

BKI
219

FONDAZIONE PINI - SAGGI E STUDI

I

PROPRIETÀ LETTERARIA

PREM. STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO V. FERRI - ROMA




Αριθ. ερω. 142.874

GIORGIO ZORAS

LE
CORPORAZIONI BIZANTINE

STUDIO SULL' EPIAPXIKON BIBLION

DELL'IMPERATORE LEONE VI




ROMA
EDITRICE STUDIUM

1931



*Alla memoria del mio Maestro
Francesco Brandileone
con animo grato*





BIBLIOGRAFIA

I. — OPERE DI CARATTERE GENERALE

- 'Α. Ἀδαμαντίου, Βυζαντινὴ Ἱστορία. Ἀτене, 1920.
- A. ANDRÉADÉS, *De la population de Constantinoples sous les Empereurs byzantins*, in « Metron », I (1920-21), pag. 68-119.
- A. ALBERTONI, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*. Imola, 1927.
- P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*. Roma, Athenaeum.
- Ν. Βραχνός, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς αὐτοκρατορίας. Ἀτене, 1920.
- CH. DIEHL, *Etudes Byzantines*. Paris, 1905.
- Idem, *Histoire de l'Empire Byzantin*, (VII edition). Paris, 1924.
- GASQUET, *L'Empire Byzantin et la Monarchie française*. Paris, 1888.
- H. GEHRIG, *Das Zunftwesen Constantinopels im zehnten Jahrhundert. Ein Vortrag über « le livre du Préfet »*, in « Hildebrands Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik », XCIII (Dritte Folge XXXVIII), 1902.
- GIBBON, *History of the Decline and Fall of the Roman Empire*. London, 1896-1914.
- H. GREGOIRE, *L'Επαρχος τῆς πόλεως à propos d'un poids-étalon byzantin*, in « Bulletin de Correspondence Hellenique », XXXI, (1907), 321-327.





- HERTZBERG, *Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reichs bis gegen Ende des XVI Jahrhunderts*. Berlin, 1883.
- KRUMBACHER, *Geschichte der Byzantinischen Literatur*. München, 1897.
- Σ. Λάμπρου, *Ίστορία τῆς Ἑλλάδος μέχρι τῆς ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως* (6 voll.). Atene, 1888-1908.
- MARTIN SAINT-LÉON, *Histoire des corporations des métiers*. Paris, 1926.
- A. MARCHI, *Il princeps officii e la Notitia Dignitatum*, in « Studi per Fadda », (Vol. V, pp. 379-389).
- TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*. Leipzig, 1888.
- I. A. MONTREUIL, *Histoire du Droit Byzantin ou du Droit Romain dans l'Empire d'Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453*, (3 voll.). Paris, 1843-1846.
- Κ. Παπαρηγόπουλος, *Ίστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς* (5 voll.). Atene, 1925.
- E. PARISET, *Histoire de la soie*. Paris, 1862.
- A. RAMBAUD, *L'Empire Grec au X^e siècle. Costantin Porphyrogennète*. Paris, 1870.
- Idem, *Etudes sur l'histoire byzantine*. Paris, 1912.
- L. SICILIANO VILLANUEVA, *Diritto Bizantino*, in « Enciclopedia Giuridica Italiana ».
- A. VOGT, *Basile I^{er} Empereur de Byzance et la civilisation byzantine à la fin du IX^e siècle*. Paris, 1908.
- J. P. WALTZING, *Etude historique sur les corporations professionnelles chez les romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'empire d'occident*. Louvain, 1895-1900.
- ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*. Berlin, 1892.
- Idem, *Anekdotia*. Lipsia, 1843.
- Idem, *Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Urkundenwesens*, in « Byzantinische Zeitschrift » II, 1893.



II. — OPERE DI CARATTERE SPECIALE

- J. NICOLE, Λέοντος τοῦ Σοφοῦ, τὸ Ἐπαρχικὸν βιβλίον.
Le livre du Préfet ou l'édit de l'Empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople.
 Texte grec du Genevensis 23. (Publié pour la première fois avec une traduction latine, des notices exégétiques et critiques et les variantes du Genevensis 23 au texte de Julian d'Ascalon). Genève. 1893.
- Idem, *Le livre du Préfet ou l'édit de l'Empereur Léon le Sage sur les Corporations de Constantinople.* (Traduction française du texte grec de Genève avec une introduction et des notices explicatives). Genève, 1894.
- AL. STÖCKLE, *Spättrömische und byzantinische Zünfte.*
 Untersuchungen zum sogenannten ἑπαρχικὸν βιβλίον Leos des Weisen. Leipzig, 1911.
- Γ. Τσοκόπουλος, Ἡ Βυζαντινὴ ἀστυνομία, in « Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος ». Ατене, 1922.
- L. M. HARTMANN, *Zur Geschichte der Zünfte im frühem Mittelalter*, in « Zeitschrift für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte », III, 1894.





PREFAZIONE

In un altro volume mi occuperò della posizione giuridica ed economica delle corporazioni nell'Impero bizantino. Nel presente mi limiterò ad esaminare la provenienza e l'epoca del Libro del Prefetto — codice fondamentale in materia — nonchè le notizie che esso offre nei riguardi dell'amministrazione ed organizzazione delle corporazioni e sullo svolgimento del commercio.

E' nota la veneranda antichità e la persistente tradizione dell'istituto delle corporazioni: alle società orientali e greche, ed ai collegia dell'Impero romano, fanno seguito le corporazioni bizantine e le posteriori simili istituzioni medievali in Occidente.

Ma se la storia delle corporazioni è ricca di studi molteplici e pregevolissimi, una parte di essa, quella riguardante l'Impero d'Oriente, è stata sempre del tutto trascurata. Tanto che solo da pochi decenni si conosce l'esistenza di uno speciale documento relativo alle corporazioni bizantine.



Prima di questa scoperta, gli scarsi frammenti che si possedevano potevano dare soltanto un'idea molto vaga della stessa esistenza di tali corporazioni, ed erano assolutamente insufficienti alla conoscenza del sistema corporativo di Costantinopoli.

Il documento a cui accenniamo, che apre una nuova via, anzi, senz'altro, ne inizia una, nel campo di questi studi, è il Libro del Prefetto. Scoperto, sulla fine del secolo scorso, nella biblioteca di Ginevra da Jules Nicole, fu da questi pubblicato, con una traduzione latina, e note ed osservazioni relative al testo.

Il grande merito del Nicole, nel suo commentario, è quello di avere per primo portato il contributo delle sue esperte cognizioni storiche e linguistiche per la ricognizione e l'interpretazione del testo; ma le sue pur fini ed importanti osservazioni, se giovano a chiarire molti punti oscuri del manoscritto, hanno tuttavia un valore ed un limite prevalentemente filologico.

Altri, tedeschi e francesi, hanno più tardi ricordato solo di sfuggita lo stesso editto, sotto vari punti di vista, per lo più ricalcando le orme ed accettando le opinioni del Nicole. Ma solo lo Stöckle ha compiuto intorno al documento un lavoro completo, uno studio profondo ed accurato, ricco di osservazioni acute, anche se talvolta, riteniamo, inaccettabili.



Lo Stöckle spesso combatte o corregge le interpretazioni del Nicole: ma il punto fondamentale del dissenso tra i due sta nell'attribuzione dell'editto, il Nicole ritenendolo emanato da Leone VI e portante il titolo « Τὸ Ἐπαρχικὸν Βιβλίον », e combattendo lo Stöckle tale attribuzione.

Quasi tutti gli studi fatti in materia sono anteriori a quello dello Stöckle, e per ciò nessuno ha sottoposto ad uno studio sistematico gli argomenti da lui addotti.

Il nostro lavoro vuole riproporsi di nuovo l'esame dell'argomento tenendo presenti, e quasi guida dell'indagine, le opposte tesi del Nicole e dello Stöckle.

Pertanto, affine di poter ben comprendere lo spirito legislativo del nostro editto, di ben interpretarne gli ordini e di riconoscere il carattere intrinseco di esso, noi dovremo riportarci all'epoca in cui questo fu emanato.

Daremo così un breve cenno storico e topografico relativo, facendo sommarie considerazioni descrittive sulla capitale bizantina, solo per quanto esse possano riguardare lo scopo del nostro studio.

Riunite poi tutte le notizie relative alla scoperta del nostro editto, esamineremo le questioni più importanti sorte relativamente ad esso, alla sua epoca, al suo autore ed al suo titolo.



Prima però di inoltrarci al suo studio ci fermeremo su delle considerazioni generali di carattere amministrativo, indispensabili per comprendere poi l'ufficio speciale del personale addetto alle corporazioni. Esamineremo l'organizzazione di queste, il loro regolamento interno, le relazioni esistenti tra i loro soci, tra le corporazioni e tra queste e lo Stato.

Essendo il Libro del Prefetto il compendio di tutto il movimento di Costantinopoli, raccoglieremo tutte le notizie in esso contenute e cercheremo di ricostruire con esse il sistema economico e commerciale dell'Impero.

A tale scopo ci fermeremo a considerare le norme che regolavano la produzione e fabbricazione dei prodotti locali, l'importazione e l'esportazione con la relativa compra-vendita, dando brevi notizie sui pesi, sulle misure e sul sistema monetario di quell'epoca.

Dato finalmente uno sguardo alle ordinanze della polizia bizantina relative alle corporazioni, passeremo a considerare, per sommi capi, ognuna di esse separatamente, così come l'editto stesso ce le mostra.

Stante il carattere stesso di questo nostro studio, tralascieremo le osservazioni linguistiche e terminologiche per intrattenerci in considerazioni, che riguardano esclusivamente la nostra materia, e che hanno generato le maggiori discussioni e i maggiori dubbi.


Marzo, 1930.


G. Z.



CAPITOLO I.

COSTANTINOPOLI
E LO SVILUPPO
DEL SUO COMMERCIO





CAPITOLO I.

COSTANTINOPOLI E LO SVILUPPO DEL SUO COMMERCIO

Con l'estendersi della dominazione romana fino alle più lontane regioni, si sentì che ormai Roma non poteva costituire il centro del nuovo vastissimo impero e che occorreva trasferire la capitale in una città, che per la sua posizione geografica, fosse più adatta e rispondente ai nuovi bisogni.

La preoccupazione più impellente e più fortemente sentita era il provvedere alla difesa contro i barbari. La minaccia dei goti e dei persiani sul Danubio e dall'Asia Minore, faceva sentire il bisogno di porre un argine sicuro alle invasioni imminenti. Le forti popolazioni dell'Illiria potevano offrire veramente delle grandi risorse per la difesa, ma Roma era troppo lontana per poterle organizzare. Vari imperatori avevano perciò avvertita la necessità di un nuovo centro, da cui si potesse più facilmente



esplicare una efficace attività per garantire la sicurezza dei confini.

Chi primo volse il suo sguardo all'Oriente, per cui ebbe sempre forte attrazione, fu Diocleziano. Solo Costantino il Grande però, persuaso dalle molteplici ragioni politiche e religiose, s'indusse a trasportare la capitale dell'Impero dalla Città dei Cesari sulle rive del Bosforo, ove l'11 maggio del 330 inaugurò la Θεοφύλακτος Πόλις, che doveva portare il suo nome.

Il Grande Imperatore aveva fatto bene la sua scelta. Costantinopoli corrispondeva pienamente agli scopi strategici e politici, e le ambiziose aspettative imperiali furono ben presto e di gran lunga sorpassate. La nuova capitale dava al *Grande Monarca* la possibilità di sorvegliare facilmente tutto lo Stato, di prevedere ed impedire le scorrerie dei barbari.

Essa aveva il grande privilegio di un'ottima posizione geografica. Anello di congiunzione tra due continenti e due mari, dominante un grandioso sicurissimo porto, o, meglio, diversi porti, unita per via di commercio col Nord, per la Siria ed il mar Rosso coll'Estremo Oriente, per la Persia e l'Arabia con la Cina e Ceylon, Costantinopoli divenne ben presto il centro di un imponente movimento industriale e commerciale.



Nei suoi mercati si accumulavano le più pregevoli e più ricercate mercanzie di tutto il mondo, ed essa divenne ben presto l'emporio dei tre continenti allora conosciuti. Così, mentre nei sobborghi della città giungevano le carovane dall'Arabia, dall'India e dall'Estremo Oriente e i pesantissimi carri carichi di tesori provenienti dalla Mesopotamia e dalla Persia, nel suo grandioso porto, che costituiva a sua volta un centro marittimo, sembrava darsi convegno la marina di ogni popolo. Le galere bizantine s'incrociavano con le galere venete e genovesi, con i *μονόξυλα* russi, con le velocissime navi degli arabi; gente di ogni risma, di ogni razza, di ogni lingua; marinai che ora facevano i commercianti ora i pirati, oggi imprenditori, domani corsari, vi si incontravano e si confondevano.

Era un'affluire di merci da infiniti centri minori, di prodotti delle più diverse terre, che trovavano a Costantinopoli lo smercio e lo scambio più pronto e più utile. Anche Bisanzio dava un contingente di prodotti notevole per abbondanza e per pregio; principalmente industrie di lusso, tanto ammirate ed apprezzate nelle corti straniere.

Tra le sue mura fiorivano le migliori scuole artistiche dell'epoca e i migliori lavoratori d'arte applicata; nelle vie e nelle piazze era una continua lussuosa esposizione di svariati e per-



fetti oggetti di lusso e di opere d'arte antica e contemporanea.

Lavori d'avorio, gioielli risplendenti di rubini e di perle, immagini in mosaico, e reliquari ravvivati da smalti preziosi, alcuni dei quali, conservati ancora oggi, attestano la finezza dell'arte e la perfezione dell'industria bizantina.

D'altra parte la fabbricazione delle stoffe di porpora, dei tessuti di lana riccamente ricamati, delle vesti tramate d'argento e d'oro, le maglierie, le vetrerie, le cererie erano tutte meraviglie di cui l'Impero regolava accuratamente la produzione e l'esportazione. Ad esse, quando nel VI secolo fu introdotto l'allevamento dei bachi da seta, si aggiunse la ricca produzione serica, che acquistò ben presto una grande e speciale importanza.

A questa vita intensamente produttiva ed a tutto questo movimento commerciale ed industriale contribuiva grandemente la stessa conformazione topografica della città.

Costantinopoli presenta la forma di un triangolo il cui vertice si allunga verso l'Asia Minore ed i cui lati sono bagnati dal Bosforo a Nord e dal mar di Marmara a Sud. A settentrione il mare si insinua profondamente nella terra, formando il più sicuro porto del mondo, il tanto decantato Corno d'Oro.

Lungo il Corno d'Oro fino al mare di Marmara una poderosa muraglia chiudeva la città



dalla parte di terraferma, formando la base del triangolo. Altre mura la custodivano dalla parte del mare.

Molto presto però il recinto della capitale divenne angusto tanto che la città dovette estendersi al di fuori delle sue mura, formando sulla costa europea, dinanzi al Corno d'Oro, Galata, e nella prospiciente costa asiatica, Scutari.

Come le odierne capitali, Costantinopoli era abbellita da sontuosi sobborghi con ville stupende e palazzi grandiosi, con ridenti parchi, appartenenti agli imperatori ed ai magnati. Costantinopoli divenne così la più grande città del suo tempo. Si ritiene che essa avesse un milione circa di abitanti e che la sua superficie fosse solo di poco minore di quella dell'odierna Parigi (1).

Sarebbe troppo lungo e ci condurrebbe troppo lontano il parlare qui dei numerosi istituti filantropici, dei bagni, delle fontane, dei sontuosi

(1) Importantissimo è a proposito lo studio di ANDREADES: *De la population de Constantinople sous les Empereurs Byzantins*, in Metron, (1920-21).

Egli distingue quattro periodi: I) Dalla fondazione di Costantinopoli alla caduta dell'Impero d'Occidente; II) Dalla caduta dell'Impero d'Occidente alle Crociate; III) Dalle Crociate fino alla prima caduta dell'Impero bizantino; IV) L'impero dei Paleologi. Per ogni periodo l'autore stabilisce in modo approssimativo la superficie e la popolazione della città. All'epoca del nostro Editto, che cadrebbe nel secondo periodo, la popolazione di Costantinopoli sarebbe non inferiore a un milione.



palazzi, delle artistiche chiese splendenti di gemme, d'oro, d'argento, degli ippodromi, opere imponenti ornate tutte con statue di dèi e di imperatori in marmo od in bronzo.

A noi maggiormente interessa notare l'esistenza di grandi piazze, e di lunghi ed ampi portici, che formavano i tanto rinomati *fori*, ornati con obelischi, con alte colonne e con statue, comunicanti tra loro per mezzo di viali lastricati. Sopra i portici correva un loggiato scoperto, che era chiamato ed era veramente « περίπατος » e di sotto si aprivano fondaci ricchissimi. Le merci di maggior prezzo erano esposte in un edificio colossale, il « λαμπτήρ », così denominato, perchè era illuminato anche di notte.

« Mentre le grandi capitali odierne dell'Europa non erano che poveri villaggi, Costantinopoli era la regina dell'eleganza, la Parigi del Medio Evo » (RAMBAUD). Nel corso dei secoli pertanto si è troppo spesso e talvolta malignamente dimenticato, che la città di Costantinopoli da sola conservò ed alimentò per ben undici secoli il sacro fuoco della civiltà, che il valore delle sue guarnigioni salvò più volte l'Europa da invasioni barbariche e che se, infine, per debolezza e più ancora per la colpevole indifferenza dell'Occidente stesso, dovette, spossata, cadere sotto i colpi dei turchi, essa aveva saputo sopravvivere in mezzo ai pericoli ben mille anni dopo la rovina dell'Impero romano d'Occidente.



Pur troppo assai tardi siamo tornati *ad Orientem*, ma si è finalmente riconosciuto che dietro ad una Bisanzio esteriormente debole, decadente, sensuale, sanguinaria, esisteva una Bisanzio meno esteriore, ma non meno vera, ricca di una cultura profonda e vasta, che fu la più completa e complessa dell'epoca e che certo esercitò un'influenza non indifferente su tutta la civiltà posteriore del Medio Evo.

* * *

Ma quanto più grande e più ricca diventava la capitale bizantina, a mano a mano che aumentavano e si diffondevano il suo commercio e le sue industrie, tanto più crescevano i pericoli che la circondavano.

I suoi nemici diventavano sempre più numerosi; oltre a quelli esterni, e forse più pericolosi di essi, vi erano i nemici che si annidavano nell'interno della capitale. I mercanti non erano sempre imprenditori pacifici e politicamente sicuri; essi erano spesso delle spie, le quali, cooperavano con i loro connazionali per preparare qualche sommossa o qualche invasione, poichè in Costantinopoli, città cosmopolita, facilmente si determinava la formazione di gruppi di svariata nazionalità.

Per assicurare la libertà di commercio, per facilitare l'importazione e l'esportazione, per



difendere lo Stato dai pericolosi stranieri, per assicurare l'ordine, per mantenere anche il prestigio della capitale, si manifestò la necessità di attuare dei buoni sistemi di difesa, di organizzare una forte polizia interna, di dare regole certe ai rapporti sociali.

Fu anzitutto emanata una serie di leggi scrupolose ed opportune, che a noi sono note attraverso varie compilazioni bizantine. Di queste esamineremo in particolare il *Libro del Prefetto*, che costituisce il codice più importante nei riguardi delle corporazioni e del commercio bizantino in genere.

In secondo luogo fu creato un corpo di funzionari distinti, secondo le loro funzioni, in vari rami e di cui ci è data notizia dal *Libro delle Cerimonie* e dalla *Notitia Dignitatum*. Questi funzionari protetti da solide garanzie personali, potevano esplicare completamente la loro attività, indipendentemente dal succedersi degli eventi politici e malgrado i tempi incerti e burrascosi.

Infine fu creato un autorevolissimo magistrato, l'« Ἐπαρχος τῆς πόλεως » (Prefetto della città), che accentrava nelle sue mani il potere amministrativo supremo della capitale. Di questo alto funzionario ci occuperemo particolarmente, giacchè egli, tra i suoi moltissimi uffici, aveva anche la suprema direzione e sorveglianza sulle corporazioni.



CAPITOLO II.

IL LIBRO DEL PREFETTO

- § 1 - SCOPERTA E PROVENIENZA DEL LIBRO DEL
PREFETTO.
- § 2 - EPOCA DELL'EDITTO.
- § 3 - SUL TITOLO DELL'EDITTO.



CAPITOLO II.

IL LIBRO DEL PREFETTO

§ 1. — Scoperta e provenienza del Libro del Prefetto

Il manoscritto del *Libro del Prefetto* fu scoperto, verso la fine del 1891, da Jules Nicole, nella biblioteca di Ginevra. Dallo stesso Nicole fu pubblicato per la prima volta con una traduzione latina, arricchito di note e di glosse.

La storia della provenienza di questo manoscritto è molto semplice e breve. Essa si trova riassunta nelle poche righe poste sulla prima pagina del « Genevensis 23 »: « *A Legerus illustrissimo ac doctissimo J. C. D. D. Gothofredo Gen. Reip, Consuli διὰ βίον utendum obtulit, 19 Martis 1645 suas erga amplissimam doctrinam observantiae μνημόσυνον Chalcedone, A. D. 1636 allatum* ».

Cappellano all'ambasciata olandese a Costantinopoli, Antonio Léger rinvenne il codice a Calcedonia nel 1636. Dopo un anno, portando una



piccola collezione di manoscritti greci, tornò nelle Valli Valdesi, suo luogo di nascita, ove esercitò le sue funzioni di pastore fino al 1645. In quest'epoca si recò a Ginevra e cedè il manoscritto al celebre giurista Giacomo Godofredo. Dopo la morte di questi, avvenuta nel 1652, il codice passò alla biblioteca di Ginevra, con altri doni d A. Léger.

Il nostro codice, che porta il numero 23 nel catalogo della biblioteca di Ginevra, è un manoscritto cartaceo del XIV secolo, opera di un copista istruito ed attento. La sua ortografia, pur non seguendo sempre le regole classiche, mantiene una certa tradizione grammaticale, che caratterizza il greco costantinopolita. Esso consta di un brevissimo prologo, che sta come a malleবাদoria dell'equanimità di *Sua Serenità* e di ventidue capitoli contenenti una serie di disposizioni relative alle principali corporazioni artigiane di Costantinopoli.

Già prima della scoperta di questo manoscritto, si sapeva che le corporazioni di Costantinopoli continuarono ad esistere anche nell'epoca post-justiniana, sulla base di notizie generiche e di alcuni frammenti già conosciuti di questo stesso codice; ma la scoperta del Libro del Prefetto ci permise di spingere più addentro lo sguardo nelle organizzazioni dell'epoca bizantina e di arricchire anche le nostre cognizioni sulle organizzazioni romane del IV e VI secolo.



Il titolo dell'editto è derivato dal fatto che il Prefetto della Città era il funzionario preposto alla vigilanza ed all'ordinamento del grande meccanismo delle arti e dei mestieri nella capitale. E la lettura del testo non può lasciare alcun dubbio sull'autenticità e sulla legittimità di questo titolo.

Il Libro del Prefetto indica solo una parte delle attribuzioni del Prefetto della Città e cioè quelle che riguardano le corporazioni. Ma questa parte è sufficiente anche da sola a dimostrarci come tante questioni economiche e sociali, che noi abbiamo l'orgoglio di ritenere moderne, già allora avevano avuta una notevole elaborazione ed erano state risolte in un modo abbastanza perfetto e certo soddisfacente; oltre a ciò essa sta a testimoniare quanto saggiamente si interessasse delle più complicate relazioni tra cittadino e Stato, quell'Impero che fu poi misconosciuto dai posteri e non di rado anche calunniato.

§ 2. — Epoca dell'editto

A quale epoca appartiene il Libro del Prefetto? Da quale imperatore fu promulgato? Qual è il suo vero titolo?

Nessuna risposta precisa e sicura può essere data subito a queste domande, in quanto che i documenti scritti tacciono e il manoscritto, come



abbiamo già osservato, non contiene nessuna precisa indicazione sul titolo del codice, nè sull'epoca della sua compilazione.

Jules Nicole, che si occupò per primo dello studio e dell'esegesi di esso, sostenne che il manoscritto rimontasse alla fine del IX secolo, cioè al tempo dell'imperatore Leone VI il Saggio (880-912) e che il suo titolo esatto fosse « Ἐπαρχικόν βιβλίον »; e questa denominazione passò senz'altro nella letteratura. Non però tutti gli storici ed i giuristi furono concordi nell'accettare l'opinione di Nicole e ben presto sorsero critiche, opinioni diverse, discordie dottrinali, e non mancarono esagerazioni ed inesattezze.

Noi cercheremo, attraverso la critica delle varie opinioni, di arrivare a quella soluzione che più ci sembrerà esatta. Esaminiamo anzitutto il contenuto stesso dell'editto. Il suo tenore ci rivela, in modo da non lasciare alcun dubbio, che esso è la diretta emanazione di un imperatore. E' scritto infatti nel *Proemio*: « Διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἡμετέραν γαληνότητα ». *Nostra Serenità* non può essere che un sovrano, e solo ad esso possono attribuirsi i *κελεύομεν*, *θεσπίζομεν* ed altri termini simili che spesso s'incontrano nel corso dell'editto; nessun dubbio, quindi, sulla qualità dell'autore. Ma a quale imperatore deve essere attribuito il codice? In quale epoca fu esso emanato?



Un primo indizio ci è offerto dalla formula del giuramento imposta ai notarî, nella quale troviamo l'espressione καὶ τὰς σωτηρίας τῶν βασιλέων (1). Questa frase c'induce a ritenere senz'altro trattarsi qui, non di uno, ma di più regnanti e ci riporta con la mente all'epoca dell'imperatore Leone VI il Saggio, il quale, come è noto, ebbe durante il suo regno (880-912), il fratello Alessandro quale collega nominale.

Ma ciò non sarebbe sufficiente per affermare che Leone VI fu l'autore dell'editto, se con la nostra ipotesi non concordassero i fatti storici ed il contenuto dell'editto stesso.

Al capitolo V (2) si trovano delle trattazioni particolari per i negoziati della Siria, ai quali vengono riconosciuti importanti privilegi sul mercato di Costantinopoli. Come è noto, gli arabi conquistarono la Siria nel VII secolo, i turchi ne divennero padroni nell'XI; l'autore dell'editto non sembra conoscere quest'ultimi; dunque esso è certamente anteriore. E' pure noto che la dinastia Macedone aveva posto nel suo programma la riconquista della Siria, che però fu attuata solo sotto il regno di Niceforo Focas, di Zimisce e di Basilio II. L'editto non conta la Siria tra le provincie dell'Impero; esso è dunque emanato prima della sua riconquista,

(1) *Libro del Prefetto*: cap. I, § 3.

(2) *Idem*: cap. V, §§ 1, 2, 4.



ossia durante il periodo in cui cade il regno di Leone VI.

Un altro indizio si trova al capitolo IX; dall'espressione ἐὰν διὰ ἔθνῶν τυχόν Βουλγάρων (1), rileviamo con certezza che all'epoca dell'editto i bulgari costituivano uno Stato indipendente. Essi furono uniti all'Impero bizantino da Giovanni Zimisce nel 971; poco dopo, e cioè nel 980, riacquistarono la loro indipendenza per perderla ancora nel 1081, quando Basilio II li sottomise di nuovo all'Impero, al quale rimasero uniti per circa due secoli.

Prendendo in considerazione queste due epoche dell'indipendenza bulgara, quella anteriore al 971 e quella dal 980 al 1081, poichè durante quest'ultimo periodo i bulgari furono in continua lotta con i greci — e si deve perciò ritenere che essi non pensassero affatto a commerciare con Costantinopoli — dobbiamo dedurre che quella disposizione riguardante i bulgari si riferisca al periodo di indipendenza anteriore al 971. E questo pure concorda pienamente con la nostra ipotesi.

Continuando, nel cap. X, troviamo alcune indicazioni topografiche della capitale, che ci sono di ausilio nella nostra ricerca. Il paragrafo primo dice infatti che i μωρεσοί dovevano avere le loro botteghe da Calcea, dove si trovava

(1) *Libro del Prefetto*: cap. IX, § 6.



l'immagine di Gesù Cristo, fino al Milion. Ora sappiamo che la Calcea, dopo la sua rovina, fu ricostruita da Basilio I, padre di Leone VI, e che la statua di Gesù Cristo, che era stata eretta da Costantino I e distrutta per due volte dagli iconoclasti, era stata definitivamente restaurata dall'imperatrice Teodora vedova di Teofilo, circa trenta anni prima del regno di Leone VI; circostanza che concorda con gli altri dati già accennati riguardo all'epoca del nostro editto.

Oltre a questi indizi che ci sono offerti direttamente dallo stesso libro, possiamo ricorrere anche ad altre fonti sussidiarie. Il *Tipucito* trattando dei casi in cui è possibile esperire l'azione redibitoria, riporta un capitolo del Libro del Prefetto: « Γίνωσκε δὲ ὅτι ἐν τῷ ἐπαρχικῷ βιβλίῳ περὶ τῶν βόθρων διαλεγόμενος ὁ σοφὸς ἐν βασιλεῦσι Λέων φησὶν ἰδικὸν νόμιμον · καὶ γὰρ ἐπικρατύνων τὸν νόμον καὶ τοὺς στ' μῆνας » (1). Ma poichè questo passo trascritto nel *Tipucito* si trova appunto anche nel nostro manoscritto (2), ne deriva, con ogni probabilità, che il libro fonte del *Tipucito* è il nostro editto, la paternità del quale spetta, secondo la testimonianza stessa del *Tipucito*, a Leone il Saggio.

Anche un manoscritto di Rallis in Atene e due altri manoscritti, l'uno quello del Monte

(1) *Tipucito*: XIX, 10.

(2) *Libro del Prefetto*: cap. XXI, §§ 5 e 6.



Athos, pubblicato da Zachariae von Lingenthal nel 1836 (1), l'altro il Parisinus (2), riportano tre paragrafi del capitolo riguardante i notari (3), che tanto l'Athus, come il Parisinus sostengono essere i primi degli ordini dell'imperatore Leone sulle corporazioni dei mestieri di Costantinopoli. Questi manoscritti danno pertanto i titoli con una lieve differenza nella forma: l'Athus scrive: « Τῶν περὶ πολιτικῶν σωματείων διατάξεων τοῦ βασιλέως κυροῦ Λέοντος πρώτη περὶ ταβουλλαρίων » ed il Parisinus: « Καὶ τῶν περὶ πολιτικῶν σωματείων διατάξεων τοῦ βασιλέως κυροῦ Λέοντος τὴν πρώτην, τὴν περὶ ταβουλλαρίων δηλαδή ».

Ma i tre passi riportati sono perfettamente corrispondenti a quelli del nostro editto ed occupano lo stesso posto nelle disposizioni di Leone; possiamo perciò fissare questo duplice risultato: 1° che il nostro manoscritto è identico al Libro del Prefetto di Leone il Saggio, citato dal Tipucito; 2° che lo stesso è pure identico alle disposizioni di Leone citate dall'Athus e dal Parisinus, le quali, a loro volta, sono poi una stessa cosa, sebbene sotto diverso titolo, col Libro del Prefetto citato dal Tipucito.

Un altro indizio che corrobora la nostra opinione circa l'epoca dell'editto è la grande analogia che esiste tra esso ed alcune Novelle di

(1) *Jus Graeco-Romanum*, III, pag. 221.

(2) *Parisinus Gr.* 1351 f. 292-93.

(3) *Libro del Prefetto*: cap. I, §§ 1, 2, 3.



Leone a noi pervenute. Troviamo in verità una esatta corrispondenza, che altrimenti sarebbe strana, fra le disposizioni della Novella LIV relative al riposo domenicale e le disposizioni dell'editto circa il riposo degli osti (1); fra le Novelle LVI e LVII sulle pescherie e molti passi del cap. XVII, riguardante la corporazione dei venditori di pesci del Libro del Prefetto.

Con l'ipotesi da noi sostenuta concorda anche il fatto che il Prefetto della Città aveva grande potere ed autorità nel IX secolo, e come tale egli ci si presenta nel nostro manoscritto, mentre a partire dal X secolo esso va perdendo sempre più della sua autorità. Sarebbe quindi erroneo l'attribuire la compilazione dell'editto ad un'epoca nella quale la magistratura del Prefetto andava decadendo ed esso non aveva più i poteri che dall'editto gli vengono attribuiti.

Vediamo ora se è possibile stabilire anche in quale epoca del lungo regno di Leone VI è stato pubblicato il Libro del Prefetto.

Per entrare nella corporazione dei notari il codice stabiliva che i candidati avrebbero dovuto sapere a mente i 40 titoli del *Manuale delle Leggi* e conoscere sufficientemente i 60 libri dei *Basilici* (2).

(1) *Libro del Prefetto*: cap. XIX, § 3.

(2) *Idem*: cap. I, § 2.



Il Manuale delle Leggi è, senza dubbio, quella raccolta di 40 titoli, nei quali, per ordine di Basilio I, si fece la classificazione di tutte le leggi che questo principe non aveva abrogate; perciò esse erano ben conosciute prima di Leone VI. Ma per i Basilici si ritiene che essi sieno stati pubblicati solo dopo la sua elevazione al trono imperiale e quindi per esigere una piena conoscenza di questi da parte dei notari doveva essere passato un intervallo non molto breve dalla loro pubblicazione; il che induce a pensare che il Libro del Prefetto non deve essere stato pubblicato nei primi anni del regno di Leone (1).

* * *

La tesi che il Libro del Prefetto appartiene a Leone VI è stata generalmente accettata dai più noti storici e giuristi, che in qualche modo si sono occupati del codice (2). Vi furono in-

(1) Vedi in proposito anche NICOLE: *Le livre du Préfet* (introduzione).

(2) Così DIEHL, il grande storico bizantinista dice: «...Le livre du Préfet, qui date du IX siècle, nous fait connaître les principales de ces corporations...» ecc. (*Etudes Byzantines* - Paris, 1905, pag. 143).

E VOGT afferma: «...C'est le livre du Préfet « τὸ Ἐπαρχικὸν βιβλίον » publié en 1893 par M. Nicole d'après un manuscrit de Genève... L'Empereur dont il est question dans cette ouvrage n'est autre que Léon VII... » (*Basile I*, pag. XIX).

TSCOPULOS pure afferma più volte che il Libro del Prefetto



vece autori, i quali, pur non combattendo direttamente questa opinione, espressero dei dubbi relativi ad essa, come il Krumbacher, il quale osserva che l'attribuzione del codice a Leone il Saggio è stata fatta senza grande certezza (1). Però chi più si oppose a questa opinione e che cercò di contraddire le conclusioni di Nicole con uno studio sistematico e profondo e con altrettante prove ed argomenti, fu Stöckle (2).

Egli ritiene che il codice risalga alla metà del X secolo, e precisamente verso il 963; e che invece di essere un tutto omogeneo rappresenti una raccolta di norme emanate sotto diversi imperatori, delle quali solo alcune sono da attribuirsi a Leone VI.

Stöckle prende in considerazione anzitutto il manoscritto dell'Athos ed i corrispondenti del

è opera dell'imperatore Leone VI. (*La polizia bizantina*, in *Annuario della Grande Grecia*, Atene, 1922).

Anche HARTMANN accetta il Libro del Prefetto come opera di Leone il Saggio. (*Zur Geschichte der Zünfte in früher Mittelalter*).

Della stessa opinione si mostrano WALTZING (*Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'empire d'occident*, pag. 347); KORNEMANN (Articolo « Collegium », pag. 478); MAYER (*Deutsche und französische Verfassungsgeschichte vom 9-14 Jahrhundert*, pag. 325 - *Italienische Verfassungsgeschichte* pag. 102); SICILIANO VILLANUEVA (*Diritto Bizantino* - In *Enciclopedia Giuridica Italiana*).

(1) KRUMBACHER: *Geschichte der Byzantinischen Literatur* pag. 609.

(2) STÖCKLE: *Spätromische und Byzantinische Zünfte*.



Parisinus e del Rallis riportati da Zachariae von Lingenthal e dei quali noi abbiamo già parlato. Egli pure riconosce che il titolo ed il testo dei manoscritti denotano chiaramente come l'imperatore Leone il Saggio sia l'autore degli ordini per i notari e per altre corporazioni della sua capitale, ma non per questo, egli dice, si può ritenere che tutte le disposizioni del Libro del Prefetto sieno state emanate da lui. Stöckle sostiene che anche del capitolo riguardante i notari, solo i tre primi paragrafi riportati dai nominati manoscritti, sono da attribuirsi a Leone; non si saprebbe altrimenti spiegare, egli dice, come potessero essere tralasciati dai copisti gli altri ventitre paragrafi.

Ma questo non è un argomento persuasivo in quanto che, se è vero che i manoscritti trattano in modo specifico solo delle norme sui notari, è pur vero, che essi dichiarano che ne esistono anche per le altre corporazioni. Infatti è scritto: « Τῶν περὶ πολιτικῶν σωματείων διατάξεων τοῦ βασιλέως κυροῦ Λέοντος πρώτη περὶ ταβουλλαρίων ». Questo titolo non solo ci mostra che esistevano disposizioni riguardanti anche le altre corporazioni, ma ci indica pure il loro ordine, essendo quella sui notari la prima del nostro editto.

Relativamente poi all'osservazione di Stöckle che dai suddetti manoscritti non sono stati riportati tutti i ventisei paragrafi del capitolo, ma solo i tre primi, si può notare che il citare



od il trascrivere solo una parte ben distinta di un capitolo, non dimostra che questa ne formi il tutto. Del resto sembra che al trascrittore interessassero maggiormente, o soltanto, i primi tre paragrafi che trattano dei requisiti e della procedura della nomina dei notari, e non gli altri che trattano delle loro paghe, del numero degli associati e delle sanzioni penali. Sarebbe invece difficile immaginare, che il legislatore si occupi solo della procedura per l'ammissione dei soci, senza regolare tutta l'organizzazione della corporazione, cosa che è veramente la parte più importante nei riguardi dello Stato.

Stöckle si sofferma poi sulla diversa denominazione data ai Basilici dai manoscritti esaminati e dall'editto. Parlando dei requisiti necessari per essere nominati notari, i manoscritti scrivono: « καὶ τῶν ξ' βιβλίων τὴν γνῶσιν » mentre il nostro editto dice: « καὶ τῶν ξ' τῶν Βασιλικῶν τὴν γνῶσιν ». Qui Stöckle riporta i titoli che assunsero i Basilici nelle diverse epoche, ricordando che dapprima furono conosciuti con il nome Βασιλικῶν Ἀνακάρθαις τῶν παλαιῶν νόμων, nome già adoperato da Basilio I padre di Leone il Saggio. Più tardi furono chiamati anche ἡ ἑξάβιβλος ο ἡ ἑξηκοντάβιβλος, τό ἑξηκονταβίβλιον, più sovente però venne usata la designazione: Βασιλικὸς (νόμος), ο τὰ Βασιλικά νόμιμα. Questi due nomi pertanto furono in uso verso la metà del



X secolo; dunque l'editto, che usa questa denominazione, dovrebbe, secondo Stöckle, appartenere a quest'epoca.

Ma anche questa obbiezione non è decisiva. Di solito ogni nuovo uso non si generalizza ad un tratto in una certa epoca come per una convenzione generale, ma esso appare dapprima raramente in singoli casi, poi si impone a poco a poco e diviene di uso generale, sostituendo le precedenti usanze. E' da ritenersi che ciò sia appunto avvenuto per le denominazioni dei Basilici, tanto più che esse sono sorte e si sono succedute solo per forza di consuetudine.

D'altra parte il manoscritto del Libro del Prefetto non è che una copia dell'originale ed è quindi probabile che il trascrittore vi abbia apportato qualche lievissima alterazione di carattere semplicemente formale, tanto più che, come abbiamo notato, esso sembra assai colto e quindi conoscitore delle evoluzioni e delle modificazioni avvenute nel campo giuridico.

Un altro argomento sul quale si basa Stöckle per sostenere la sua tesi è dato da una piccola differenza che esiste fra il frammento del Tipucito già riportato ed il nostro editto, nei riguardi dei termini stabiliti per le azioni in caso di evizione. Infatti, mentre per l'*actio redhibitoria* tanto il nostro codice (1), che il Tipu-

(1) *Libro del Prefetto*: cap. XXI, §§ 5 e 6.



cito (1) stabiliscono il termine di sei mesi, per l'*actio quanti minoris* l'editto non dà un termine preciso, il Tipucito al contrario stabilisce questo termine in un anno.

E' però molto probabile che questa differenza sia data non da una diversa disposizione, ma piuttosto solo da un completamento apportato da un legislatore posteriore od anche da Leone stesso. Spesso, anche odiernamente, s'incontra il caso di modificazioni e completazioni simili, fatte anche pochi mesi dopo l'emanazione di una legge.

Questa nostra opinione viene confortata inoltre dal fatto che più tardi anche Armenopulos, dopo aver riportato le stesse disposizioni del nostro manoscritto (2), ma aggiunge poi un'altra simile per l'*actio quanti minoris*, per cui viene fissato il termine di un anno (3).

Ora, confrontando le disposizioni del Libro del Prefetto con quelle del Tipucito, è facile osservare che queste non sono copia esatta di quelle, ma sembrano piuttosto una loro reminiscenza; è quindi molto probabile che nel Tipucito sia stata fatta confusione con altre norme posteriori.

Non possiamo nemmeno accettare l'interpretazione che lo Stöckle dà alla frase già ricor-

(1) *Tipucito*: XIX, 10.

(2) *Harmenopulos*: III, 3, 59.

(3) *Idem*: 61.



data « ἐὰν διὰ ἔθνῶν τυχὸν Βουλγάρων » (1). Egli infatti dà alla parola ἔθνη il significato di popoli limitrofi e quasi tributari e riporta un periodo della storia del popolo bulgaro, che, secondo la sua interpretazione, starebbe a dimostrare che l'editto risale ad un'epoca posteriore al regno di Leone il Saggio.

I bulgari, egli dice, non erano affatto tributari al tempo del loro grande Zar Simeone, il cui regno (893-927) coincide in gran parte con quello di Leone VI (886-912); che anzi, se i bulgari furono una volta completamente indipendenti da Costantinopoli, lo furono appunto durante questo periodo. Con la morte di Simeone, egli continua, le cose cambiarono. Suo figlio fu in completa pace coll'Impero bizantino, col quale egli strinse, attraverso un matrimonio tra le due case regnanti, anche delle relazioni amichevoli, in cui peraltro il regno bizantino rappresentava la parte più forte e più potente. Quindi a questo periodo di quasi sottomissione, si riferirebbero le disposizioni del codice.

Senonchè la deduzione di Stöckle si fonda, come dicemmo, sulla interpretazione errata della parola ἔθνη. Mai questa espressione fu adoperata per indicare popoli limitrofi o tributari, sibbene popoli indipendenti. L'espressione ἔθνη è stata talvolta adoperata in senso

(1) *Libro del Prefetto*: cap. IX, § 6.



di sdegno, ma solamente morale o di carattere religioso; si chiamarono infatti ἔθνηκοί i pagani nei primi tempi del cristianesimo.

A confermare la nostra opinione vengono le due frasi seguenti riportate da Adamantiu: « τὸ μυσαρὸν ἔθνος τῶν Βουλγάρων » e « τὸ ἔθνος τῶν ἀθέων Ρῶς » (1).

La prima si riferisce all'811, quando i bulgari non solo non erano popoli tributari, come del resto anche Stöckle dimostra, ma anzi avevano riportato la grande vittoria su Niceforo I ed avevano proclamata Sofia loro capitale. L'altra è del tempo del Patriarca Fozio e precisamente dell'860, quando i russi, anzichè popoli tributari, erano ὁ κεραινὸς τοῦ Βορρᾶ, che con grande ardore tentava l'assalto alla *Regina delle Città*.

Stöckle ritiene poi che le facilitazioni concesse ai siri, che portavano le loro merci nei mercati di Costantinopoli (2), inducano a supporre che l'Impero greco fosse legato alla Siria con trattati commerciali e che quindi dovessero pure esistere delle relazioni amichevoli anche nel campo politico. Dunque, egli dice, nel nostro editto non siamo ai tempi di Leone VI, poichè solo l'imperatore Niceforo II sottomise al suo regno la Siria e specialmente il territorio di Antiochia. Ciò avvenne solo nell'anno 968.

(1) ADAMANTIU: *Storia bizantina*, pagg. 102, 118.

(2) *Libro del Prefetto*: cap. V.



Noi pure abbiamo ricordato che durante i tempi di Leone il Saggio, la Siria non era provincia greca, ma si trovava sotto la dominazione degli arabi; abbiamo però anche osservato che essendosi la dinastia Macedone proposta la riconquista della Siria, era naturale che essa cercasse con ogni mezzo di disporla in suo favore, come si è sempre usato quando una nazione si propone di effettuare un'occupazione od un'annessione in modo pacifico e senza grande difficoltà.

Un altro termine *post quem* crede di trovare Stöckle nell'espressione del proemio: « ἡ ἡμετέρα γαληνότης ». Egli dice che tale titolo non era abituale durante il tempo di Leone VI; in quell'epoca si usava piuttosto: ἡ βασιλεία ἡμῶν ο ἡ ἡμετέρα βασιλεία, qualche volta anche: τὸ ἡμέτερον κράτος e solo nella novella IX dell'imperatore Costantino VII il Porfirogenito, s'incontra per la prima volta l'espressione sopra indicata. Egli rileva l'assoluta mancanza di questo titolo nelle 117 Novelle di Leone VI ed aggiunge che questo si introdusse nella lingua della cancelleria solo sotto il regno di suo figlio.

Zachariae von Lingenthal invece riferisce di aver incontrato anche sotto il regno di Leone VI, cioè nel 909, l'espressione: ἡ γαληνότης ἡμῶν; ma se anche mancasse la testimonianza dello Zachariae, l'obbiezione di Stöckle non sarebbe decisiva, poichè, come osservammo an-



che per la denominazione dei Basilici, l'uso di un titolo, prima di generalizzarsi, appare sporadicamente.

Non possiamo concordare con Stöckle neanche nell'interpretazione che esso dà alla formula del giuramento *ai Re* dei notari, già sopra ricordata (1). Egli ritiene trattarsi non del regno unito di Leone VI con il fratello Alessandro, sibbene del regno di Niceforo Focas, il quale, dice Stöckle, regnò come tutore dei suoi figliastri Basilio e Costantino, che considerò sempre come regnanti legali e se stesso come loro tutore (2).

Dove dunque ha trovato Stöckle questa delicatezza in Niceforo Focas? Nessun atto di questo imperatore, dalla sua proclamazione alla sua morte, giustifica l'interpretazione di Stöckle. Sembra anzi che sia stata appunto questa sua manomissione dei diritti dei suoi figliastri uno dei principali motivi che indusse la colpevole quanto infelice imperatrice Teofanò a congiurare contro di lui.

Dopo la molto sospetta e molto discussa morte di Romano II, Niceforo Focas venne con le più entusiastiche acclamazioni, proclamato imperatore dal popolo stesso, prima ancora del suo sposalizio con la vedova del suo predeces-

(1) *Libro del Prefetto*: cap. I, § 3.

(2) STÖCKLE: *op. cit.*, pag. 146-147.



sore. Ed egli regnò da vero imperatore, come lo attestano i documenti di quell'epoca, nè sembrò molto preoccuparsi dei due piccoli successori legali.

Liutprando, dopo la sua visita a Costantinopoli, scrive in una sua relazione intorno a Niceforo Focas, che durante una cerimonia questo aveva alla sua destra, ma collocati in posto più basso del suo, i due piccoli imperatori (Basilio e Costantino), *prima suoi signori, ora suoi sudditi* (1).

Lo stesso Liutprando in una lettera diretta a Leone, fratello di Niceforo, scrive usando il singolare: *Se il Serenissimo imperatore è deciso ad accettare la mia proposta...* (2). E lo stesso Niceforo Focas usa il singolare nelle sue Novelle (3).

Un argomento già messo in campo da Nicole (4) e che Stöckle cita a sostegno della sua tesi (5), è quello riguardante il sistema monetario in uso durante l'epoca dell'editto. Egli osserva che il *τεταρτηρόν*, più volte ricordato nel manoscritto, è stato introdotto durante l'impero di Niceforo Focas e fonda questa sua asserzione sulle testimonianze dei tre storici Gio-

(1) PAPANIGOPULOS: *Storia della nazione greca*, pag. 123.

(2) *idem*, pag. 126.

(3) *Novella XIX*.

(4) NICOLE: *op. cit.*, pagg. 7-8 e 91-92.

(5) STÖCKLE: *op. cit.*, pag. 146.



vanni Scilitze, Giorgio Cedreno e Zonara. Queste però devono essere ritenute come un'unica testimonianza e non come tre, poichè Cedreno e Zonara non fanno altro che riprodurre l'affermazione di Scilitze. Abbiamo quindi una testimonianza isolata, alla quale possiamo contrapporre il silenzio di Leone Diaco, molto giustamente notato da Paparrigopulos (1).

Leone Diaco, contemporaneo di Niceforo Focas, ci tramanda un'accurata critica degli atti di questo. Storico fedele dell'imperatore, non tralascia di segnalarne anche tutti gli errori politici, nè si mostra ad esso affatto favorevole; cosa peraltro naturale, stante, in primo luogo, una certa gelosia per il sovrano, a causa del suo sentimento un po' troppo accentuato per la fatale imperatrice Teofanò, ed in secondo luogo, per l'influenza che egli dovette senz'altro subire della corrente politica contraria a Niceforo Focas, formatasi dopo la morte di questi, quando cioè Diaco scrisse le sue memorie. Egli non avrebbe dunque certamente taciuto completamente sul τεταρτηρόν, questione di massima importanza, i cui effetti pratici nel campo della finanza statale, non sarebbero passati sotto silenzio, ma si sarebbero ripercossi fortemente nella vita politica dell'Impero.

(1) PAPPARRIGOPULOS: *op. cit.*, vol. III, pag. 113.



Senza entrare pertanto nella discussione particolareggiata dell'argomento, possiamo, da un accurato esame anche del solo testo di Scilitze e Cedreno, notare che essi forse non intendono affermare che Niceforo avesse introdotto il τετρατηρόν, ma che solo avesse creato un facsimile di questa moneta di un valore inferiore alla prima, usando per le riscossioni il τετρατηρόν di maggior peso, e per le paghe quello di minor valore (1).

Concludendo questa nostra indagine, crediamo di poter senz'altro ritenere che il codice trovato da Nicole sia emanato da Leone VI il Saggio, e ciò, finchè almeno non vengano a nostra conoscenza altri documenti decisivi, capaci di dimostrarci il contrario.

§ 3. — Sul titolo dell'Editto

Anche nei riguardi del titolo dell'editto il nostro manoscritto non porta nessuna indicazione. Nicole vi pose il titolo « τὸ Ἐπαρχικὸν βιβλίον », che è stato generalmente accettato ed è divenuto il nome ufficiale di esso. Zachariae von Lingenthal ritiene invece che debba essergli attribuito il titolo τὸ Ἐπαρχικῶν βιβλίον (2), e Stöckle partecipa questa opinione (3).

(1) Per maggiori schiarimenti vedi NICOLE e ΠΑΡΑΒΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ, opere citate.

(2) ZACHARIAE: *Byzantinische Zeitschrift*, II, 1893, pag. 133.

(3) STÖCKLE: *op. cit.*, pag. 148.



Nicole si basa sull'indicazione data dal frammento del Tipucito, da noi citato, che attribuisce categoricamente i due paragrafi che riporta, all' 'Επαρχικὸν βιβλίον di Leone il Saggio (1). Egli osserva pure che il nome di ἐπαρχικά, posto da Armenopulos nel suo *Prontuarium*, e sul quale lo Zachariae fonda la sua asserzione, non si riferisce al codice di Leone VI, ma ad altre fonti ed osserva che tutti i paragrafi dell' 'Επαρχικὸν βιβλίον trascritti da Armenopulos portano nel titolo o in nota, nel miglior testo del Prontuario, la parola ἐπαρχικὸν (2).

Come noi notammo, il contenuto stesso dell'editto mostra l'autenticità di questo titolo; nè riteniamo necessario di ripetere qui le ragioni già riportate, che dimostrano la stretta relazione delle norme del nostro editto coll'ufficio del Prefetto della Città.

(1) NICOLE: *op. cit.*, pag. 9-10.

(2) *idem*, pag. 9, nota 2.



CAPITOLO III.

**AMMINISTRAZIONE
DELLE CORPORAZIONI**

SEZIONE I.

§ 1 - IL PREFETTO DELLA CITTA' E SUOI POTERI.

SEZIONE II.

**§ 2 - DIPENDENTI DEL PREFETTO. - GENERALITA'
E DIVISIONE.**

§ 3 - I SINGOLI IMPIEGATI.

§ 4 - I PRESIDENTI DELLE CORPORAZIONI.



CAPITOLO III.

AMMINISTRAZIONE DELLE CORPORAZIONI

SEZIONE I.

§ 1. — Il Prefetto della Città e i suoi poteri

Il *Prefetto della città* di Costantinopoli non è che una fedele imitazione del *Praefectus urbis* di Roma, magistratura che risale all'epoca repubblicana. Mentre però i poteri di quest'ultimo funzionario erano assai limitati, quelli del magistrato bizantino erano molto vari ed estesi. A ciò contribuiva anche il fatto che a Roma esistevano, accanto al Prefetto della Città, altre autorità parallele tra cui erano distribuite tutte quelle funzioni che a Costantinopoli si accentravano in un solo funzionario.

Vi era, ad esempio, il *Praefectus annonae*, il quale vigilava sui fornai e sui mercati, controllava i pesi e le misure e provvedeva acciocchè non venisse a mancare il pane alla città; il



Praefectus vigilum, al quale era affidata la vigilanza in ordine agli incendi ecc.; uffici tutti che a Costantinopoli, per il dominante spirito di forte centralizzazione, erano riuniti in una sola persona.

E' vero che anche nella nuova capitale era stato istituito il *Praefectus vigilum*, col nome di ἑπαρχὸς τῶν πυρῶν ma esso ebbe scarsa importanza e non lunga vita.

Non sappiamo precisamente quando nella nuova capitale fu istituita l'autorità del Prefetto della Città; nelle fonti si trova per la prima volta menzionato nell'anno 359 (1), più tardi nel Codice Teodosiano (2), in quello Giustiniano (3) ed in altri documenti posteriori. Poi le fonti tacciono dal VII fino al IX secolo, epoca del nostro editto, quando lo ritroviamo investito di amplissimi poteri. L'autorità prefettizia pertanto subì, nel corso dei secoli, varie oscillazioni a seconda delle condizioni dei tempi, e la vastità dei suoi poteri fu in vario modo determinata (4).

Data la sua autorità e l'importanza del suo ufficio, il Prefetto della Città doveva necessa-

(1) SCHILLER: *Geschichte der römischen Kaiserzeit*.

(2) *Codice Teodosiano*: I, 10, 4.

(3) *Codice di Giustiniano*: I, 28, 4.

(4) La *Notitia Dignitatum*, ad esempio, nel IV secolo pone il Prefetto della Città al quarto posto, più tardi invece gli assegna il diciottesimo posto, tra gli strategi dei temi.



riamente provenire da una classe elevata. Esso infatti apparteneva al primo grado tra i funzionari dello Stato ed aveva il titolo di *illustris*, (ἰλλούστριος), che da Giustiniano fu sostituito con quello di *gloriosus* o *gloriosissimus*, ἔνδοξος o ἔνδοξότατος (1).

La nomina del Prefetto veniva fatta con grande solennità alla presenza del Patriarca Ecumenico, dei più alti dignitari, dei vari *partiti* e dell'intero corpo giudiziario. Imponente era anche il corteo che seguiva acclamando calorosamente al novello *padre della città* (2).

Egli diventava, con la sua nomina, il più alto funzionario della capitale (3), assumeva il potere amministrativo e giudiziario e, come primo magistrato della città, diventava anche il Capo della polizia, come affermano l'*Εpanagoge* (4) ed il *Prochiron* (5).

Il suo potere varcava i confini della capitale e si estendeva ai porti, ai sobborghi fino a cento miglia fuori della città, ai cittadini ed agli stranieri (6).

(1) Come si vede per l'ultima volta anche nella *Notitia Dignitatum* nel 500.

(2) *Libro delle Cerimonie*, 526-528.

(3) Ofr. *Cod. Just.* I, 28, 3 ed anche il *Cod. Theod.* I, 6, 7: πασῶν τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀρχῶν, ἡ ἐπαρχότης προεχέτω τῆς πόλεως.

(4) *Εpanagoge*: IV, 6, 7.

(5) *Prochiron*: XXXVIII, 34.

(6) *Εpanagoge*: IV, 1 e 4.



Nella qualità di primo giudice della città, egli aveva il potere di giudicare qualsiasi crimine civile e penale, di infliggere qualunque pena, dalla semplice multa fino alle mutilazioni del corpo; s'interessava delle questioni di tutela (1), di matrimonio (2) e di moralità pubblica. Le sue decisioni erano definitive; contro di esse era ammesso solo il ricorso all'imperatore (3).

Come capo della polizia, il Prefetto provvedeva affinché l'ordine pubblico non fosse turbato. Sorvegliava gli spettacoli pubblici (4), le gare nell'Ippodromo, vigilava con grande attenzione ogni movimento equivoco ed ogni persona sospetta; da lui dipendevano le sorti della città durante le diverse sommosse nella capitale (5). Egli provvedeva alla nettezza della città ed alla decorazione delle vie, quando *Sua Serenità* usciva, ed al fastoso ornamento del palazzo (6) quando sovrani stranieri dovevano arrivare a Costantinopoli, affinché essi rimanessero colpiti dalla ricchezza e dalla magnificenza imperiale; l'imperatore doveva mo-

(1) *Epanagoge*, IV, 5.

(2) *Prochiron*, I, 13; IV, 24.

(3) *Epanagoge*, IV, 7.

(4) *idem* IV, 8.

(5) Basilici VI, 4, 2: ὁ τῆς πόλεως ἑπαρχὸς φροντίζει... καὶ τῆς εἰρήνης... καὶ ἔχει στρατιώτας ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ καὶ ἐπὶ τῷ ἀναφέρειν αὐτῷ τὰ πανταχοῦ κινούμενα.

(6) *Libro delle Cerimonie*, 101 e 160.



strarsi agli ammaliati sguardi dei visitatori con una certa apparenza di soprannaturale (1).

Il Prefetto era la voce stessa dell'imperatore; per mezzo di lui il Sovrano parlava al popolo ed a lui spettava la suprema difesa ed il supremo comando nella capitale, in assenza dell'Imperatore (2).

Tale accentrazione di potere illimitato nelle mani di un solo individuo era naturale, anzi indispensabile, date le continue sommosse interne ed i molteplici pericoli esterni ai quali era esposta, durante quei tempi, la capitale dell'Impero.

Delle sue funzioni però a noi interessa maggiormente quella riguardante le corporazioni; le quali, come più fonti chiaramente attestano si trovano sotto la sua diretta dipendenza (3). Il Prefetto della Città rappresentava anche il legame tra lo Stato e le singole corporazioni; ad esso spettava l'accettazione e l'espulsione dei soci, la nomina dei capi, la decisione sulla apertura di botteghe e di officine ed infine la risoluzione delle numerose vertenze che sorge-

(1) ADAMANTIU: *Storia Bizantina*, pag. 163.

(2) *Libro delle Cerimonie*, 953.

(3) Così i Basilici (VI, 4, 13): πάντα τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει σωματεῖα καὶ οἱ πολῖται καὶ ἀπὸ τοῦ δημοῦ παντὸς τῷ ἐπαρχῷ τῆς πόλεως ὑποκείσθωσαν; e la *Peira* (LI, 29): οἱ τῶν τεχνῶν τῷ ἐπαρχῷ ὑπόκεινται; e l'*Eloga Basilicorum* (II, 2): ὁ ἐπαρχὸς ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ πᾶσι τοῖς συστηματικοῖς καὶ ἰδιώτας τέχνην οἰανδήποτε μετερχομένους.



vano nel seno delle varie corporazioni e nelle loro relazioni reciproche. Egli regolava tutto il commercio e l'industria, prendeva provvedimenti circa l'esportazione e l'importazione delle merci, stabiliva i prezzi del mercato, il salario dei lavoratori, il guadagno netto dei commercianti (1).

Era dunque un potere di fondamentale importanza per la vita interna dello Stato; esso richiedeva anche cognizioni tecniche e specifiche competenze. Era naturale quindi che il Prefetto avesse bisogno di numeroso personale e di dipendenti specializzati, con singole attitudini, che potessero coadiuvarlo in ogni sua funzione giurisdizionale, amministrativa, di polizia.

SEZIONE II.

§ 2. — I dipendenti del Prefetto della Città. Generalità e divisione

L'elenco dei funzionari prefettizi ci viene offerto dalla *Notitia Dignitatum*, la quale ci fa conoscere che la προέλευσις del Prefetto si componeva dei seguenti impiegati: σύμπονος, λογοθέτης τοῦ πραιτωρίου, κριταὶ τῶν ρεγεῶνων, ἐπισκεπτηταί, πρωτοκαγκελλάριος, κεντυρίων, ἐπόπται, ἔξαρχοί,

(1) *Libro del Prefetto.*



γειτονιάρχαι, νομικοί, βουλῶται, προστάται, καγκελλάριοι, παραθαλασσίτης; ai quali bisogna aggiungere qualche altro funzionario, ricordato nel nostro manoscritto.

Questi dipendenti possono essere distinti in due grandi categorie: la prima comprende quelli nominati direttamente dal Prefetto al di fuori delle corporazioni; l'altra comprende quelli che vengono eletti nel seno delle corporazioni stesse, sempre peraltro con l'autorizzazione e l'approvazione del Prefetto. Appartengono a quest'ultima categoria gli ἔξαρχοι ed i προστάται, mentre la prima comprende tutti gli altri funzionari.

§ 3. — Gli impiegati del Prefetto

Σύμπος. - Nei riguardi di questo funzionario, che è il primo menzionato dalla *Notitia Dignitatum*, furono sollevate molte controversie, e molto si discusse anche della sua relazione con gli impiegati omonimi ricordati dal Libro del Prefetto. Infatti in quest'ultimo si incontrano funzionari con la stessa denominazione, che tuttavia non possono essere identificati, sia per le loro attribuzioni, sia per il loro grado, con il σύμπος della *Notitia Dignitatum*. S'incontra invece nel nostro codice un altro funzionario, il λεγατάριος, il quale, pur avendo diversa denominazione, appartiene allo stesso



grado e possiede le stesse attribuzioni del σύμπος della Notitia Dignitatum, così che si può sostenere l'identità delle cariche, nè crediamo che su tale punto debbano esistere incertezze.

Anche Nicole identifica questi due funzionari, mentre Vogt e Stöckle si mostrano incerti sulla questione (1).

Il σύμπος della Notitia Dignitatum, ossia il λεγατάριος del nostro codice, apparteneva ad alto rango, superiore a quello di tutti gli altri dipendenti del Prefetto; la sua nomina era fatta dall'imperatore stesso con un cerimoniale speciale; nelle varie manifestazioni ufficiali si trovava a fianco del Prefetto e lo sostituiva in caso di assenza o di malattia.

Ad esso era in particolar modo affidata la vigilanza su tutti i commercianti stranieri, di cui teneva aggiornato un registro con l'elenco dei loro nomi e delle loro merci; stabiliva la durata della loro permanenza nella città, sorvegliava gli affari che essi dovevano trattare, e stabiliva speciali disposizioni a cui dovevano conformarsi. Esso registrava tutte le merci importate ed esportate, in modo che, in ogni momento, egli poteva avere presente lo stato del commercio; controllava accuratamente anche la lavorazione e la vendita di queste merci e ne stabiliva il prezzo. Di ogni cosa egli rife-

(1) VOGT: *op. cit.*, pag. 141-142. — STÖCKLE: *op. cit.*, pag. 91.



riva al Prefetto scrupolosamente e lo teneva informato di ogni sua azione.

I σύμπονοι del nostro editto, invece, sono nominati dal Prefetto ed hanno attribuzioni limitate all'ambito della corporazione di cui fanno parte; non possono perciò appartenere ad un rango così elevato come il σύμνονος della Notitia Dignitatum. Possiamo quindi ritenere che quest'ultimo fosse una specie di capo, dal quale dipendevano quelli delle singole corporazioni, cosa facile ad ammettersi, se si pensa alla molteplicità delle attribuzioni di questo funzionario, il quale certamente non poteva occuparsi in modo particolare di ogni corporazione.

Λογοθέτης τοῦ πραιτωρίου. - Esso, insieme col σύμνονος, costituiva il consiglio del Prefetto; la sua competenza riguardava principalmente la polizia e l'ordine pubblico della capitale.

Κριταὶ τῶν δεγεῶνων. - Questi funzionari avevano la loro sede nei quattordici quartieri di Costantinopoli ed erano incaricati della risoluzione delle controversie che nascevano nei singoli quartieri posti sotto la loro giurisdizione; e, forse, soprintendevano anche alla polizia di dei medesimi.

Una categoria speciale di funzionari, incaricati in particolar modo del controllo, era formata dagli ἐπισκεπτηταί, ἐπόπται, βουλλοταί, μιτωταί;



questi ultimi non ricordati però nella Notitia Dignitatum.

Ἐπισκεπτηταί. - Sembra che a questi funzionari fosse affidata la direzione anche sugli altri ispettori, dei quali dirigevano le indagini e raccoglievano i risultati. Essi però avevano anche una propria funzione, che, secondo Reiske, consisteva nel *ponderare panes et mensurare vinum*.

Gli Ἐπόπται erano incaricati del controllo dei libri dei conti tenuto dai commercianti ed in particolar modo dai σαλδαμάριοι (1).

Βουλλωταί. - La funzione di questi impiegati consisteva principalmente nel verificare l'esattezza dei pesi e delle misure usate dai vari commercianti, su cui apponevano poi la così detta *bulla*; questa spesso veniva anche imposta sulle stesse mercanzie per specificarne la qualità.

I βουλλωταί avevano perciò piena facoltà di entrare in qualsiasi giorno ed ora nei negozi per procedere alla verifica dell'esattezza dei pesi e misure e per accertarsi se queste portassero la *bulla*. Ai contravventori erano imposte pene severissime.

Nel Libro del Prefetto questi impiegati si trovano più spesso menzionati in relazione ai tessitori di seta, poichè il monopolio di questa

(1) *L. d. P.*: cap. XIII, § 5.



merce da parte dello Stato, rendeva necessario un più severo controllo.

Accanto a questi, troviamo i *μυωταί*, i quali esaminavano la qualità, la tessitura ed anche il colore delle stoffe, e verificavano se le prescrizioni severe e minuziose della legge per i tessuti di seta, fossero state osservate. Terminata l'opera di questi, le merci e le stoffe passavano al controllo dei *βουλλωταί* per l'applicazione della *bulła*.

Πρωτοκαγκελλάριοι e *Καγκελλάριοι*. Una amministrazione di così grande importanza ed estensione, come era quella del Prefetto, richiedeva naturalmente un grande numero di funzionari incaricati di preparare i numerosi documenti, che dovevano essere emanati dalla Cancelleria prefettizia. Come la *Notitia Dignitatum* ci trasmette, e come è anche facile immaginare, l'ufficio di questa cancelleria era ben ordinato. I numerosi scrivani erano divisi in sezioni, diretti da cancellieri e protocancellieri, incaricati tutti della redazione degli atti, documenti e scritture simili.

Κεντυρίων. - Abbiamo visto che al Prefetto era affidato anche il mantenimento dell'ordine nella città, e che anzi a lui ricorreva l'imperatore per sedare le ribellioni e le sommosse, non rare in quell'epoca a Costantinopoli. Era naturale che il Prefetto avesse perciò un corpo di truppe alla sua diretta dipendenza e



della cui fedeltà potesse essere sempre sicuro. Anche l'Epanagoge ci ha tramandato questa notizia. Ora, è molto probabile che il capo di questo corpo portasse il titolo di centurione e non fosse altro che il *κεντυρίων* di cui parla la *Notitia Dignitatum*.

Γειτονιαρχαι. - Nulla di certo e di preciso ci è pervenuto relativamente a questi funzionari; molto probabilmente però, come si rileva anche dal loro nome, questi funzionari erano incaricati della sorveglianza dei dintorni e sobborghi di Costantinopoli, su cui, come vedemmo, si estendeva l'autorità prefettizia.

Παραθαλασσίτης. - Oltre che alla sorveglianza dell'interno e dei dintorni della capitale, si doveva pur provvedere alla sorveglianza dei suoi porti. Questa era affidata al *παραθαλασσίτης*, il quale, in alcune circostanze, giudicava sulle controversie dei *πλέοντες τήν θάλασσαν*, secondo l'espressione della *Peira*. La sua residenza doveva essere nei porti o in punti costieri importanti.

Νομικοί. - Non ben definita è la funzione dei *νομικοί* della *Notitia Dignitatum*; nè possiamo con certezza identificarli con gli impiegati omonimi del Libro del Prefetto. Nicole si mostra propenso a tale identificazione; mentre Vogt sostiene che potrebbero essere dirigenti di una sezione speciale, quella cioè che si occupava di



tutti gli affari di diritto civile, dei quali erano incaricati i notarî e gli avvocati (1).

§ 4. — I presidenti delle corporazioni

Esaminati gli impiegati che formavano, con il Prefetto, gli organi statali predisposti al regolamento ed alla sorveglianza delle corporazioni, ci occuperemo ora dei funzionari addetti all'amministrazione interna ed alla direzione delle corporazioni stesse.

Alla direzione delle varie corporazioni erano posti dei capi speciali, che nella *Notitia Dignitatum* vengono indicati coi nomi di *προστάται* e di *ἑξαρχοι*. L'istituzione dei primi, che nell'editto di Leone s'incontrano anche con la denominazione di *προεστῶτες* e *προστάται* risaliva ad un'epoca remota; l'istituzione dei secondi invece era più recente. Alla direzione della corporazione dei notari, finalmente troviamo un capo col nome speciale di *πριμικήριος*.

Nella *Notitia Dignitatum*, il cui ordine sistematico di trattazione è fondato secondo l'ordine gerarchico dei funzionari, procedendo dai gradi più alti ai più bassi, troviamo gli *ἑξαρχοι* a quattro gradi sopra i *προστάται*.

(1) Di questi funzionari avremo l'occasione di occuparci anche più tardi parlando dei notari.



Noi tratteremo insieme di questi funzionari, poichè, sebbene ci si presentino sotto diverso nome, non hanno però tra loro grandi differenze. Queste si risolvono quasi esclusivamente nella diversità di grado o di titolo, e dipendevano dall'importanza qualitativa o numerica delle varie corporazioni.

Sebbene non sia sempre stabilito nell'editto il numero dei presidenti di ogni corporazione, pure possiamo ritenere che anch'esso doveva dipendere generalmente dall'importanza della corporazione, dalla sua funzione e dalla quantità dei soci. Ricontriamo infatti un solo presidente nelle corporazioni dei ταβουλάριοι, ἀργυροπράται, πρανδιοπράται, σαπωνοπράται, λωροτόμοι, βόθροι (1). Hanno invece due o più presidenti le corporazioni dei μεταξοπράται, χοιρέμποροι, ιχθυοπώλαι, κάπηλοι (2).

Questa pluralità di presidenti nelle corporazioni che si occupavano dei viveri e dell'industria della seta, si spiega facilmente considerando la grande importanza che l'Impero bizantino dava alla lavorazione della seta, che rappresentava una delle sue entrate più considerevoli. Stante poi la numerosa popolazione di Costantinopoli, è facile comprendere che le corporazioni, le quali provvedevano a fornire i vi-

(1) *L. d. P.*: cap. I, II, V, XII, XIV, XXI.

(2) *idem*, cap. VI, XVI, XVII, XIX.



veri alla città, oltre ad avere una somma importanza, dovevano essere costituite anche da un grande numero di soci, sì che per la loro direzione doveva essere insufficiente un presidente solo. Infatti per la corporazione dei venditori di pesci era stabilito che doveva esservi un presidente per ogni *camara*, e molto probabilmente delle disposizioni simili dovevano esistere anche per le altre corporazioni che procuravano alla capitale i viveri ed altri generi di grande necessità.

Nel nostro editto esiste peraltro una serie di corporazioni, per le quali non si fa menzione alcuna dei loro presidenti (1). E' impossibile tuttavia che in esse mancassero dei capi, poichè la necessità di questo organo derivava dalla stessa struttura delle corporazioni; infatti le relazioni esistenti tra lo Stato e le corporazioni stesse non potevano essere regolate che mediante un organo unitario, avente autorità e competenza superiore a quella dei singoli soci.

Dei presidenti dunque dovevano esistere anche in queste corporazioni ed il silenzio dell'editto è certo dovuto alla mancanza di norme speciali per essi. Quest'esistenza pertanto si rileva anche da una fonte autentica e cioè dal Libro delle Cerimonie di Costantino Porfirogenito: τὰ συστήματα καὶ οἱ ἴδιοι ἄρχοντες (2).

(1) *L. d. P.*: cap. III, IV, VII, VII, IX, X, XIII, XV, XVIII.

(2) *Libro delle Cerimonie*: II, 15.



Elezione e funzioni dei presidenti. — Per quanto il Libro del Prefetto nei riguardi dell'elezione dei presidenti dia notizia solo relativamente ad alcune corporazioni, sembra che la procedura fosse presso a poco uguale per tutte. I presidenti erano generalmente scelti dal Prefetto, il quale talora procedeva direttamente alla nomina *ex officio*; tal'altra invece egli si limitava a confermare la designazione fatta dai soci stessi. Questo intervento del rappresentante dello Stato nella nomina dei presidenti era naturale, dato che le corporazioni si trovavano sotto le dipendenze dirette dello Stato stesso.

Così era espressamente stabilito che: « οἱ πρανδιοπρᾶται ὑφ' ἐνὶ συντελείσθωσαν ἐξάρχῳ παρὰ τοῦ ἐπάρχου προχειριζομένου », per i λωροτόμοι: « ὁ δὲ προστατεύων τούτων προχειρίζεσθῳ παρ' αὐτοῦ » (cioè dal Prefetto), e per i μαλακατάριοι: « αὐτοὶ δὲ ἐχέτωσαν τὸν αὐτὸν προστατήν, ἐπαρχικῇ βουλῇ προχειριζόμενον » (1).

Una procedura speciale era stabilita per la nomina del primicerio dei tabullari, il quale era considerato quale decano del corpo dei notari. La successione alla carica di primicerio, rimasta vacante, spettava di diritto al più anziano dei notari. La sua elezione però era condizionata all'approvazione degli altri soci,

(1) *L. d. P.*: cap. V; cap. XIV, §§ 1, 2.



dai quali doveva essere riconosciuta la integrità del neo-eletto. Dopo tale approvazione egli riceveva la nomina ufficiale dal Prefetto. Se il giudizio dei soci era sfavorevole, allora succedeva nella candidatura il secondo in ordine di anzianità. Anche in caso di malattia, vecchiaia od infermità, il più anziano dei soci sostituiva il primicerio nelle sue funzioni (1).

Come si vede qui, invece di elezione vera e propria, si trattava piuttosto di successione automatica per anzianità, perchè questa era il titolo decisivo, mentre l'elezione si limitava ad accertare l'esistenza di certi requisiti pregiudiziali.

Le funzioni dei presidenti erano molteplici; alcune di esse erano comuni per tutte le corporazioni, altre invece variavano secondo la natura del commercio od industria.

Generalmente erano affidati ai presidenti il regolamento delle relazioni tra lo Stato e le singole corporazioni e l'incarico di far rispettare le disposizioni di legge prescritte per esse. I presidenti inoltre denunziavano al Prefetto le colpe più gravi dei soci e punivano le trasgressioni più leggere; riferivano per primi nelle discussioni circa l'ammissione dei soci; denunciavano al Prefetto, od al suo rappresentante, le merci straniere che venivano comperate dalle singole corporazioni, ecc.

(1) *L. d. P.*: cap. I, § 21.



Esistevano però anche delle funzioni speciali, che variavano con il carattere e i bisogni delle singole corporazioni.

Così al primicerio era affidato l'incarico di esaminare la capacità e l'onestà dei candidati alla corporazione dei notari, che generalmente dovevano essere garantite anche da altri soci; il primicerio stesso partecipava poi ufficialmente alla cerimonia religiosa, che veniva fatta per la nomina del nuovo notaro (1).

Egli doveva pure dare il suo consenso perchè un notaro potesse assumere al suo servizio un impiegato; e sembra che egli avesse anche una certa sorveglianza sui futuri νομικοί e notari (2).

Al προεστώς degli orefici incombeva la sorveglianza delle merci di oro e di argento acquistate dagli associati, per verificare se tra questi vi fossero oggetti rubati (3).

Per i σαπωνοποιῶν era necessario il consenso del προστάτης, oltre quello del prefetto, per l'ammissione di nuovi soci nella loro corporazione (4).

I προστάται dei χοιρέμποροι, ιχθυοποιῶν e κάπηλοι, dovevano riferire al prefetto la quantità delle

(1) « ...αὐτοῦ δὲ τοῦ προμηκηρίου θυμιατηρίου κατέχοντος καὶ πρὸς αὐτόν τὴν εὐωδίαν ἐκπέμποντος... » (Cap. I, § 3).

(2) Infatti al cap. I, § 16, dove si parla della Scuola di Diritto troviamo: « εἰ δὲ ἀμελούμενον οἱ γονεῖς ἀναλάβωνται, εἰδήσει τοῦ προμηκηρίου γινέσθω ».

(3) *L. d. P.*: cap. II, § 6.

(4) *idem*: cap. XII, § 1.



merci importate nella città dalle singole corporazioni, affinchè esso potesse stabilirne il prezzo di vendita, che quelli, a loro volta, comunicavano ai soci (1). Essi dovevano provvedere inoltre affinchè la vendita delle merci avvenisse nei luoghi stabiliti per le relative corporazioni, direttamente e non per mezzo di intermediari (2).

Il προστατεύων dei βόθροι infine sorvegliava sull'ordine e sulla pulizia dei mercati e sul mantenimento dell'ippodromo.

(1) *L. d. P.* cap. XVI, § 3; XVII, § 4; XIX, § 1.

(2) Di queste disposizioni ci occuperemo più tardi.



CAPITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
DELLE CORPORAZIONI

- § 1 - AMMISSIONE DEI SOCI.
- § 2 - NUMERO DEI SOCI. - USCITA ED ESPULSIONE DEI SOCI.
- § 3 - DIPENDENTI ED AIUTANTI DEI SOCI.
- § 4 - OFFICINE E BOTTEGHE.



CAPITOLO IV.

ORGANIZZAZIONE DELLE CORPORAZIONI IN COSTANTINOPOLI

§ 1. — Ammissione dei soci alle corporazioni

Considerate le funzioni dei vari presidenti preposti all'amministrazione delle corporazioni, passiamo ad esaminare anche l'organizzazione interna di esse, soffermandoci innanzi tutto sulle disposizioni riguardanti i soci.

Per alcune corporazioni esistono in proposito notizie ampie e precise, per altre invece queste sono molto scarse e per altre infine mancano del tutto. Dalle notizie pervenuteci e da indizii indiretti pertanto, si può ritenere che i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci fossero quasi uguali per tutte le corporazioni, con piccole varianti dipendenti dall'importanza e dalle funzioni delle corporazioni stesse (1).

(1) I termini usati per indicare l'ammissione dei nuovi membri alle corporazioni sono diversi, senza peraltro che tale di-



I requisiti principali richiesti per l'ammissione di un socio in una corporazione erano:

1) Non appartenere contemporaneamente ad altra corporazione.

2) Il possedere alcune qualità specifiche, varianti secondo le diverse corporazioni.

3) L'integrità e la capacità dell'aspirante.

4) Il consenso degli altri soci e del presidente e la ratifica del Prefetto.

5) Il pagamento di una tassa d'entrata.

Esaminiamo particolarmente ognuna di queste condizioni.

1) *Divieto di appartenere a più corporazioni.*

— Nessun socio poteva essere iscritto contemporaneamente a più d'una corporazione e quindi all'atto di ammissione ognuno doveva dimostrare di non appartenere anche ad altra. Dalla lettura dell'editto si rileva quanto fossero rigide le disposizioni relative a tale divieto e quanto energica la politica di repressione della tendenza di esercitare contemporaneamente più commerci; tendenza che sembra dovesse essere molto frequente tra i commercianti e gli industriali bizantini.

Vigevano per i trasgressori severe sanzioni penali.

versità importi alcuna distinzione di rango od importanza. Così nei capitoli VI, § 5 e VIII, § 13 il termine usato è καταλέγεσθαι, al cap. VI, § 6 κατατάσσεσθαι, al cap. VII, § 3 ἐντάττεσθαι e κατάγεσθαι, al cap. XII, § 3 εἰσδέχεσθαι.



In quasi tutti i capitoli viene ripetuto questo divieto, e generalmente viene anche specificato e delineato il cerchio d'affari delle singole corporazioni. E' stabilito ad esempio che gli ἀργυροπρᾶται devono occuparsi soltanto di oro, argento e pietre preziose, e non pure di rame, stoffe ed altri generi, che costituivano materia di commercio di altre corporazioni (1); ai πρᾶνδιοπρᾶται viene proibito di esercitare il commercio di altri negozianti ed è stabilito che essi devono negoziare solo ἐσθήματα provenienti dalla Siria e χαρέρια provenienti dalla Seleucia o da altri paesi (2).

Vengono pure espressamente enumerate le merci, che entrano nella competenza dei μυροψοὶ (3); ai σαλδαμάριοι è proibito trattare in qualunque modo le merci di altri commercianti, e viene loro data una lista delle merci di cui devono occuparsi (4); ai λωροτόμοι è proibito di appartenere alla stessa corporazione dei μαλακατάριοι (5); ai μακελλάριοι è proibito χοίρους ἐξοειῖσθαι ed è loro permesso di negoziare soltanto con θρέμματα (6).

Molto a lungo ci porterebbe l'esame particolare di tutte le corporazioni; del resto avre-

(1) *L. d. P.*: cap. II, § 1.

(2) *idem*: cap. V, § 1.

(3) *idem*: cap. X, § 1.

(4) *idem*: cap. XIII, § 1.

(5) *idem*: cap. XIV, § 2.

(6) *idem*: cap. XV, § 1.



mo occasione di occuparcene di nuovo quando esamineremo separatamente e particolarmente ognuna di esse (1).

Questa disposizione proibitiva facilitava anzitutto il severo e minuzioso controllo esercitato dai funzionari del Prefetto. Infatti, essendo in tal modo concentrato ogni specie di commercio e di industria nelle mani di una sola corporazione, il controllo e la vigilanza potevano attuarsi in modo più facile e più efficace, con l'effetto di prevenire anche ogni sorta di soprusi e d'inganni, come vedremo appresso. Tenendo poi le corporazioni ben distinte e separate, si mirava anche ad impedire la interferenza d'interessi e la loro unione intrinseca che potevano costituire un pericolo per l'ordine pubblico e per lo Stato stesso.

Questa proibizione aveva pertanto anche un fine di molto più alta importanza economica. Essa mirava soprattutto alla specializzazione, che porta alla perfezione del lavoro e del commercio. Veniva così messo in pratica il principio tanto esaltato della divisione del lavoro, che è la base della grande industria moderna. E' inutile trattenersi su questo principio. Troppo se ne è ormai discusso e troppo noti ne sono i vantaggi per soffermarci ancora ad illustrarli.

(1) Vedi anche capitoli IV, § 7; VI, § 1; XI, § 2.



2) *Qualità dei soci.* — Nel Libro del Prefetto nulla è detto circa l'ammissione degli stranieri nelle corporazioni, nè peraltro è compreso espressamente tra i requisiti d'ammissione quello della nazionalità.

Dato però il carattere giustamente sospettoso dello Stato bizantino, è da ritenersi che fosse escluso dalle corporazioni ogni elemento straniero. Ciò viene confermato tanto dalla particolare, severa sorveglianza esercitata su tutti gli stranieri, quanto dal tempo di soggiorno, relativamente breve, che veniva loro accordato per il disbrigo dei loro affari.

Avremo anche in seguito occasione di notare come fosse proibito generalmente, ed in particolar modo per alcune corporazioni, la diretta comunicazione con l'estero e come fosse severamente vietato di vendere agli stranieri i servi addetti alla lavorazione della seta, perchè questi non insegnassero all'estero il loro mestiere; sarebbe quindi strano, che lo Stato bizantino lasciasse l'elemento straniero introdursi e partecipare alle corporazioni stesse.

Una conferma sicura, per quanto indiretta, si rileva nel capitolo sui *πανδιπρατα* (1). Viene infatti qui stabilito che questi commercianti possono acquistare le merci provenienti dalla Sira unitamente ai sirii, che abitano a Costan-

(1) *L. d. P.*: cap. V, § 2.



tinopoli da almeno dieci anni, ma non si parla affatto di iscrizione di questi ultimi nelle corporazioni. Se quindi a questi stranieri, che, in un certo modo e per varie considerazioni, si trovavano in condizione privilegiata rispetto agli altri, non era accordata la partecipazione alle corporazioni, a maggior ragione dovevano esserne esclusi gli altri stranieri, che, come sappiamo, destavano tanto sospetto alla polizia bizantina.

Questa esclusione dei forestieri può facilmente essere spiegata anche per lo spirito nazionalistico delle corporazioni stesse in generale ed in particolar modo di quelle che esercitavano le industrie ed il commercio delle merci di monopolio.

In quanto alla condizione civile dei membri delle corporazioni, l'editto di solito non parla che di gente libera; in alcune di esse però vengono ammessi anche i servi; ai quali talora viene pure dato il permesso di aprire un'officina, peraltro sotto la mallevadoria di un libero (1).

3) *Prova dell'integrità e capacità degli aspiranti.* — Prima di accettare un nuovo socio, la corporazione doveva anzitutto rendersi certa

(1) Così nel cap. IV § 2 troviamo espressamente detto che i βεστιοπράται possono essere tanto servi come liberi, mentre nei capitoli II § 10 e VIII § 13, viene stabilito che gli schiavi, che vogliono aprire officine di argenteria o di seta devono avere la mallevadoria del loro padrone.



della sua capacità e della sua integrità morale, le quali venivano accertate con prove dirette o con testimonianze. La severità e la procedura di queste pratiche non erano sempre uguali per tutte le corporazioni, ma variavano secondo la loro importanza.

I maggiori requisiti ed una lunga procedura si richiedevano per i notari, poichè, essendone definito il numero, molto più severa e più difficile ne era l'ammissione, alla quale non si procedeva che solo quando un posto si rendeva vacante per la morte o per l'espulsione di un socio.

Il Libro del Prefetto ci dà sufficienti notizie in proposito.

Per essere ammesso alla corporazione, il notaro doveva dimostrare davanti al primicerio e agli altri notari di avere anzitutto prudenza, onestà, illibatezza, eloquenza, e bello stile; qualità che dovevano essere garantite da soci appartenenti alla corporazione stessa, i quali poi, restavano responsabili in caso di deficienza di tali requisiti. Il candidato inoltre doveva sapere a memoria i quaranta titoli del Manuale delle leggi, conoscere i sessanta libri dei Basilici, ed avere la cultura necessaria per l'esercizio della professione.

Se il candidato era stimato abile e degno di essere ammesso, allora si presentava, con il primicerio e tutti gli appartenenti alla corporazione dei notari, dinanzi al Prefetto della Città



ἐφεστρίδα ἠμφισμένον. Questi giuravano in nome di Dio e dei Re, che non avevano accettato il nuovo socio per amicizia o parentela, ma perchè egli era onesto, sapiente, prudente e capace.

L'ufficiale civile procedeva allora alla nomina ufficiale del nuovo notaro ἐν τῷ ἐπαρχικῷ σεκρέτῳ, e così il nuovo socio entrava a far parte della corporazione. Seguiva poi una cerimonia in chiesa (1), dopo la quale il notaro si recava nel suo distretto, ove aveva luogo un festeggiamento, a cui partecipavano gli altri colleghi.

Generalmente anche nelle altre corporazioni si richiedeva agli aspiranti di fornire le prove dello loro capacità professionale, che doveva essere attestata da un certo numero di soci effettivi. Insomma si procedeva non diversamente di quel che oggi si usa per l'ammissione di un socio in una società, circolo o partito.

Gli attestanti dovevano generalmente essere in numero di cinque.

Per quattro corporazioni poi, è stabilito, solo in modo generico, che l'aspirante debba presentarsi al Prefetto e dare prova della sua capa-

(1) Il rito di questa cerimonia ci viene lungamente descritto nel *Libro del Prefetto* cap. I, § 3.

(2) Per gli orefici (cap. II § 10) era stabilito espressamente che il nuovo candidato doveva essere presentato da cinque persone. Un simile disposizione è data anche per i βεστιοπράται (cap. IV § 5). Il cap. VI § 6 sui μεταξοπράται si limita a prescrivere la testimonianza di alcuni mallevadori, senza stabilirne però il loro numero; ugualmente viene ordinato nel cap. III § 1 per i τραπεζίται.



cià ed integrità morale (1). Nonostante che in questi casi non si dica espressamente in che cosa questa prova consista, sembra che anche qui essa fosse costituita da testimonianze di persone di stima, il numero delle quali poteva variare.

Esiste infine una serie di corporazioni per le quali non troviamo nessuna indicazione relativa all'ammissione di nuovi soci. Sembra però che anche in queste ultime corporazioni si procedesse in modo simile; e se il Libro del Prefetto tace in proposito, è perchè deve aver ritenuto superfluo ripetere una formalità che era ormai largamente in uso.

Infine, per l'ammissione dei servi alle corporazioni era necessaria solo la mallevatoria del loro padrone, che rimaneva responsabile dei loro atti.

4) *Ratifica dell'ammissione dei soci.* — Da quanto abbiamo sopra esposto per l'ammissione dei soci risulta già che per questa era generalmente richiesto il consenso del Prefetto e del presidente della corporazione. Oltre che per i notari, di cui ci siamo già occupati, incontriamo tale disposizione ricordata espressamente an-

(1) Queste quattro corporazioni erano: Τραπεζίται (cap. III § 1), καταρτάριοι (cap. VII § 3), σαλωνοπράται (cap. XII § 2) χοιρέμποροι (Cap. XVI §1).



che per altre corporazioni. Il consenso del Prefetto si manifestava, a seconda delle varie corporazioni, con un cerimoniale diverso. Alcune volte era necessario che il candidato si presentasse personalmente dinanzi ad esso (1); altre volte, invece, il Prefetto dava il suo consenso limitandosi solo al rapporto e notizie offertegli dal presidente, oppure da un determinato numero di persone di stima o di soci appartenenti alla corporazione, alla quale il candidato aspirava a iscriversi (2).

5) *Pagamento di una tassa d'entrata.* — I nuovi eletti, al momento della loro ammissione nella corporazione, dovevano pagare una certa tassa. La somma ed il modo di pagamento di questa variavano nelle diverse corporazioni, come variava pure il luogo di pagamento, dovendo tale tassa essere versata, alcune volte nella cassa della corporazione, altre in quella comune dei soci o in quella del presidente e, qualche volta, nella cassa dello Stato.

Anche relativamente a ciò, il nostro editto ci dà delle notizie precise per alcune corporazioni; per altre accenna solo al pagamento senza

(1) ...πρότερον ἐμφανιζέσθω τῷ ἐπάρχῳ, cap. VII, § 3; XII, § 2.

(2) *L. d. P.* cap. II, § 11: μὴ δὲ ἄνευ εἰδήσεως τοῦ ἐπαρχοῦ χρυσοχόον προβάλλεσθαι; cap. IV, § 5 e 6: μαρτυρεῖσθω πρότερον ἐν τῷ ἐπάρχῳ παρὰ πέντε προσώπων τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης τοῦ εἶναι ἄξιον... Cfr. anche cap. III, § 1 e cap. VI, § 6.



ulteriore specificazione; per altre infine manca di ogni notizia.

Per i notari è detto che alla loro ammissione devono pagare tre nomismata (1) al primicerio, un nomisma agli altri notari e sei ὑπὲρ τροπέζης, la quale forse doveva essere la cassa della corporazione (2). Nello stesso capitolo dei notari (3) è stabilito che dopo la loro ammissione alla corporazione, i νομικοὶ devono pagare al primicerio due nomismata ed alla corporazione quattro, mentre i διδάσκαλοι devono pagare al primicerio un solo nomisma ed alla corporazione due.

Per i σαπωνοπρᾶται è pure stabilito che alla loro entrata nella corporazione devono pagare al fisco sei nomismata ed altri sei «...ἐν τῷ βασιλικῷ βεστιάριῳ». Da ciò si può arguire che essi avessero più stretti rapporti con lo Stato che non le altre corporazioni.

All'infuori di questi due casi, sembra che generalmente il versamento della tassa fosse fatto alla cassa della corporazione, e che le corporazioni stesse ne stabilissero l'ammontare. Infatti

(1) Sul valore del nomisma vedi appresso.

(2) *L. d. P.* cap. I § 14. Questa somma di trentadue nomismata potrebbe sembrare molto alta, ma se pensiamo all'importanza degli affari trattati dai notari, al loro ristretto numero in confronto alla considerevole popolazione di Costantinopoli, e quindi al loro guadagno, riconosceremo che questo pagamento non doveva riuscire loro troppo pesante.

(3) *L. d. P.* cap. I, § 13.



se fosse stata una tassa imposta dallo Stato, certamente sarebbe stata stabilita per tutte le corporazioni; mentre essendo essa non solo variabile, ma addirittura, forse, talvolta inesistente, si deve convenire sul carattere tutto privato ed interno di essa.

Le corporazioni per le quali il nostro editto ricorda espressamente il pagamento della tassa di ammissione alla cassa delle corporazioni sono: i θεσσιοπρᾶται, che dovevano pagare sei nomismata, i μεταξοπρᾶται due nomismata, i κατατάριοι ed i σηρικᾶριοι, che dovevano pagarne tre (1).

Queste quattro corporazioni sono appunto quelle a cui lo Stato bizantino dava, come abbiamo notato altrove, una grande importanza, ed i soci delle quali erano per lo più capitalisti; le corporazioni invece di generi alimentari sembra che evitassero di aggravare i loro soci con la tassa di ammissione.

A tale opinione si mostrò favorevole Stöckle, mentre Hartmann sostenne che l'obbligo della tassa di ammissione esistesse regolarmente per tutte le corporazioni, sebbene ne variasse la misura.

Il completo silenzio dell'editto, anche in quei punti ove si sarebbe prestata l'occasione di far parola di questa tassa, ci fa dubitare dell'as-

(1) *L. d. P.* cap. IV, § 5; VI, § 6; VII, § 3; VIII, § 13.



serzione dell'Hartmann. Per esempio, quando stabilisce la procedura per l'ammissione dei nuovi membri nella corporazione dei χοιρέμποροι, il codice non fa parola della tassa di ammissione (1).

§ 2. — Numero dei soci ;
uscita ed espulsione dalle corporazioni

I) Non sappiamo se fosse determinato il numero dei soci per le varie corporazioni. Solo per i notari il Libro del Prefetto stabilisce espressamente che essi dovevano essere ventiquattro. In caso che il Prefetto accettasse un notaro in più del numero stabilito, decadeva « τῆς ζώνης αὐτοῦ καὶ τῆς ἀξίας ».

Nulla conosciamo di simile nei riguardi delle altre corporazioni. Sappiamo solo con certezza che il Prefetto teneva una lista con il numero progressivo ed il nome dei soci di ogni corporazione, come per alcune espressamente è detto nel nostro editto (2).

Altre volte l'esistenza di tale lista ci è dimostrata indirettamente, dato che in alcune corporazioni, dopo aver parlato dell'ammissione dei

(1) *L. d. P.* cap. XVI, § 1.

(2) Così nel capitolo VII § 2, sui μεταξάριοι e più chiaramente nel cap. XXI, 7, sui βόθροι, è stabilito che il prefetto tiene la loro lista.



soci, viene aggiunto: καταριθμεῖσθαι. Se di questa disposizione l'editto non si occupa in modo espresso e particolare, ciò è dovuto al fatto che la regolare tenuta e conservazione della lista non competeva direttamente alle corporazioni, sibbene agli impiegati del Prefetto. Questa lista serviva al Prefetto anche per il controllo su l'osservanza del divieto imposto ai soci di non appartenere contemporaneamente a più corporazioni.

II) Oltre il caso di dimissione volontaria, il socio usciva dalla corporazione in seguito ad espulsione inflittagli per trasgressione a determinate disposizioni (1). Generalmente questa veniva accompagnata anche da altre punizioni, quasi sempre dalla rasatura e dalla fustigazione (2). Altre volte all'espulso per gravi motivi veniva tagliata la mano (3). Solo in due casi troviamo l'espulsione non accompagnata da altra punizione (4).

(1) Per l'espulsione dei soci sono adoperati diversi termini come: « ἐκδιώκεσθαι τοῦ καταλόγου, ἀποπαύεσθαι τοῦ συστήματος (τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἐπιχειρήσεως, τῆς πραγματείας), παύεσθαι τῆς ἐργασίας, ἀφίστασθαι τῆς τέχνης, κωλύεσθαι περί τήν τέχνην, ἐκπίπτειν τῆς πραγματείας, ἐξωνεῖσθαι τῆς ἐπιστήμης, ἀποπαύεσθαι »; espressioni tutte queste che, come è evidente, non hanno alcuna differenza sostanziale.

(2) « τυπτόμενοι καὶ κουρεύομενοι ἐκδιωκέσθωσαν τοῦ συστήματος ». Così nei capitoli V, 1; II, 12; VII, 6; VIII, 8; IX, 6; XII, 5; XIV, 2; XVI, 2; XVII, 4; XIX, 4.

(3) *L. d. P.* cap. II, 5; VIII, 4 e 7.

(4) *idem*: cap. VI, 2; XII, 2.



Abbiamo poi dei casi, in cui l'espulsione avveniva indirettamente; come ad esempio, in caso di bando o quando i soci incorrevano nella pena del taglio della mano, essendo così costretti ad abbandonare il mestiere (1).

Le singole corporazioni non usavano sempre l'espulsione per le stesse mancanze o trasgressioni del regolamento, ma esse imponevano questa pena secondo criteri molto variabili. Le mancanze più comuni per le quali viene imposto tale provvedimento sono: l'esercizio di più mestieri (2), la trasgressione di determinate norme (3) e l'alterazione delle merci (4).

§ 3. — Dipendenti dei soci

I) DENOMINAZIONE. — Il Libro del Prefetto, dato il suo carattere, non tratta in modo organico e sistematico del personale subalterno delle corporazioni, ma solo frammentariamente e incidentalmente ogni qualvolta se ne presenta l'occasione.

I termini con cui sono designati i dipendenti dei soci non sono sempre gli stessi, ma variano secondo le diverse corporazioni, come variano anche il loro stato, requisiti e funzioni. Gli aiu-

(1) *L. d. P.* cap. II, 5; VIII, 7.

(2) *idem*: cap. VIII, 8 ecc.

(3) *idem*: cap. VII, 6; VIII, 4 ecc.

(4) *idem*: cap. VII, 6; XII, 8 ecc.



tanti dei notai, date le loro funzioni, sono indicati col termine scrivani (γραφείς); quelli delle altre corporazioni con vari termini, come ad es. δοῦλοι, μισθωταὶ, ἐκλέκται, μαθηταὶ, ὑπουργοί, ἄνθρωποι, ecc.

Alcune di queste denominazioni sono sinonimi e spesso si scambiano, altre invece indicano una diversità di stato civile e di funzioni. Infatti i dipendenti dei soci possono essere anzitutto distinti in due grandi e tra loro ben distinte categorie: quella dei servi e quella dei liberi apprendisti.

II) REQUISITI. — Come per i soci delle corporazioni, così anche per il loro personale subalterno, erano richiesti dei requisiti speciali e delle prove, dimostranti la loro capacità e onestà. Questi requisiti variavano, come anche per gli stessi soci, secondo l'importanza della corporazione e secondo lo stato personale dei dipendenti e apprendisti.

Per gli aiutanti dei notai era prescritto che questi ultimi, prima di assumere un aiuto, dovevano presentarlo al primicerio e dare la prova che egli era degno di occupare la carica di scrivano (1). Per le altre corporazioni non troviamo sempre delle norme precise; sembra però che dovevasi procedere in modo simile: quando

(1) *L. d. P.* cap. I, § 24.



i dipendenti erano persone libere, si richiedeva — come per i soci — la testimonianza e garanzia di un determinato numero di persone; se invece erano servi, si richiedeva la testimonianza del loro padrone, il quale restava anche loro garante e responsabile per ogni eventuale mancanza o infrazione alle norme preposte (1).

Infine per alcune corporazioni si richiedeva anche l'approvazione del Prefetto, il quale accordava il suo consenso, talvolta facendo delle indagini dirette, altre volte invece accontentandosi della garanzia del padrone.

III) NUMERO E PAGA. — Per alcune corporazioni l'editto di Leone VI, stabilisce anche il numero dei dipendenti che ogni socio poteva avere alle sue dipendenze. Per le corporazioni più importanti e di carattere di fiducia nelle quali un grande numero di personale subalterno potrebbe essere dannoso a quella segretezza e fiducia, che per quelle corporazioni richiedeva lo Stato, il numero dei dipendenti era chiuso e ben determinato. Così ogni notaio non poteva tenere più di uno scrivano come aiuto alle sue funzioni (§ 24); e poichè il numero di quelli non poteva sorpassare i ventiquattro, ben s'intende che anche il numero dei loro scrivani non poteva essere superiore allo stesso numero. Ogni *τραπεζίτης*

(1) *L. d. P. cap. II, § 10.*



doveva pure — dice l'editto — avere solo due aiutanti alle sue dipendenze (1).

Per le altre corporazioni, invece, lo Stato permetteva l'assunzione di un numero illimitato di dipendenti e l'editto usa infatti generalmente nelle disposizioni relative il plurale.

Anche le retribuzioni dei dipendenti, a seconda delle corporazioni, variavano sia sull'entità che sul modo della loro fissazione. Per alcune corporazioni l'editto stabilisce che il dipendente aveva diritto a una percentuale fissa sul guadagno del padrone; per le altre invece l'ammontare della paga veniva stabilito fra le parti volta per volta e secondo la capacità, al momento dell'assunzione al lavoro.

Del primo modo ci è dato esempio dalla corporazione dei notari, i quali per ogni nomisma di guadagno dovevano dare al loro scrivano due cherati (2), come anche dalla corporazione dei fornai (3) ecc; mentre per quasi tutte le altre corporazioni la paga era fissata nel contratto di assunzione dei dipendenti.

IV) OBBLIGHI E FUNZIONI. — I dipendenti dei soci avevano l'obbligo assoluto di obbedire agli ordini del loro padrone e compiere solo gli atti che loro erano permessi; chi non si conformava

(1) *L. d. P.* cap. III, § 4.

(2) *idem*: cap. I, § 19.

(3) *idem*: cap. XVIII, § 1.



a questa norma era punito ed espulso dalla corporazione, senza possibilità di essere riassunto da alcun altro socio (1).

La sfera d'azione era però diversissima secondo le varie corporazioni, potendo in alcune i dipendenti compiere tutti gli atti del commercio come il loro padrone, mentre in altre — quelle più importanti — dato il loro carattere di fiducia, si limitava solo ad un piccolo cerchio d'affari ben delimitato.

Così ad es. erano grandemente limitate le funzioni degli scrivani, i quali non potevano compiere nessun atto importante, nè redigere alcun contratto, chè, come è detto nell'editto, questo compito era riservato esclusivamente al notaro (2).

Ἡ τραπεζίται dovevano avere alle loro dipendenze due ὑπηγετουμένους, i quali li aiutavano nelle operazioni meno importanti; era però ad essi proibito di affidare, per qualsiasi motivo, il disbrigo degli affari al personale subalterno. Questo divieto era accompagnato dalla pena severissima del taglio della mano in caso di trasgressione. Ciò è dovuto, forse, oltre all'importanza delle funzioni, anche alla poca fiducia che si aveva generalmente ai servi e al timore che essi alterassero in qualsiasi modo le monete.

(1) *L. d. P.* cap. I, § 17.

(2) *idem*: cap. I, § 5.



In altre corporazioni invece ai dipendenti è data facoltà di compiere tutte le operazioni dei loro padroni ed esercitare tutto il loro commercio. Simili disposizioni s'incontrano per la corporazione dei negozianti di seta ed altre.

§ 4. — Officine e botteghe

Per quei soci, il cui lavoro portava di conseguenza l'apertura di un'officina o di una bottega, per l'esercizio del loro commercio o della loro industria, si richiedeva un permesso particolare.

Era anzitutto requisito necessario ed indispensabile, per chi chiedeva di aprire un negozio qualsiasi, essere iscritto alla corporazione corrispondente di commercio. E se la domanda per l'ammissione ad una corporazione e la domanda per l'apertura di un'officina erano presentate contemporaneamente, dovevasi in primo luogo decidersi sulla prima; e solo poi, condizionatamente all'esito favorevole di questa, si provvedeva per la seconda (1). Questa dipendenza, chiaramente dimostra come l'industria ed il commercio fossero monopolizzate dalle corporazioni.

Si richiedevano poi una serie di requisiti e garanzie che somigliavano molto a quelle richieste per l'ammissione dei soci ad una corpo-

(1) *L. d. P.* cap. XII, § 2.



razione. Il richiedente doveva dare prova di possedere i requisiti sia dell'abilità personale, sia della capacità finanziaria, a seconda della natura speciale del commercio o industria che voleva esercitare. Era naturale quindi che quest'ultima condizione per alcuni rami, come per gli orefici e gli industriali di seta, assurgesse a particolare importanza.

La prova di capacità consisteva generalmente, per i liberi, nella testimonianza di un determinato numero di membri della stessa corporazione; per i servi, alla garanzia del loro padrone, il quale peraltro doveva possedere una certa ricchezza, come garanzia delle eventuali mancanze od inadempienze del servo (1).

Anche per l'apertura delle officine o negozi, la licenza formale in definitiva era concessa dal Prefetto.

Il *Libro del Prefetto* usa generalmente il termine ἐργαστήρια per designare qualunque specie di officine o magazzini, dalle fabbriche degli industriali ai negozi dei commercianti e perfino le *tabernae* degli osti. Tuttavia per alcune corporazioni troviamo anche dei termini speciali. Così per i fornai, oltre il termine generale, s'incontra anche quello più appropriato di μαγκίτια; per i σηρικάριοι il termine ἐργαλείον; mentre per i commercianti di cera l'editto usa una duplice


(1) *L. d. P.* cap. II, § 10; VIII, § 13.




denominazione: quella di ἐργαστήρια per indicare i luoghi di fabbricazione e quella di πρατήρια per designare i tavoli su cui venivano esposte le mercanzie da vendere; infine per i venditori di aromi è usato il termine τόπος per indicare i loro negozi e ἀββάκια per indicare i tavoli su cui esponevano i loro articoli.

I commercianti ed industriali bizantini dovevano fabbricare e vendere i loro prodotti esclusivamente nelle loro officine e botteghe. Severe punizioni, che arrivavano fino all'espulsione definitiva dalle corporazioni, erano applicate per quelli che usavano esercitare il loro commercio o industria nelle loro abitazioni private; e ciò sia per prevenire gli abusi e speculazioni di qualunque genere, sia anche per rendere più facile ed efficace il controllo degli impiegati statali competenti.

Disposizioni speciali esistevano poi nei riguardi della posizione e distanza delle varie officine e botteghe, di cui ci occuperemo pure in appresso. Qui notiamo solo che i vari negozi erano disposti in tale maniera, che nelle vie più importanti fossero aperti solo quelli di argenteria, oreficeria, profumeria e di lusso in genere; il che, contemporaneamente, serviva all'abbellimento e decoro di queste arterie principali della città, che erano spesso attraversate dai cortei imperiali e dalle grandi ed imponenti processioni.





CAPITOLO V.

INDUSTRIA E COMMERCIO

§ 1 - PRODUZIONE E VENDITA


§ 2 - ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE

APPENDICE — PESI E MISURE . SISTEMA MONETARIO.



ZORAS - *Le Corporazioni Bizantine.*





CAPITOLO V.

INDUSTRIA E COMMERCIO

§ 1. — Produzione e vendita

I. - PRODUZIONE. — Nel breve cenno descrittivo di Costantinopoli, che abbiamo fatto fin dalle prime pagine, accennammo fugacemente alla vastità del suo commercio.

In questo e nel capitolo seguente ci soffermeremo ad esaminare più da vicino ed in particolare il movimento commerciale ed industriale, osservandone le cause intime ed il regolamento disposto dallo Stato.

Numerosi erano i centri commerciali ed i grandi porti dell'Impero bizantino situati sulle coste europee, su quelle asiatiche e nel Mar Nero: Salonicco, Corinto, Tarso, Nicea, Trapezunte. Ma certo il più grande mercato dell'Impero, il maggiore centro marittimo e commerciale del tempo era rappresentato da Costantinopoli. Non solo ivi confluivano abbondantemente i generi necessari al consumo lo-



cale, ma Costantinopoli serviva anche come anello di congiunzione di tutto il movimento tra Oriente ed Occidente. Abbiamo visto infatti come mercanti di tutto il mondo, accorressero alla capitale bizantina, portando le proprie merci, sicuri di poterle vendere e nello stesso tempo di poter anche acquistare quelle che erano loro necessarie.

La straordinaria varietà dei prodotti importati e le grandi esigenze dell'esportazione, l'affluenza degli stranieri di tutte le razze, portavano come conseguenza anche lo sviluppo magnifico delle industrie indigene, che, come è naturale, sono sempre intimamente legate alle sorti del commercio, con evidenti reciproche interferenze.

La grande facilità, infatti, dell'esportazione delle materie prime per opera degli stessi mercanti stranieri, la convenienza di ulteriore elaborazione dei prodotti esteri in prodotti originali del paese, data la sicurezza del consumo, le necessità di una corte tanto splendida, ed infine le facoltà altamente artistiche dei bizantini in quell'epoca, dovevano dare all'industria un potente impulso.

In tutte le grandi città dell'Impero e principalmente a Costantinopoli, esisteva una serie di feconde industrie; dalle famose fabbriche di prodotti per uso domestico ed ornamentale, alle



fabbriche di seta, a quelle di mobili, di armi e di macchine.

L'importanza delle merci e la loro grande varietà davano ai rinomati mercati di Costantinopoli un aspetto caratteristico ed interessante che impressionava gli stranieri.

Ecco come si esprime un commerciante forestiero che, dopo aver visitato molti luoghi in tutto il mondo, capita a Costantinopoli:

« I negozianti — egli dice — vanno a Costantinopoli da tutte le parti del mondo. Alla Reggia vengono inviate ogni anno le imposte da tutto l'Impero. I palazzi sono pieni di seta, di porpora e di oro. I greci, abitanti della capitale, sono molto ricchi in oro e pietre preziose. Passeggiano rivestiti di abiti di seta ornati con ricami e trapunti in oro. Al vederli abbigliati in tal modo sopra i loro cavalli ugualmente addebbati, si crede che siano figli di re. La loro città poi è molto grande ed ha abbondante grano ed ogni sorta di alimenti. In nessun luogo in tutto il mondo esistono tanto grandi ricchezze » (1).

* * *

Il guadagno che derivava da tutto questo movimento era colossale. S'intende quindi come lo Stato non potesse restare indifferente allo

(1) 'Αδαμαντίου: *op. cit.*



sviluppo dell'industria ed all'espansione del commercio, così strettamente connessi con la sua vita economica e con le sue finanze.

Ed anzitutto esso sorvegliava accuratamente la produzione in genere di tutte le merci destinate sia al consumo locale sia all'esportazione. Premurosa vigilanza era esplicata sulla purezza dell'oro e dell'argento, usati per la lavorazione di diversi oggetti preziosi; sulla buona qualità delle diverse stoffe e principalmente della seta; sulle sostanze usate per la fabbricazione del sapone, cera ed altri generi di uso comune; sulla genuità dei generi alimentari ecc.; provvedimenti questi, su cui avremo occasione di intrattenerci più tardi.

I diversi impiegati statali ed i presidenti stessi delle corporazioni erano incaricati di tale vigilanza.

Oltre a questo scopo però la sorveglianza dello Stato mirava anche ad imporre il rispetto delle disposizioni vietanti la produzione di alcune merci, che nel nostro editto sono indicate con il termine *κεκωλυμένα* (merci proibite).

Non sappiamo precisamente quali fossero queste merci; certo è che, oltre quelle monopolizzate dallo Stato, (1) esse dovevano essere

(1) Varie erano le industrie monopolizzate dallo Stato e riguardavano principalmente vari articoli di uso militare. La cucitura dei vestiti per l'esercito, la fabbricazione di armi ed altri articoli di guerra, oltre i lussuosi vestiti della Corte e degli alti funzionari, provenivano dalle fabbriche dello Stato.



rappresentate da diverse stoffe di lusso, riservate al solo uso dell'imperatore e della sua Corte, tra cui quelle di porpora rosso-scuro e violetta, che fin dal 383 furono, con editto di Graziano, dichiarate di esclusivo uso imperiale.

Di queste stoffe ed anche di alcune altre ci occuperemo particolarmente man mano che le incontreremo esaminando le singole corporazioni.

II. - VENDITA. — Un saggio ed opportuno intervento dello Stato si manifestava pure in ordine al commercio interno, come necessario completamento del regime economico generale.

Il principio regolatore seguito non poteva essere altro che quello utilitario: si curava il regolare consumo e l'equilibrio dei mercati, evitando la crisi sia di carestia sia di sovrabbondanza; si provvedeva cioè affinché nulla mancasse alla città, ma nello stesso tempo affinché nulla andasse perduto.

Lo Stato prendeva provvedimenti affinché non fossero immagazzinate a lungo, a scopo di speculazione, le merci, specie quelle alterabili.

Questa misura preventiva aveva un doppio scopo economico: da una parte quello di regolare il guadagno e dall'altra quello di impedire lo scapito prodotto dal deperimento o dalla alterazione delle merci.



Una norma, spesso ripetuta nell'editto, vietava la compravendita delle merci all'ingrosso, attraverso successive mediazioni, specialmente per i generi alimentari; e ciò allo scopo evidente di evitare un aumento di prezzi (1).

Eliminando però gli speculatori, lo Stato doveva provvedere ad avvicinare i produttori ai commercianti, affinchè questi potessero comperare direttamente le merci necessarie al loro commercio. A tal fine esso obbligava i produttori ed i venditori all'ingrosso di riunirsi e vendere le loro merci in luoghi determinati, dove i commercianti si recavano personalmente e si procuravano con facilità, e senza che fra essi altri si frapponesse, i generi del loro commercio. In tal modo oltre che procurarsi le merci ad un prezzo meno elevato, essi potevano anche scegliere la migliore qualità.

Lo Stato dava a questa disposizione la massima importanza e, per renderla più efficace, non si accontentava solo di vietare ai commercianti all'ingrosso di vendere le loro merci agli speculatori mediatori, ma proibiva anche inversamente ai commercianti stessi di acquistare merci

(1) Vedi *L. d. P.* cap. X, § 2; cap. XIII, § 4; cap. XI, § 3; XVI, § 5, dove è proibito ai commercianti di comperare molte merci per immagazzinarle a lungo.

L'impiegato incaricato di questa sorveglianza era il legatario (XX, § 3).



che non servissero esclusivamente al proprio commercio (1).

Anche l'esattezza dei pesi e delle misure adoperate dai commercianti, nonchè il loro guadagno ed il prezzo delle merci, erano controllati dallo Stato attraverso uffici speciali.

Anzitutto lo Stato proibiva che le merci fossero vendute di nascosto (*λάθρα*) o a prezzi speciali, e puniva severamente l'alterazione e l'adulterazione, in particolar modo dei generi alimentari (2).

Col variare della quantità importata e prodotta delle merci, il Prefetto ne determinava variamente il prezzo, generalmente d'accordo coi presidenti delle singole corporazioni. Spesso però il Prefetto, mosso principalmente da ragioni di opportunità, per evitare malumori presso il popolo in caso di scarsa produzione, anzichè aumentare i prezzi, ordinava che fossero modificate e ridotte le varie misure, partendo dal principio che al popolo, per una evidente illusione, era generalmente più gravoso un aumento di prezzi, anzichè una lieve diminuzione della merce comperata.

(1) *L. d. P.* cap. IX, § 1; cap. XI, 8; cap. XII, 4; cap. XVI, 3 e cap. II, 1; cap. IV, 1; cap. V, 4; cap. IX, 1.

(2) Riguardo agli animali era prescritto che questi dovevano essere uccisi dinanzi al Prefetto e ben esaminati sulla loro salute (cap. XV, § 2). S'intende facilmente che questa disposizione non deve essere interpretata alla lettera, ma nel senso di un impiegato rappresentante del Prefetto.



E lo stesso sistema era generalmente attuato anche in caso di sovrabbondanza per la ragione inversa, di favorire, cioè, lo smercio dei generi (1).

L'intervento certamente più importante, per le conseguenze economiche che doveva determinare, era quello che lo Stato, attraverso il Prefetto della Città, esplicava nel commercio, fissando il guadagno consentito agli appartenenti alle varie corporazioni (2).

Questa disposizione aveva lo scopo precipuo di evitare guadagni illeciti ed eccessivi da parte dei negozianti tra cui, certamente, non mancavano i furbi ed i disonesti pronti ad usare qualunque mezzo, più o meno morale, per ottenere il massimo guadagno. E dalla stessa considerazione, molto probabilmente, erano consigliati tutti quegli altri provvedimenti diretti a circondare ogni attività commerciale di regole restrittive, fra cui principali erano: la proibizione di vendere di nascosto merci a prezzi speciali, le disposizioni contro l'adulterazione delle merci, l'obbligo di non esercitare il commercio in altri luoghi che non fossero quelli ben determinati dalla polizia stessa; delle quali norme ci occuperemo al capitolo seguente.

(1) Vedi specialmente i capitoli XVIII, § 4 e XIX, § 1.

(2) Così nei cap. XIII, § 5; cap. XVIII, § 1.





Come si vede, esisteva dunque a Bisanzio una grande restrizione della libertà di commercio: lo Stato, con il suo privilegio di controllo sulla quantità e qualità delle merci, sul modo di vendita, sul loro prezzo, sul guadagno dei commercianti era l'arbitro di tutta la situazione economica e commerciale. E questo potere diventava un'arma politica formidabile, potendo lo Stato, attraverso le restrizioni economiche, costringere il popolo a piegare davanti alla sua volontà.

Un esempio notevole al riguardo ci è offerto dalla storia.

Nell'anno 963, quando, dopo la morte di Romano II, scoppiò a Costantinopoli la guerra civile tra le due parti che si contendevano la corona, capeggiata l'una dal patrizio Giuseppe Bringa e l'altra da Niceforo Focas, il primo minacciò il popolo di lasciarlo morire di fame, vietando la manipolazione e lo spaccio del pane (1); egli non potè però mettere in esecuzione questa sua minaccia, essendo stato sopraffatto dal suo rivale.

Altre volte questa arma veniva usata per sedare malcontenti o sommosse, determinate da carestie, poichè lo Stato aveva la possibilità di

(1) *Libro delle Cerimonie*, I, 96.



procedere facilmente alla calmierazione dei generi, finchè non fosse passato il pericolo.

Lo Stato dunque non mirava solo al proprio vantaggio. Esso cercava costantemente di proteggere i consumatori, con tutti i mezzi di cui disponeva.

Se qualcuno, malgrado il vigile occhio della polizia, fosse stato ingannato da qualche commerciante, poteva sporgere denuncia all'autorità che prendeva subito i provvedimenti necessari. Anzi più che di un semplice diritto di ricorso, trattavasi direi quasi di un obbligo, che lo Stato imponeva a tutti quelli che fossero a conoscenza di trasgressioni, da parte di determinati negozianti, delle disposizioni stabilite (1).

§ 2. — Esportazione ed importazione

I. - ESPORTAZIONE. — Data l'importanza che il commercio presentava per lo Stato bizantino e per la sua economia, era naturale che questo sorvegliasse accuratamente anche tutto il movimento d'importazione e d'esportazione. La sorveglianza era esercitata tanto sulla qualità che sulla quantità delle merci.

Per quanto riguarda la qualità delle merci destinate all'esportazione, lo Stato esaminava

(1) *L. d. P.* cap. XI, §§ 6 e 9.



in primo luogo se venivano osservate le disposizioni sui *κεκωλυμένα*, perchè se di questi era proibito esercitare il commercio nella stessa capitale, s'intende che tanto più doveva essere proibita la loro esportazione all'estero (1).

Ma anche le altre merci la cui esportazione era libera erano controllate. Lo Stato aveva cura affinchè si esportassero merci di prima qualità; si teneva molto che l'industria bizantina fosse lodata e pregiata all'estero e che nessuno partisse dalla città sprovvisto o malcontento.

La quantità poi delle merci da esportare doveva essere volta per volta stabilita dall'autorità, subordinatamente ai bisogni della capitale; nulla di quanto era necessario ed indispensabile alle esigenze della popolazione doveva uscire dalla città (2).

La funzione di determinare la quantità disponibile per l'esportazione, era grandemente facilitata dal continuo controllo sul movimento commerciale, che permetteva al Prefetto di conoscere non solo la quantità di merci esistenti nella capitale, ma anche il loro consumo medio.

(1) Tale disposizione s'incontra ad esempio per i « βεστιο-
πρῶται », ai quali era proibito di vendere all'estero i « κε-
κωλυμένα » cap. IV, § 1.

(2) Non è scritto precisamente quali provvedimenti erano presi contro i trasgressori di tale divieto; molto probabilmente le sanzioni dovevano dipendere dalla natura e dall'importanza delle merci.



Questa disposizione, che era basilare, aveva carattere generale ed esisteva per quasi tutte le corporazioni. Per alcune di esse tuttavia nulla è scritto in proposito. Questo silenzio deve attribuirsi al fatto che per qualcuna di esse tale disposizione era sottintesa, essendo già stata stabilita per altre affini; per alcune, a causa della produzione molto abbondante dei loro prodotti, l'esportazione era libera e senza limiti (1); per altre infine, essendo scarsa la produzione indigena, e a costo molto elevato non era permessa l'esportazione, ma solo l'importazione (2).

Per assicurarsi il duplice controllo, sulla qualità e sulla quantità delle merci, queste prima di essere esportate dovevano essere sottoposte all'esame delle autorità competenti; terminato l'esame ed ottenuto il permesso, le merci da esportare venivano bollate con apposito timbro, la *bulla*.

II. - IMPORTAZIONE. — Il Prefetto aveva l'incarico di sorvegliare anche tutto il movimento d'importazione. Secondo la quantità e la qualità di questa lo Stato stabiliva il prezzo di vendita

(1) Così per i saponi e le cererie, industrie molto fiorenti a Costantinopoli, le quali producevano così abbondantemente da non temere che si verificasse penuria.

(2) Così per quasi tutti i generi alimentari, droghe ecc., dei quali l'esportazione non doveva essere troppo frequente, data la loro scarsa produzione indigena ed il prezzo elevato.



e prendeva, quando fosse necessario, i provvedimenti nel senso di evitare le crisi a causa di scarsa importazione o imprevisti movimenti del mercato.

Il Prefetto stabiliva anche le modalità per la vendita delle merci da parte degli importatori stranieri; queste modalità peraltro non erano uguali per tutti, ma variavano secondo la nazionalità dei mercanti e secondo la politica estera fissata dallo Stato, a cui noi abbiamo già fatto cenno.

Giunte le merci alla capitale, esse venivano acquistate talora distintamente dai singoli commercianti, appartenenti alle corporazioni specializzate in quel genere di commercio; talaltra invece le merci erano comperate in blocco dalle corporazioni competenti o affini (1). I soci, cioè, versavano, secondo la loro disponibilità economica e secondo l'estensione del loro commercio, una somma in una cassa comune, formando così dei rilevanti capitali, con i quali era possibile acquistare merci all'ingrosso ed ottenere forti riduzioni di prezzo e migliori condizioni di compera; queste merci erano poi distribuite ai

(1) Ad es. per quanto l'industria della seta appartenesse alla corporazione dei μεταξοπρῶται, anche i καταρτάριοι usavano la seta cruda come materia prima, perciò era loro interesse di unirsi ai primi per acquistare in comune la materia prima necessaria ad entrambi a condizioni e prezzi più vantaggiosi.



soci in ragione della quota versata, per l'ulteriore commercio (1).

In questi casi i presidenti delle corporazioni erano incaricati di sorvegliare prima la compera e poi la distribuzione equa delle merci tra i singoli soci (2).

Le merci, che per qualunque ragione non venivano comperate dalle corporazioni competenti entro il termine stabilito, dovevano essere respinte.

Questa regola generale subiva talvolta, per le esigenze del commercio stesso ed entro i limiti della legge, alcune deroghe.

Accadeva, non del tutto infrequentemente, che mentre sarebbe stato utile importare notevoli quantità di merci, o perchè necessarie all'industria nazionale (3), o perchè offerte a condizioni molto favorevoli, la corporazione direttamente interessata non avesse i fondi sufficienti per anticipare l'importo rilevante di queste grandi partite. In questo caso, se l'interesse del commercio era veramente manifesto, si concedeva,

(1) πᾶσα ἡ κοινότης τοῦ συστήματος ἐν καιρῷ ἀγορᾶς καταβάλλεσθω καθὼς εὔπορεί τις. Καὶ οὕτως ἀναλόγως τῇ ἐκάστου καταβολῇ ἢ διανομῇ... γινέσθω. *L. d. P.* cap. V, § 3; VI, § 8; IX, § 3, ecc.

(2) ἡ διανομὴ παρὰ τοῦ ἐξάρχου γινέσθω. *Cap. V, § 3.*

(3) Ad esempio quando trattavasi di generi, che servivano come materie prime per la preparazione di oggetti o di merci dell'industria bizantina, di cui lo Stato era sicuro di poter poi facilmente effettuare a migliori condizioni l'esportazione ottenendo grandi guadagni.



in via transitoria, a due o più corporazioni di consociarsi e di costituire una specie di cooperativa di compera.

La stessa concessione veniva fatta anche nel caso in cui mercanti stranieri promettevano di acquistare grandi quantità di merci indigene ove fossero riusciti a vendere le loro, oppure anche per ragioni semplicemente politiche.

Avveniva spesso che i commercianti stranieri venissero a Costantinopoli anche con l'intenzione di acquistare merci indigene subordinatamente alla vendita delle loro. Ora anche se queste merci non fossero state del tutto necessarie al commercio della capitale, lo Stato, ove trovava tornaconto, favoriva la loro compera allo scopo di dare uno sviluppo all'esportazione nazionale. Per ragioni politiche, poi, era favorita l'importazione dalla Siria, dalla Bulgaria e da altri paesi.

E' peraltro da osservare che ogniqualvolta si costituivano dette cooperative con la partecipazione di corporazioni non direttamente interessate, queste ultime non avevano il diritto di esercitare per conto proprio il commercio della merce acquistata, ma dovevano poi cederla alla corporazione competente, ricevendone un indennizzo.

E' evidente che in questi casi la sorveglianza dello Stato aveva un duplice interesse: quello



di esercitare il controllo abituale sulle merci importate e quello di sorvegliare i lavori delle cooperative.

APPENDICE AL CAPITOLO V.

§ 1. — Pesi e misure

Non ci sembra che sia fuori posto trattare qui, in breve, del sistema metrico e monetario dell'Impero bizantino. Nell'editto di Leone il Saggio, troviamo spesso nominati pesi, misure e monete varie, di cui crediamo opportuno dare un breve cenno per rendere più facile il senso e lo spirito delle disposizioni.

I pesi e le misure, naturalmente, variavano secondo le varie corporazioni, in funzione del loro commercio. Tra le varie specie di bilancie quelle più in uso erano il *καμpanός* (stadera) e il *ζύγιον*, specie di bilancia odierna; la prima usata principalmente dai *κηρουλάριοι*, *σαπωνοπρᾶται*, *χοιρέμποροι* ecc. (1); la seconda, come concordemente sostengono Nicole e Stöckle, dai *μεταξοπρᾶται*, *μυρεψοί* ed esercenti commerci affini.

Le unità di misura dei *κάπηλοι* erano invece rappresentate dal loro vasellame (*ἀγγεία*), e

(1) *L. d. P.* cap. XI, § 9; XII, 9; XVI, 6.



principalmente dalla *μίνα* della capacità di tre libbre e il *μέτρον* di trenta. Infine i *σαλδαμάριοι*, stante la varietà delle loro merci, usavano due sorta di misure lo *στάδιον* per i solidi ed il *μέτρον* per i liquidi.

Per ciò che riguarda poi le unità di misura, una enumerazione completa e precisa ci è data da Armenopulos. Questa esposizione peraltro non è che un semplice scolio, preso dalla geometria di Herone.

Le misure dunque erano le seguenti:

Δάκτυλος (Dito): unità di misura;

Παλαιστής (Paleste): corrispondente a quattro dita;

Πούς (Piede): uguale a due palesti;

Πῆχυς (Braccio): uguale a due piedi;

Βῆμα (Passo): corrispondente a due braccia;

Ὀργία (Orghia): corrispondente a due passi;

Ἄχαινα (Achena): uguale a quasi due orghie;

Πλέθρον (Pletro): composto da dieci achene;

Στάδιον (Stadio): composto da sei pletri;

Μίλιον (Miglio): corrispondente a quasi otto stadi.

Questo l'elenco delle misure vigenti a Bisanzio. Crediamo fuori tema soffermarci nell'esame particolare di esse; peraltro di alcune avremo occasione di occuparci man mano che le incontreremo nella nostra trattazione.



§ 2. — Sistema monetario

Molto a lungo e fuori tema ci porterebbe anche l'esame particolareggiato di tutto il sistema monetario bizantino, che certamente non era nè molto semplice, nè molto stabile. Ci limiteremo solo ad un esame sommario, necessario per la comprensione e valutazione di alcuni prezzi che incontreremo nel Libro del Prefetto.

E' anzitutto da notare, che per i grandi pagamenti, tanto i privati che lo Stato stesso, accettavano volentieri anche oro ed argento in verghe; anzi una legge del 397, si occupa appunto di tali pagamenti, stabilendo la relazione tra oro e argento nella proporzione di 1 a 14 $\frac{2}{5}$.

Tanto però i grandi come, evidentemente, i piccoli pagamenti, venivano fatti di solito con monete coniate.

La prima moneta ufficiale in uso nell'Impero bizantino fu il *solidus*, creato dallo stesso Costantino il Grande, che più tardi, venne indicato semplicemente col termine *bizantino* o *bisante*. Questa moneta era di oro, e pesava 4,55 grammi.

Il *nomisma* venne coniato, salvo qualche piccola eccezione nella quantità prescritta di oro, fino alla prima conquista di Costantinopoli, del 1204, quando, a causa della venuta dei Crociati, lo Stato che ebbe a subire grandi danni, che



influiro no anche sulla moneta, fu obbligato a ridurre la quantità di metallo pregevole ed introdurre una specie di corso forzoso (1).

Oltre al nomisma esistevano altre monete, le quali erano frazioni o multipli di questo. Così il *semmission* (mezzo solido), il *trimission* (terzo del solido), il *tetartiron* (quarto del solido). Esistevano poi monete di valore di due, tre e più solidi.

Questo per quanto si riferisce alle monete di oro; esistevano poi anche monete di argento, cioè il *miliarision* (μλιαρίσιον), corrispondente a un dodicesimo del solido, il *cheration* (κεράτιον), corrispondente a 1/24 del solido ecc.

Su queste monete, il valore delle quali sembra subisse delle continue fluttuazioni, furono elevate varie discussioni; noi abbiamo già esaminata quella sul τεταρτηρόν, che presenta la maggior importanza per il nostro studio.

Per i piccoli pagamenti infine esistevano monete di rame di vario conio. Riguardo al loro valore non si può dire nulla di preciso, in quanto che le variazioni furono frequenti e diverse. Il certo è che prima del secolo V, la relazione tra il rame e l'oro era stabilita a 25 libbre di rame, per ogni solido.

(1) Riguardo all'ammontare del suo valore, non tutti gli autori sono concordi; TSOCOPULOS vuole che il *bizantino* corrispondesse all'incirca a 15,50 lire oro odierne, mentre HERTZBERG porta tale valore a 17 lire oro.



Tra le monete di bronzo sono infine da ricordare il *follis* (φὸλλις), grande moneta con l'effigie di Cristo e l'*obolo* (ὄβολον) con l'effigie dell'imperatore ecc.



CAPITOLO VI.

DISPOSIZIONI
DI POLIZIA URBANA

- § 1. - POSIZIONE DEI NEGOZI
- § 2. - DISPOSIZIONI CONTRO LA MISTIFICAZIONE DELLE MERCI E LA FALSIFICAZIONE DELLE MONETE.
- § 3. - PROVVEDIMENTI CONTRO GLI SPECULATORI
- § 4. - DISPOSIZIONI PER GLI STRANIERI.



CAPITOLO VI.

DISPOSIZIONI DI POLIZIA URBANA

§ 1. — Posizione dei negozi

Per la sicurezza ed il buon ordine della capitale, oltre a sagge e severe leggi ed un potente capo, era anche indispensabile una ben organizzata polizia urbana, che potesse sorvegliare la esecuzione di quelle, punire le trasgressioni e regolare contemporaneamente il buon ordine della città.

Abbiamo avuto anche altre volte l'occasione di osservare come l'Impero bizantino tenesse alla magnificenza della sua capitale, che voleva ammirata e temuta dagli stranieri. Una delle prime preoccupazioni era quindi quella di rendere sempre più lussuoso ed imponente l'aspetto della città, cui contribuiva naturalmente la disposizione dei vari negozi e la sfarzosa esposizione delle merci. Era stato a ciò provveduto con disposizioni precise ed inderogabili della polizia urbana.



Il centro della città era riservato ai negozi di articoli di lusso, massime alle oreficerie, ricche d'oro, d'argento e di pietre preziose, le quali si aprivano precisamente lungo il grande corso Μέση, che era l'arteria principale della capitale. Questi negozi non servivano solo per la rivendita, ma erano ad un tempo anche laboratori, di modo che, la loro ubicazione serviva, oltre all'ornamento della via principale di Costantinopoli, anche allo scopo di permettere alla polizia di sorvegliare e controllare più agevolmente la lavorazione, l'industria ed il commercio degli oggetti preziosi, salvaguardandoli contemporaneamente dalla cupidigia dei malfattori (1).

La preoccupazione della polizia di contribuire all'eleganza ed al decoro della città, si manifestava anche dalle disposizioni relative ai μυρῆφοί. Ad essi era ordinato di vendere i loro articoli nella zona che va dalla Calcea fino al Milion, cioè lungo una delle vie più centrali della capitale (2).

Il regolamento stabiliva inoltre che i negozi di secondo ordine si aprissero su vie meno importanti e quelli di generi facilmente deteriorabili, o che potevano emanare cattivi odori o

(1) *L. d. P.* cap. II, § 11.

(2) *idem*: cap. X, § 1.



comunque fastidire i passanti, dovevano essere situati nei sobborghi.

Troviamo così delle disposizioni precise e severe per i venditori di generi alimentari e di bestiame: i macellai erano obbligati ad avere i loro negozi al Στρατηγίω, i χοιρέμποροι nella piazza del Tauro, i venditori di pesci dovevano esporre i loro pesci nelle grandi apposite *camare*, i βόθροι dovevano esercitare il loro mestiere nell' Ἀμαστροιανοῦ (1).

E' evidente l'importanza e lo scopo di questa disposizione, che ordinava il concentramento e la vendita di determinate categorie di merci in luoghi ben distinti. Oltre al decoroso assetto della città, noi abbiamo già avuto occasione di notare il controllo esercitato dal Prefetto e dai suoi dipendenti sulla vendita dei vari generi; era dunque per facilitare questa sorveglianza che tutti i negozi dello stesso genere, venivano riuniti negli stessi luoghi.

Solo i σαλδαμάριοι potevano aprire ovunque le loro botteghe e ciò perchè essi vendevano merci di prima necessità, il cui acquisto doveva essere reso facile al popolo.

Una disposizione speciale troviamo per i fornai, per i quali era saggiamente provveduto che i loro μαγκίλια dovessero trovarsi in luoghi ove non vi era pericolo d'incendio; quindi a di-

(1) *L. d. P.* cap. XV, § 1; XVI, 2; XVII, 1.



stanza dai fabbricati e dai luoghi dove esistevano materie infiammabili; anzi, era anche vietato di elevare altre costruzioni od abitazioni sopra i loro edifici.

Anche le norme di polizia che stabilivano la distanza minima fra le botteghe dei negozianti di sapone e di cera avevano lo scopo di evitare gli incendi, che potevano essere causati dalle materie infiammabili che questi negozianti usavano per le loro industrie.

§ 2. — Disposizioni contro le mistificazioni delle merci e la falsificazione delle monete

I. — Occupandoci del commercio di Costantinopoli abbiamo già notato che l'Impero bizantino esercitava una severa sorveglianza per impedire la mistificazione e per punirne i colpevoli.

In quasi tutti i capitoli che trattano di corporazioni il cui commercio era composto di merci capaci di subire una qualsiasi alterazione, sia artificiale dovuta a frode, sia naturale a causa di un lungo magazzinaggio, troviamo relativamente delle disposizioni precise, la cui trasgressione era punita con la massima severità.

Questa grande preoccupazione dello Stato risulta principalmente dalla disposizione che impediva ai soci delle varie corporazioni di con-



fezionare i loro prodotti nelle loro abitazioni private, obbligandoli a lavorare pubblicamente e sotto lo sorveglianza statale, nei loro negozi, nonchè dall'obbligo ad essi imposto di far esaminare i loro prodotti, quando fossero confezionati, dagli impiegati competenti per il controllo.

Oltre a queste norme di carattere generale, ne incontriamo alcune specifiche riguardanti singole corporazioni. Così era severamente punito il καταρτάριος « ὅστις φωραθεῖη καπηλεύων τὴν μέταξαν », il σαπωνοπράτης che osava fabbricare sapone con olio di cattiva qualità, o con grasso di animali; e quasi simile disposizione esisteva anche nei riguardi dei κηρουλάριοι (1).

II. — La polizia prendeva anche severissimi provvedimenti contro la falsificazione delle monete.

Parlando dell'industria e del commercio di Costantinopoli, abbiamo già fatto notare il gran conto in cui era tenuta ovunque la moneta bizantina. Per mantenere alta questa fiducia, indispensabile al suo grande movimento commerciale, l'Impero Bizantino prendeva gravi provvedimenti, non solo contro i falsificatori, ma anche contro chi, raschiando le monete, ne riduceva il peso e quindi il valore (2).

(1) *L. d. P.* cap. VII, § 6; XI, 4; XII, 7.

(2) *idem*: cap. II, § 5; III, 1; X, 4; XIII, 2.



Il falsificatore, oltre alle pene di carattere pecuniario e disciplinare, era punito anche con il taglio della mano (1).

Per rendere poi più facile la scoperta dei falsari, lo Stato obbligava, sotto pene severissime, i *τραπεζίται* che erano una specie di banchieri di quell'epoca, di presentare al Prefetto ogn moneta in qualunque modo alterata, denunciando contemporaneamente la persona da cui l'avevano ricevuta, affinchè venissero prese le misure del caso. Anzi a tale opera dovevano contribuire gli stessi privati, i quali, alla loro volta, erano obbligati a presentare ai *τραπεζίται* le monete alterate, false o fuori corso, che venivano in loro possesso (2).

III. — Per vigilare la compra-vendita delle merci, lo Stato doveva, oltre le monete, sorvegliare e controllare tutti i pesi e le misure.

Le bilance, le stadere, i pesi, le misure per le stoffe erano sottoposte al controllo del *βουλλωτής*, che vi apponeva la *bullā*. In qualunque ora questo impiegato poteva entrare nei negozi e verificare se tutte le misure portavano il suo timbro (3).

(1) Nel nostro editto tale pena è ricordata in modo speciale a proposito degli orefici; essa doveva però avere un'applicazione generale, il che risulta anche dal fatto che Armenopulos, riportando letteralmente tale norma, non la limita solo ai soci della ricordata corporazione, ma la estende ad ogni falsificatore.

(2) *L. d. P.* cap. III, § 5; X, 4; XI, 9.

(3) *idem*: cap. VI, § 4; XI, 9; XII, 9; XIII, 2.



Questo controllo era fatto anche per il vasellame, con il quale i κάπηλοι misuravano il vino. Questi vasi dovevano portare scritta la loro capacità (1).

IV. — Una speciale sorveglianza veniva esercitata per la protezione delle merci e degli oggetti preziosi contro la cupidigia dei malfattori. Delle ordinanze preventive stabilivano, come abbiamo visto, che i negozi di merci preziose fossero posti nel centro della città e quindi sotto la continua vigilanza della polizia.

A causa però della numerosa popolazione di Costantinopoli e della varietà degli elementi che la componevano, non era sempre facile prevenire i soprusi ed i furti. Il grande numero poi delle chiese tentava i malfattori ad appropriarsi degli oggetti sacri. Per scoprire questi ladri la via più certa da seguire era quella di sorvegliare attentamente gli orefici, poichè era facile che ad essi facessero capo gli oggetti preziosi derubati. Quando degli oggetti sacri, in qualunque stato fossero, venivano portati agli orefici questi dovevano darne subito notizia al Prefetto, denunciando pure la persona che li aveva loro portati (2): il Prefetto ordinava volta a volta una severissima inchiesta per stabilire la provenienza di tali oggetti.

(1) *L. d. P.* cap. XIX, §§ 1, 4.

(2) *idem*: cap. II, § 7.



Gli orefici dovevano pure cercare di sapere dai forestieri quale era l'origine degli oggetti preziosi che essi vendevano in Costantinopoli; della loro indagine davano poi notizia al Prefetto, al quale dovevano pure denunciare ogni altro oggetto sospetto che pervenisse nelle loro mani (1).

§ 3. — Provvedimenti contro gli speculatori

I. - **ELIMINAZIONE DEGLI SPECULATORI DI PROFESSIONE.** — Lo Stato bizantino cercava di proteggere con ogni mezzo i suoi sudditi da ogni soprasso e dall'avidità di guadagno dei negozianti. E questa cura, già grande nei tempi di pace, veniva raddoppiata nei tempi anormali e torbidi così difficili per il popolo.

Molti erano i mali che turbavano di frequente la società del Medio Evo: carestie, guerre, assedi, epidemie. In frangenti tanto critici per lo Stato, quando venivano boicottate le vie di mare, quando i nemici giungevano alle porte di Costantinopoli, chiudendo così le grandi vie commerciali, negozianti avidi di smodato guadagno, dopo aver immagazzinato in tempo opportuno le merci, approfittavano di questi momenti difficili, per rivenderle a prezzi molto

(1) *L. d. P.* cap. II, 6.



elevati. Lo Stato in questi frangenti non restava inerte.

Esso cercava innanzi tutto di sollevare con ogni mezzo il popolo sofferente. Dai magazzini governativi venivano in tempo di carestia distribuiti grano e viveri; in tempo di epidemia, a cura dello Stato, venivano inviati medici ad esercitare gratuitamente la loro arte salutare.

E nel mentre da una parte provvedevasi così ai più urgenti bisogni del popolo, dall'altra venivano severamente puniti i negozianti che si abbandonavano ad illecite speculazioni.

Il Prefetto, per mezzo dei suoi impiegati, era al corrente di tutto il movimento commerciale della città. Dal controllo continuo sull'esportazione e l'importazione, sulle compere e le vendite, egli conosceva esattamente il costo delle merci e la quantità posseduta dai singoli commercianti; poteva quindi facilmente accertare se venivano immagazzinate o nascoste quantità di merci a scopo di speculazione.

Di vario grado erano le pene inflitte ai trasgressori della legge, le quali giungevano fino al taglio della mano ed anche alla pena di morte (1).

L'impiegato, che in modo speciale era incaricato di questa sorveglianza, era il legatario: egli doveva denunciare al Prefetto *si quos in-*

(1) *L. d. P.* cap. X, § 2; XV, 6; XVI, 5 ecc.



venerit qui specie importatas in tempus penuriae et in omnium fraudem negotiorem exercent ...ut, iis verheratis et tonsis, ea quae sibi posuerint inferantur (1).

II. - GUADAGNO DEI COMMERCianti. — Sempre allo scopo di porre un freno alla smania di lucro e ad impedire ogni eccessiva speculazione dei commercianti il Libro del Prefetto cerca di stabilire il guadagno legittimo dei singoli negozianti nell'esercizio del loro commercio.

L'editto, come era naturale, non riporta il prezzo fissato per le singole merci in quel tempo, anche perchè questi prezzi non erano stabili, ma sottoposti a continue variazioni secondo l'andamento del commercio e le condizioni economiche dello Stato; tuttavia per alcune corporazioni l'editto stabilisce il guadagno permesso ai negozianti, alcune volte entro limiti di variabilità, altre volte con assoluta precisione (2). Per i μεταξοπρατα, ad es., l'editto stabilisce che essi dovevano guadagnare solo una « οὐγγίαν » per ogni nomisma (3). Per i σαλδαμάριοι era determinato che essi non dovevano guadagnare più di due miliarisia per ogni nomisma di merce venduta al minuto (4).

(1) *Libro del Prefetto*, cap. XX, § 3. Traduzione di Nicole.

(2) *idem*: cap. II, § 2; VII, 4; XV, 2.

(3) *idem*: cap. VI, § 9.

(4) *idem*: cap. XIII, § 5.



Per i fornai poi lo Stato metteva delle speciali severe disposizioni. Ciò non può destare meraviglia se si considera quanto le autorità di Costantinopoli dovevano essere preoccupate per la questione del pane, a causa della numerosissima popolazione della grande capitale.

Il Prefetto stabiliva, concordemente al presidente della corporazione, il prezzo del pane a seconda della raccolta e fissava la misura del guadagno dei fornai. Il nostro editto non parla del prezzo del grano, nè di quello del pane, che, come quello delle altre merci, doveva subire parecchie oscillazioni (1); ci fa però conoscere con precisione il guadagno che veniva accordato ai fornai del IX secolo.

Per ogni merce del valore di un nomisma il fornai aveva diritto di guadagnare non più di un cheratio e due miliarisia. Questo guadagno doveva essere ripartito: *.....ita ut singula quidem ceratia compendii sui causa accipiant, bina autem miliarisia, quum in sustentationem famulorum et eorum animalium, quae frumentum molunt, tum in fornacis calefactionem et taedarum incensionem* (2).

Il nomisma bizantino era di oro e valeva circa 17 lire oro odierne. Il cheration, che, come

(1) Secondo ANDREADIS il prezzo del grano a Bisanzio doveva essere superiore a quello che si praticava in Grecia prima della grande guerra europea e quindi anche a quello dell'Italia nello stesso periodo.

(2) *L. d. P.* cap. XVIII, 1. Traduzione Nicole.



dicemmo, era un ventiquattresimo del nomisma, valeva circa 70 centesimi ed il miliarision, che era un dodicesimo, corrispondeva a lire 1,42 circa.

Dunque per ogni 17 lire il fornaio percepiva: 70 centesimi di guadagno e 2,84 per refusione, spese servitù, cavalli, combustibile, illuminazione ecc.

Ragguagliando anche il guadagno dei *σαλδαμάριοι* in moneta attuale, troviamo che questi percepivano solo lire 2,84 circa per il valore di 17 lire di merci.

Come possiamo notare, questi guadagni e specialmente quello dei fornai, erano molto inferiori a quelli odierni.

Anche per altre corporazioni l'editto precisa l'ammontare del guadagno (1); mentre per alcune si limita ad esprimere solo in modo generale che i commercianti dovevano percepire un giusto guadagno, e convalida pene, senza peraltro precisarne l'entità, per i trasgressori e gli avidi.

III. - DIVIETO DI CONCORRENZA ILLECITA. — Anche i commercianti erano alla loro volta difesi contro la concorrenza illecita e dannosa da parte dei loro colleghi. E' facile comprendere come in un commercio così attivo tra elementi tanto dissimili tra loro, dovessero verificarsi metodi e tentativi di concorrenza di ogni genere. Anche

(1) *L. d. P.* cap. XVII, § 3 ecc.



a ciò l'editto di Leone prevede e provvede con grande accortezza e severità.

Anche allora, naturalmente, la posizione più o meno favorevole e più o meno centrale di un negozio o di un'officina nei grandi mercati, aveva una grande importanza agli effetti del commercio e rappresentava un elemento economico, che lo Stato garantiva ai privati, i quali spesso con una lunga e zelante attività propria si erano formati una numerosa clientela. Ora avveniva che ognuno cercasse con ogni modo di procurarsi il negozio che credeva migliore, specie quando, oltre all'importanza del posto, una lunga e buona tradizione avevano contribuito ad attrarre una estesa clientela ed a formare una buona fama.

Per evitare dunque ogni tentativo del genere lo Stato interveniva con gravi sanzioni. Troviamo perciò molte volte ripetuto che sarebbe stato severamente punito il negoziante che avesse cercato di prendere per sè il magazzino da altri occupato, offrendo una maggiore pigione al proprietario o ricorrendo ad altri mezzi più o meno leciti.

La frequenza con cui s'incontra tale disposizione e la severità delle pene relative, ci mostrano che si doveva trattare di un provvedimento a cui si dava la massima importanza (1).

(1) Infatti ripetendo tale norma per i fornai l'editto la definisce « κεφαλαιωδεστάτη διάταξις » (norma fondamentale). *L. d. P.* cap. XVIII, § 5.



Anche con altre disposizioni l'editto cerca di salvaguardare e difendere i commercianti contro ogni illecita concorrenza. Vengono così severamente proibite le grida rumorose a scopo reclamistico e per attirare l'attenzione dei passanti (1); disposizione questa opportuna anche per il decoro della capitale.

Anche la vendita ambulante, che spesso, insieme ad un prezzo minore, nascondeva una deteriore o falsa qualità di merce, era punita dallo Stato per ogni specie di merce (2). Tutti i negozianti anzi erano obbligati di effettuare la vendita delle loro merci solo nei luoghi per essi espressamente stabiliti dalla polizia (3).

Solo per i tessuti di qualità inferiore destinati all'uso del popolo, in considerazione di ragioni di economia delle classi disagiate, era permessa, in via eccezionale, la vendita ambulante nelle vie della città (4).

(1) Particolari provvedimenti erano presi contro i mercanti di seta, per i quali oltre le sanzioni pecuniarie, tale rumoroso genere di reclame delle proprie merci, apportava anche l'espulsione dalla corporazione. Questa maggiore severità va attribuita alla grande considerazione in cui era tenuta questa corporazione a Costantinopoli.

(2) *L. d. P.* cap. V, § 2; VII, 6; IX, 1.

(3) Simili disposizioni s'incontrano nei capitoli IV, § 9; IX, 4; X, 3; XI, 7; XIII, 6; XIX, 2.

(4) Questa disposizione si trova infatti per gli ὀθωνιοπράται, ai quali era permesso portare sulle spalle le loro merci (cap. IX, § 7).



§ 4. — Disposizioni per i commercianti stranieri

Il funzionario cui competeva principalmente l'incarico della sorveglianza dei negozianti stranieri che si recavano a Costantinopoli per il commercio, era il legatario. Perciò il capitolo ventesimo del nostro editto, nel quale è principalmente regolato tutto ciò che riguarda il movimento dei commercianti forestieri porta il titolo « Περί λεγαταρίου » (1).

A causa dei molti e svariati pericoli ai quali era sottoposta la capitale bizantina sia per la promiscuità degli elementi, sia per l'invidia e l'avidità dei popoli vicini, le autorità dell'Impero dovevano vigilare severamente sul movimento dei forestieri, che talvolta sotto l'aspetto di negozianti, nascondevano la loro natura di spioni e di traditori.

Nel nostro editto incontriamo varie categorie di forestieri (2); generalmente però esistevano per tutti le stesse prescrizioni « ὁποίου δ' ἄν εἴεν τόπου εἴτε καὶ χώρας », dice l'editto.

Tutti gli stranieri che entravano nella Città da qualunque parte e per qualunque commercio, dovevano presentarsi al legatario, il quale poi, a sua volta, li presentava al Prefetto della città,

(1) Di questo impiegato ci siamo già brevemente occupati trattando dei diversi impiegati del Prefetto.

(2) Così ad esempio *L. d. P. cap. VIII, 7*, troviamo una duplice denominazione ἑξωτικοί ed ἔθνικοί.



informandolo anche sulla specie del loro commercio e sulla quantità e qualità delle merci che essi avevano importato. Il Prefetto, dopo averle esaminate, ne decideva il prezzo e stabiliva il luogo ove doveva avvenire la vendita delle merci e la durata del soggiorno dei negozianti nella capitale, che non poteva oltrepassare i tre mesi.

Durante questo tempo il legatario sorvegliava ogni loro azione e vigilava sia la vendita delle loro merci, sia gli acquisti che essi facevano. Trascorso questo periodo di tempo il legatario presentava nuovamente i forestieri al Prefetto, con un'ampia relazione del loro operato, dimostrando che essi non avevano comperato generi di cui era proibita l'esportazione (1).

Se durante il loro soggiorno gli stranieri non riuscivano a vendere tutte le merci importate, dovevano presentarsi al Prefetto, il quale decideva sul da farsi. Sembra però difficile che venisse loro accordata una proroga di soggiorno.

Abbiamo detto che il legatario sorvegliava anche sulla qualità delle merci comprate dagli stranieri e quindi destinate ad essere esportate; provvedimento necessario affinchè essi non acquistassero le così dette « κεκωλυμένα », (merci proibite). Di tali merci abbiamo già parlato

(1) *L. d. P.* cap. XXI, §§ 1, 2. Questa norma è ripetuta in particolar modo per i βεστιοπρᾶται (IV, 8).



prima; ora ci limitiamo ad aggiungere che, oltre quelle riservate solo all'imperatore ed alla sua Corte, era pure proibita la esportazione di diverse altre merci, come ὀξέων εἶτε καὶ πορφυραερίων μεγαλοζήλων (1); gli stranieri non potevano comperare vesti non confezionate, che per il loro bisogno personale (2).

Ai μεταξοπράται era severamente proibito di vendere la seta cruda agli stranieri in generale ed in special modo agli ebrei (3). Di questo particolare divieto non viene data nessuna spiegazione, sia dal nostro editto, sia da altre fonti.

Agli orefici, poi, era affidata particolarmente la sorveglianza degli oggetti preziosi (4).

In via generale, pertanto, era stabilito che tutti gli oggetti di ornamento, le pietre preziose, i vestiti di seta ed ogni altra merce di grande valore destinata per l'estero doveva prima essere sottoposta al Prefetto, il quale poteva dare o negare il consenso per la loro esportazione. Ottenuto il consenso, queste merci dovevano essere bollate dal βουλλωτῆς prefettizio (5).

Era pure proibita la vendita all'estero degli schiavi e l'emigrazione dei lavoratori, special-

(1) *L. d. P.* cap. IV, § 1.

(2) *idem*: cap. IV, § 8.

(3) *idem*: cap. VI, § 16.

(4) *idem*: cap. II, § 4.

(5) *idem*: cap. IV, § 4; VIII, 5.



mente di quelli addetti alla lavorazione della seta, affinchè non insegnassero all'estero i metodi di arte da essi esercitati a Costantinopoli (1).

Data la grande diffidenza che lo Stato bizantino mostrava verso i commercianti forestieri e la brevità del tempo che loro concedeva per la compra-vendita delle merci, doveva naturalmente essere proibita la loro ammissione alle corporazioni. Come abbiamo notato, il Libro del Prefetto non ci dà al riguardo delle precise notizie, ma tutte le condizioni soggettive volute per tale ammissione e la posizione che veniva assegnata agli stranieri, ci permettono di dedurre indirettamente l'esistenza di tale divieto.

Oltre queste norme generali per tutti gli stranieri, vi sono anche altre disposizioni particolari, che riguardano solo forestieri di determinata nazionalità.

Ai siri era garantito un trattamento tutto speciale e la ragione sta nel desiderio dell'Impero bizantino di guadagnarsi la simpatia di quella regione con il miraggio della sua unione all'Impero. Oltre alle agevolazioni di ordine generale, era stabilito che se le merci di negozianti siri non fossero state vendute durante il tempo stabilito per la permanenza degli stessi nella città, venivano affidate alla cura del Prefetto (2).


(1) *L. d. P.* cap. VIII, § 7.

(2) *idem*: cap. V, § 5.



Al contrario, per gli ebrei, i quali, anche allora, come sempre, avevano nelle loro mani una grande parte del commercio internazionale, esistevano delle disposizioni più severe, tanto che, come abbiamo visto, era proibito assolutamente di vendere loro la seta.

Provvedimenti speciali erano stabiliti anche per i russi, i quali, data la loro vicinanza dovevano avere molte relazioni, non sempre pacifiche, con la capitale bizantina. Oltre l'epoca del loro arrivo e della loro partenza, era rigidamente fissato anche l'obbligo di concentrarsi, durante la loro dimora a Costantinopoli, nel quartiere di S. Mamàs.



CAPITOLO VII

DELLE PENE



CAPITOLO VII.

DELLE PENE

Per assicurare l'osservanza delle norme da esso dettate, l'editto comminava contro i trasgressori sanzioni severissime. Accanto alle singole disposizioni troviamo generalmente stabilita la pena per il trasgressore di essa, talvolta determinata in modo sicuro e preciso, talaltra indicata solo con espressioni vaghe e generiche.

Nel Libro del Prefetto s'incontrano quasi tutte le sanzioni del sistema penale bizantino, dalle più lievi a quelle atroci.

Le pene patrimoniali consistevano: in multe, il cui ammontare variava secondo l'entità della trasgressione (1); nella confisca delle merci (2); e non di rado anche nella confisca di tutti i beni (3).

Delle pene corporali erano applicate, oltre a vari castighi, (flagellazione, rasatura ecc.),

(1) *L. d. P.* cap. I, §§ 4, 5, 9, 10, 20, 26; IV, 13; XI, 5; XII, 1, 5; XIII, 3.

(2) *idem*: cap. II, § 2; VI, 2, 3, 11; VIII, 10, 12; X, 5.

(3) *idem*: cap. II, § 7; VIII, 5, 9; XI, 8; XIII, 8, 9; XII, 9.



anche quelle più gravi, come la mutilazione della mano (1) ed in un caso anche la pena di morte (2).

Infine per alcune trasgressioni erano previsti provvedimenti disciplinari, come l'espulsione dalla corporazione (3) od il bando dalla città (4).

Non di rado poi queste varie sanzioni erano combinate tra loro; s'incontrano così applicate insieme la flagellazione e la rasatura (5); la flagellazione e la multa (6); l'espulsione dalla corporazione e la flagellazione (7); la confisca dei beni e l'espulsione dalla corporazione (8); la multa e il bando dalla città (9); ed anche: la confisca dei beni, la flagellazione e la rasatura (10), l'espulsione dalla città, la flagellazione e la rasatura (11).

(1) *L. d. P.* cap. II, § 5; III, 1, 2; VIII, 4, 7; XII, 7.

(2) *idem*: cap. XII, § 7.

(3) *idem*: cap. I, § 2; VI, 12; XII, 2.

(4) Per ἰσαλωνοπρωται troviamo la pena della perdita della libertà, cadendo in ischiavitù dell'imperatore (Cap. XII, § 9).

(5) *L. d. P.* cap. I, § 12; VI, 4, 14, 15, 16; VIII, 3, 11; XVI, 3, 4, 5, 6; XIX, 2.

(6) *idem*: cap. II, § 9; IX, 2; XI, 7; XX, 3.

(7) *idem*: cap. I, §§ 15, 25; II, 12; VII, 1, 6; VIII, 8; IX, 5, 6, 7; VI, 10; X, 3, 4, 5; XI, 6; XII, 8; XIII, 5; XVII, 4; XIX, 4; XIV, 2.

(8) *idem*: cap. VIII, § 2.

(9) *idem*: cap. II, § 9; XII, 3, 4.

(10) *idem*: cap. III, § 3, 4, 6; IV, 1, 2, 7, 8, 9; V, 5; XI, 2, 3, 4; XXI, 10.

(11) *idem*: cap. I, § 6, 17; III, 5; VI, 1; X, 1, 2; XIII, 1, 2; XV, 6; XVI, 2; XVIII, 5.



Nell'applicare queste pene ed i provvedimenti disciplinari, spesso, oltre all'entità del reato, si teneva conto anche dell'importanza del commercio esercitato e dello stato del trasgressore (1); di modo che per le stesse trasgressioni di soci appartenenti a diverse corporazioni, erano applicati diversi provvedimenti, come già più volte abbiamo ricordato.

Tale diversità indusse qualcuno a sostenere che l'editto non sia l'opera di un solo legislatore, ma sia piuttosto un insieme di disposizioni risalenti a varie epoche ed a diversi legislatori. Tuttavia tale diversità, lungi dal dimostrare la pretesa non omogeneità del codice, era naturale e giusta. Infatti ben si comprende che la mistificazione di un vestito di lino, non poteva essere ritenuta della medesima gravità dell'alterazione della seta e questa, a sua volta, nonostante la grande importanza dell'industria serica, non poteva mai essere considerata tanto grave quanto la falsificazione della moneta.

Ed è perciò che mentre il commerciante, che osava alterare la seta era espulso dalla corporazione, dopo aver subito una semplice bastonatura (2), il falsificatore della moneta, veniva

(1) Vediamo che ai σαλωνοπράται vengono, per la stessa colpa, imposte pene differenti per i soci liberi e non liberi. Così il commerciante che vende merce con stadera non bollata, se è libero viene punito con la confisca dei beni, mentre se non è libero passa al servizio dell'imperatore.

(2) *L. d. P. cap. VII, § 6.*



punito con la ben più grave pena della mutilazione della mano (1).

Ma oltre alle già ricordate pene, ben determinate nella loro natura e nella loro entità, l'editto parla alcune volte di una responsabilità in modo generico, senza precisarne la natura (2). Pare che in questi casi dovevasi trattare di provvedimenti di carattere disciplinare, la cui determinazione era affidata, volta per volta, alla discrezione dell'autorità competente.

Riguardo alla procedura richiesta, non è fatta parola nell'editto; ed è naturale, dato il carattere del Libro del Prefetto, che, circa l'applicazione delle pene, doveva richiamarsi al sistema processuale vigente. Solo per alcune trasgressioni di piccola importanza è detto che decideva direttamente il presidente della corporazione (3).

* * *

Le pene stabilite nell'editto, sono state giudicate troppo severe e quasi barbare.

« A Costantinopoli — è stato scritto — esiste una disciplina di schiavitù, esistono delle punizioni degradanti. Quasi ad ogni articolo del

(1) *L. d. P.* cap. II, § 5.

(2) Le espressioni usate dall'editto sono « ὑπ' εὐθύνην εἶναι, εὐθύνεσθαι, εὐθύνη ὑποκείσθαι, εὐθύνας δίδοναι, σωφρο-
νιζέσθω ». *L. d. P.* cap. I, §§ 1, 9; IV, 3, 4; XI, 1; XIII, 4.

(3) Così per i notari, cap. I; per gli ἰχθυοπράται, capitolo XVII, § 4 ecc.




Libro del Prefetto, si legge: chiunque avrà commesso tale trasgressione, sarà frustato e rasato. Si sente che per tenere in rispetto questa grecaglia indisciplinata e disonesta, solamente le punizioni corporali erano efficaci. E' la disciplina delle bastonate che i turchi non hanno inventato » (1).

Ma questa severità è giustificata tanto da ragioni storiche come da ragioni etnografiche.

Se consideriamo l'epoca del nostro editto, la posizione geografica della capitale dello Stato Ellenico del Medio Evo, l'avidità dei popoli circostanti, la ricchezza favolosa della *Regina delle Città*, il vertiginoso movimento commerciale, l'afflusso di ogni elemento perverso e pericoloso dovremo riconoscere, che le pene stabilite nel Libro del Prefetto ed in genere nel sistema penale bizantino erano indispensabili per l'esistenza stessa dello Stato.

Oggi stesso, nello Stato più liberale e civilmente progredito, sono usate anche in abbondanza quelle bastonate, che i turchi non hanno forse inventato, ma che hanno troppo largamente usato anche nella civile epoca moderna, giungendo a quella vera e crudele barbarie, che certo non hanno ereditato da quella *grecaglia*, che dette a tutto il mondo la civiltà.


(1) MARTIN DE SAINT-LÉON: *Histoire des corporations des métiers.*




CAPITOLO VIII.

LE SINGOLE CORPORAZIONI

- § 1 - PROEMIO
- § 2 - DIVISIONE DELLE CORPORAZIONI
- § 3 - PRIMO GRUPPO
- § 4 - SECONDO GRUPPO
- § 5 - TERZO GRUPPO
- § 6 - QUARTO GRUPPO
- § 7 - QUINTO GRUPPO
- § 8 - LE RIMANENTI CORPORAZIONI





CAPITOLO VIII.

LE SINGOLE CORPORAZIONI

NOZIONI GENERALI

§ 1. — Proemio

Il *Libro del Prefetto* consta di un breve proemio e di ventidue capitoli.

Nel proemio è l'imperatore stesso che, nell'emanare le sue leggi, si preoccupa di assicurare il popolo della sua equanimità. Egli dice: « Dio, creando il mondo, provvide alla regolare convivenza degli uomini con i suoi comandamenti; Nostra Serenità pure con le sue leggi, non ha altra cura che di provvedere con giustizia ai loro regolari rapporti e perciò nella sua magnanimità emana le seguenti leggi. ».

Dunque è qui riconosciuta la teoria della divina provenienza della giustizia e affermata l'esistenza e la natura divina di una suprema legge regolatrice dei rapporti tra gli uomini.

Tale esplicita affermazione nella legislazione bizantina non può meravigliarci, giacchè, come



già altra volta abbiamo notato, tutte le sue leggi sono ispirate ad un particolare spirito cristiano che le caratterizza.

§ 2. — Divisione delle Corporazioni

Il *Libro del Prefetto* è composto di ventidue capitoli, ognuno dei quali tratta generalmente di una corporazione. Essi secondo l'ordine dell'editto, sono i seguenti:

- Cap. I - περί ταβουλαρίων (De tabularis) §§ 1-26.
 Cap. II - περί ἀργυροπρατῶν (De argentariis) §§ 1-22.
 Cap. III - περί τραπεζιτῶν (De trapezitis) §§ 1-6.
 Cap. IV - περί τῶν βεστιοπρατῶν (De vestiariis) §§ 1-9.
 Cap. V - περί τῶν πρανδιοπρατῶν (De prandiopratis) §§ 1-5.
 Cap. VI - περί τῶν μεταξοπρατῶν (De metaxopratis) §§ 1-16.
 Cap. VII - περί καταρταρίων (De catartariis) §§ 1-6.
 Cap. VIII - περί σηρικαρίων (De sericariis) §§ 1-13.
 Cap. IX - περί τῶν ὀθωνιοπρατῶν (De othoniopratis) §§ 1-7.
 Cap. X - περί τῶν μυρεψῶν (De unguentariis) §§ 1-6.
 Cap. XI - περί τῶν κηρουλαρίων (De cerulariis) §§ 1-9.
 Cap. XII - περί σαπωνοπρατῶν (De sapunariis) §§ 1-9.
 Cap. XIII - περί τῶν σαλδαμαρίων (De institutoribus) §§ 1-6.
 Cap. XIV - περί τῶν λοροτόμων (De logatariis) §§ 1-2.
 Cap. XV - περί τῶν μακελαρίων (De macellariis) §§ 1-6.
 Cap. XVI - περί τῶν χοιρεμπόρων (De porcorum mercatoribus) §§ 1-6.
 Cap. XVII - περί τῶν ἰχθυοπρατῶν (De piscariis) §§ 1-4.



- Cap. XVIII - περί τῶν ἀρτοποιῶν (De pistoribus) §§ 1-5.
 Cap. XIX - περί καπήλων (De coupinabus) §§ 1-4.
 Cap. XX - περί λεγαταρίου (De legatorio) §§ 1-3.
 Cap. XXI - περί τῶν βόθρων (De bothris) §§ 1-10.
 Cap. XXII - περί πάντων τῶν ἐργολάβων (De redemptoribus) (1) §§ 1-4.

Non sappiamo con precisione se il *Libro del Prefetto* fosse composto soltanto di questi ventidue capitoli, oppure se sia incompleto il manoscritto che noi oggi possediamo. Questa ipotesi pertanto è più plausibile, perchè è poco probabile che a Costantinopoli dovessero esistere solo queste corporazioni, o che, esistendone altre, solo per queste fossero emanate disposizioni relative.

L'ordine seguito nel trattare la materia e nell'elencare le singole corporazioni è tratto dalla loro importanza, tenendo conto dell'affinità esistente tra esse, dimodochè noi possiamo riunirle in cinque gruppi, eccetto quattro che, non avendo nulla di comune nè fra loro nè con alcuno dei gruppi suaccennati, considereremo separatamente.

Il primo gruppo, trattato nel solo primo capitolo, comprende la corporazione dei notari, alla quale va riunita quella degli insegnanti di diritto. Questa, composta da profesisonisti di classe elevata, è l'unica corporazione da cui esu-

(1) I titoli latini sono tradotti da Nicole.



lano scopi e natura commerciale; cosichè anche il suo ordinamento si differenzia da ogni altra e presenta delle caratteristiche particolari, delle quali alcune abbiamo già visto, altre esamineremo fra poco.

Il secondo gruppo comprende le corporazioni degli ἀργυροπράται e τραπεζίται (1), la cui importanza è fondata sulla loro grande potenza commerciale. Infatti queste due corporazioni, si può dire, presiedevano a tutto il commercio dell'impero e ne controllavano la ricchezza. Con le funzioni di cambio che erano ad esse esclusivamente affidate, con la cura degli oggetti di grande valore, con la vigilanza da esse esercitata sulla moneta legale, tutelavano la sicurezza economica dello Stato.

Il terzo gruppo comprende le corporazioni di tutti quelli che si occupavano dell'industria e del commercio delle stoffe in genere ed in ispecial modo delle stoffe di seta (2).

Il quarto gruppo tratta delle corporazioni che esercitavano l'industria ed il commercio dei cosmetici — anche allora usatissimi — e degli oggetti che servivano nell'economia domestica (3).

(1) *L. d. P.* cap. II e III.

(2) *idem*: cap. IV fino al IX.

(3) *idem*: cap. X fino al XII.



Il quinto gruppo è costituito dalle corporazioni esercitanti l'industria ed il commercio dei generi alimentari (1).

Oltre alle corporazioni comprese in questi gruppi ne esistono altre quattro, le quali non hanno nessuna affinità sia tra loro, sia con quelle comprese negli altri gruppi (2).

* * *

Esaminato in modo generale l'ordine e la costituzione delle corporazioni bizantine secondo il nostro editto, passiamo allo studio particolare delle singole corporazioni.

§ 3. — Primo gruppo

1. - TABOYAAPIOI (CAP. I)

Il *Libro del Prefetto* tratta abbastanza diffusamente della corporazione dei notari. Questi vengono talora designati con la denominazione greca συμβολαιογράφοι, loro nome ufficiale, e talora con la denominazione latina ταβουλλάριοι che era di uso corrente. In tempi anteriori queste due denominazioni corrispondevano a due distinte categorie di professionisti; al tempo del

(1) *L. d. P.* cap. XIII fino al XIX, escluso il XIV.

(2) *idem*: cap. XIV e XX fino al XXII.



nostro editto però ogni distinzione era perduta. Anche nella Novella di Costantino il Monomaco, relativa alla costituzione di una Scuola di diritto, i due termini sono usati indifferentemente.

Tutti gli autori che si sono occupati della questione, studiando questo capitolo, già in parte conosciuto prima ancora della scoperta del codice di Leone, furono concordi nel riconoscere l'identità dei termini (1), ad eccezione di Zachariae von Lingenthal. Questi ritiene che continuasse ad esistere tra le due denominazioni una differenza di grado anche nell'epoca del *Libro del Prefetto* (2).

Noi crediamo che il fatto della doppia denominazione non deve generare incertezze di sorta, poichè ciò non è raro anche a proposito di altre corporazioni. Così ad esempio sono usate indifferentemente le denominazioni: ἀργυροπράται e χρυσοχόοι; τραπεζίται e νομολάριοι; ὀθωνιοπράται e μιδανείς; ἀρτοποιοί e μάγκηρες (3).

La corporazione dei notari va considerata a parte, avendo un'importanza speciale. Di tutte essa è certamente la più importante pel grado sociale dei suoi membri, per le delicate mansioni da questi esercitate. L'importanza della corpo-

(1) Sono sostenitori di questa opinione: NICOLE: *op. cit.*, pag. 79-80; STÖCKLE: *op. cit.*, pag. 17-20; MAYER: *Documenta*, pag. 79.

(2) *Beiträge zur Geschichte des Bizantinische und Urkundenwesens* (in B. Z. II, 1893).

(3) *L. d. P.* cap. II, III, IX, XVIII.



razione si rileva anche dai requisiti richiesti ai candidati, dal procedimento lungo e solenne che accompagnava la loro ammissione, a cui avemmo già occasione di accennare, trattando dell'ammissione dei soci alle varie corporazioni.

Ma la principale caratteristica, forse non esistente per nessuna delle altre, era il numero chiuso ed espressamente determinato dei membri, che non poteva sorpassare i ventiquattro (1); nè il Prefetto poteva neppure eccezionalmente venir meno a questa norma, accettando un soprannumero, chè, come è esplicitamente statuito, sarebbe stato, per questa infrazione, rimosso dal grado, (τῆς ζώνης αὐτοῦ καὶ τῆς ἀξίας).

I notari godevano anche prerogative speciali. Ad essi era riservato un posto d'onore nei cortei imperiali e all'ippodromo; nei banchetti ufficiali occupavano ugualmente un posto d'onore. Gravi sanzioni esistevano contro chi osava ingiuriarli o diffamarli. Erano perfino stabilite le forme di ossequio da osservarsi nelle relazioni tra colleghi (2).

(1) *L.d.P.* cap. I, § 23: οὐκ ὀφείλει ὁ σύμπας ἀριθμὸς τῶν συμβολαιογράφων ὑπερβαίνειν τὸν εἰκοστὸν τέταρτον ἀριθμὸν, ἀλλ' ὅσαι στατίονες, τοσοῦτοι καὶ συμβολαιογράφοι.

(2) Se ad es. un notaro entrava nello studio di un collega, questi doveva alzarsi e muovergli incontro (Cap. I, § 9). Anche in caso di morte tutti i notari in alta uniforme, dovevano seguire la salma fino alla tomba (cap. I, § 26).



Anche il presidente dei notari, il primicerio, aveva delle attribuzioni molto più larghe e godeva delle prerogative più estese dei presidenti delle altre corporazioni; aveva un potere disciplinare autonomo, potendo punire i notari per le colpe lievi, ed aveva in genere grande influenza, tanto negli affari interni della corporazione che nelle relazioni col Prefetto.

Anche per ciò che riguarda le funzioni e l'onorario dei notari, il *Libro del-Prefetto* offre notizie precise. I notari, il cui ufficio era molto simile a quello dei notari d'oggi, erano competenti:

χαρτίου γραφήν εκθέσθαι (ad instrumentum faciendum); (§ 6)

συμβόλαιον ἐργάζεσθαι (ad contractum faciendum); (§ 7)

τὴν ὑπόθεσιν σημειοῦν (instrumentum conficiendum); (§ 8)

τὴν κόμπλαν ἐπιτιθέναι καὶ τὸ συμβόλαιον ἐκπληροῦν (completionis formulam adjicere et contractum absolvere); (§ 12)

nonchè compilare:

πράξεις, προικῶα συμβόλαια, διαθήκας, συμβάσεις (venditionibus, dotalibus, testamentis, pactionibus conventis) (§ 25) (1).

(1) Vedi a proposito TARDY: *Les tabellions Romains depuis leur origine jusqu'au Xe siècle*. Pag. 139 e segg.



Riguardo all'onorario l'editto sancisce solo in genere il diritto del notaro a percepire una paga per formulare i diversi atti del suo ufficio. La determinazione quantitativa poi era lasciata alla legge speciale od all'uso (συνήθεια). Di solito ad essi spettava una percentuale sulla somma indicata nel contratto: ad es. per i contratti che sorpassavano i cento nomismata il notaro riceveva, secondo la natura del contratto, uno o due nomismata. Il notaro, a sua volta, era obbligato a pagare al suo scrivano due κεράρια per ogni nomisma di guadagno.

* * *

In questo stesso capitolo dei notari, l'editto tratta anche di un'altra categoria di professionisti, i παιδοδιδάσκαλοι νομικοί e i διδάσκαλοι. Secondo Vogt questi dovevano essere una classe non molto differente dagli avvocati odierni. Sarebbe strano, egli osserva, che tra tutti i funzionari, dipendenti dal Prefetto, non esistesse nessuno incaricato degli affari giudiziari, il che avverrebbe se i professionisti di cui in parola fossero semplicemente professori di diritto (1).

Secondo Nicole invece, e questa sembra anche a noi la tesi più verosimile, questi erano gli insegnanti di diritto, che preparavano i futuri notari ed avvocati. Essi insegnavano nella stes-

(1) Vogt: *Bastle Ier*, pag. 149-150.



sa scuola (σχολή), ma costituivano in ogni modo due categorie ben distinte. I διδάσκαλοι, che rappresentavano un grado inferiore negli studi, erano incaricati di impartire ai giovani lezioni di cultura generale (ἐγκύκλιον ἐκπαίδευσις); i νομικοί invece, che costituivano la classe dei giuristi, insegnavano ai giovani, che avevano compiuto gli studi inferiori, il diritto, seguendo il programma che presso a poco doveva corrispondere a quel piano che è descritto nel secondo paragrafo del primo capitolo.

E' infatti qui detto che, per potere entrare a far parte della corporazione dei notari, il candidato doveva aver compiuto gli studi inferiori, ossia quegli studi di cultura generale che essi acquistavano sotto la guida dei διδάσκαλοι, e conoscere i quaranta titoli del *Manuale delle leggi* e i sessanta libri dei *Basilici*, per l'insegnamento dei quali erano incaricati i νομικοί. Questi ultimi peraltro, dietro autorizzazione del Prefetto e col consenso degli altri notari, potevano compiere anche alcuni atti di competenza dei notari (§ 15).

Nulla di preciso però si può ricavare dal *Libro del Prefetto* sull'istituzione e funzionamento delle scuole giuridiche; è solo più tardi, per mezzo della Novella ἐπὶ τῇ ἀναδείξει καὶ προβολῇ τοῦ διδασκάλου τῶν νόμων di Costantino Monomaco (1042-1054), che si può avere una notizia sicura



sulla istituzione delle Scuole di diritto in Costantinopoli (1).

Riguardo poi alla sua organizzazione interna, la corporazione degli insegnanti di diritto sembra che fosse riunita con quella dei notari, i quali esercitavano anche una specie di controllo e sorveglianza sui futuri notari. Per la nomina di un nuovo socio, si richiedeva anzitutto l'elezione da parte del primicerio, del notaro e degli altri διδάσκαλοι e νομικοί, che si riunivano tutti in un unico collegio; dopo tale elezione avveniva l'investitura da parte del Prefetto. Per il resto la procedura era analoga e molto somigliante a quella dei notari.

§ 4. — Secondo gruppo (CAP. II - III)

1. - ΑΡΓΥΡΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. II)

Anche per questi commercianti troviamo nel nostro editto una duplice denominazione e cioè ἀργυροπράται e χρυσοχόοι; espressioni perfettamente equivalenti, come chiaramente risulta dal modo con cui sono usate dal legislatore.

Infatti, come giustamente osserva anche Nicole, in nessun paragrafo troviamo ripetuti in-

(1) La Novella fu pubblicata per la prima volta da PAUL LAGARDE. Cfr. lo studio di FERRINI: in Archivio Giuridico (1884).



sieme questi due termini, come sarebbe certamente avvenuto ove si fosse trattato di mestieri differenti, nè riscontriamo alcuna disposizione riguardante in modo speciale gli uni o gli altri.

Inoltre, e ciò a noi sembra anche un argomento decisivo per la nostra opinione, mentre fin dal primo paragrafo è stabilito e delimitato con precisione il commercio degli ἀργυροπράται, — delimitazione questa esistente, come abbiamo notato, per quasi tutte le corporazioni — nessun cenno particolare è fatto nei riguardi dei χρυσοχόοι.

Tuttavia se nell'epoca del nostro editto, le due espressioni sono identiche, non era così anche in epoca anteriore ad esso.

Giustiniano, nella Novella 136, tratta degli ἀργυροπράται come aventi un ufficio simile a quello dei moderni direttori di banca. Col tempo però i τραπεζίται assunsero il loro ufficio bancario e gli argentarii limitarono la loro attività all'industria ed al commercio degli oggetti preziosi. Il nome di ἀργυροπράται rimase così nel vero senso della parola latina *argentarii* ed esso venne anche in seguito usato, per consuetudine, indifferentemente con quello più preciso e più in uso di orefici.

L'attività degli argentarii si estendeva alla lavorazione ed al commercio dei metalli nobili e delle pietre preziose. Era invece loro assolu-



tamente vietato di occuparsi sia di metalli vili, sia di stoffe, sia di qualunque altro articolo che appartenesse alla competenza di altre corporazioni (1).

Data l'importanza delle loro funzioni, è facilmente spiegabile perchè si adottassero delle misure restrittive e limitative nelle loro operazioni e si esercitasse, per questo commercio, una vigilanza severa da parte dell'autorità competente.

Per impedire l'accumulamento di grandi quantità di oro, che poteva essere pericolosa per il commerciante stesso ed indirettamente anche per lo Stato, e per evitare la trasformazione degli oggetti preziosi derubati, lo Stato vietava agli orefici di comperare oro in quantità superiore ad una libra, senza il permesso speciale del Prefetto, (2) che doveva esser tenuto al corrente di ogni loro attività ed operazione.

Una speciale disposizione imponeva ai membri della corporazione di attenersi ad un giusto prezzo nelle loro compra-vendite; se comperavano oggetti ad un prezzo troppo basso o vendevano ad un prezzo troppo alto, procurandosi così un guadagno illecito, oltre alla responsabilità penale, erano tenuti anche al risarcimento dei danni alla parte lesa.

(1) *L. d. P.* cap. II, § 1.

(2) *idem*: cap. II, § 8.



2. - ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΙ (CAP. III)

Anche per i soci di questa corporazione troviamo una duplice denominazione e cioè *τραπέζιται* e *κατάλλάκται*, espressioni, che all'epoca dell'editto di Leone erano sinonimi.

La competenza più interessante e delicata dei *τραπέζιται* consisteva nel controllare le monete, sia bizantine che estere, verificarne l'esattezza ed il valore. Essi ne esaminavano l'effigie, il peso e la purezza dell'oro, denunciando al Prefetto ogni falsificazione od alterazione. A queste di controllo si aggiungevano poi anche funzioni di cambio; solo essi potevano cambiare valute estere e monete (1).

Pare però che nelle loro funzioni essi avessero anche dei concorrenti, sia da parte dei soci appartenenti ad altre corporazioni, i quali nei loro affari con i forestieri solevano fare anche operazioni di cambio, sia da un certo numero di clandestini cambia-valute ambulanti, che cercavano con abilità di trarre il maggiore guadagno, facendo degli scambi nelle vie della capitale, in quantità più o meno considerevole.

(1) Il valore di cambio era così stabilito: per ogni miliarsion autentico e portante l'effigie imperiale, il *τραπέζιτης* doveva dare ventiquattro ovoli; in caso poi che la moneta fosse in qualunque modo alterata egli doveva farne la stima, dandone contemporaneamente avviso al Prefetto.



Per evitare ogni abuso, la polizia bizantina proibiva tali operazioni a qualunque commerciante, che non appartenesse a questa corporazione. Una disposizione speciale è stabilita per i *μυραιοί*, i quali, anche a causa del loro commercio, si trovavano in continuo contatto di affari con negozianti stranieri (1).

Anche la disposizione, peraltro poco chiara, che impone di denunciare al Prefetto i *σακουλάριοι* che esercitavano nelle piazze e nelle strade l'ufficio di *τραπεζίται*, pare non abbia altro scopo che quello di evitare il cambio monetario ambulante (2).

§ 5. — Terzo gruppo (CAP. IV - IX)

Il terzo gruppo, come abbiamo detto, comprende le corporazioni di tutti quelli che si occupavano dell'industria e del commercio delle stoffe. Esso può a sua volta essere distinto in due categorie: una prima che comprende tutte quelle corporazioni che si occupavano dell'indu-

(1) *L. d. P.* cap. IX, § 4.

(2) *idem*: cap. III, § 2. A questo passo furono date varie interpretazioni. Voer sostenne trattarsi piuttosto di un obbligo generale imposto a tutti i *τραπεζίται* di far noto al Prefetto il denaro che essi avevano nelle loro banche; tesi questa poco verosimile, dato che l'editto parla di « *sacularios in plateis et vicis versantes* ». Molto più attendibile è invece la interpretazione di STÖCKLE, secondo il quale i *saculari* sarebbero semplicemente degli spacciatori girovaghi di monete alterate o false.



stria e del commercio della seta; ed una seconda, che riguarda le corporazioni dei negozianti delle stoffe di lino ed altre di minor valore.

Alla prima categoria appartengono i βεστιοπράται, πρανδιοπράται, μεταξοπράται, καταρτάριοι e σηρικάριοι; (1) mentre alla seconda categoria appartengono gli ὀθωνιοπράται (2).

Bisogna tuttavia notare che il commercio dei πρανδιοπράται, oltre alle stoffe di seta, si estendeva anche a tutte le stoffe provenienti dalla Siria.

Come si vede le merci di queste corporazioni avevano grande affinità; perciò l'editto, ispirato dal principio della netta distinzione e competenza esclusiva, stabilisce chiaramente, all'inizio di ogni capitolo, il campo d'azione di ogni corporazione, a cui accenneremo brevemente.

1. - ΒΕΣΤΙΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. IV)

Sotto il regno degli imperatori Teofilo e Basilio questi commercianti si occupavano dell'ornamento, con drappi e vessilli, delle case, chiese ed edifizii pubblici, in occasione di feste e varie manifestazioni. Anche il *Libro delle Cerimonie* di Costantino Porfirogenito ne parla a proposito delle processioni della chiesa di Santa So-

(1) *L. d. P.* cap. IV, V, VI, VII, VIII.

(2) *idem*: cap. IX.



fia, ove essi provvedevano all'ornamento del *Tribunaliōs* διὰ βλαττίων καὶ λοιπῶν ἐντίμων ἀπλωμάτων καὶ πέπλων (1).

L'editto però non parla affatto di questa loro attività, ma tratta solo della loro qualità di commercianti.

Nel primo paragrafo è stabilito che essi dovevano esclusivamente occuparsi di vesti di seta e non di altre merci; viene poi loro proibito di vendere agli stranieri stoffe di porpora a grandi dimensioni; per comperare poi stoffe il cui prezzo superasse i dieci nomismata, essi dovevano avere il permesso del Prefetto.

Anche per i βεστιοπρῶται è ripetuto con particolare premura il divieto di occuparsi di altri commerci affini al loro ed in particolar modo è loro inibito esercitare contemporaneamente il commercio proprio e quello affine dei σηρικάριοι (2).

Nel regolare la competenza e l'attività dei commercianti di questa corporazione, come anche delle altre appartenenti allo stesso gruppo, l'editto ricorda varie specie di stoffe e vesti di cui daremo un breve cenno ogni qualvolta si presenterà l'occasione, per poter meglio comprendere anche le ragioni che spinsero il legislatore a prendere delle disposizioni particolari.

(1) *Libro delle Cerimonie*, I, 16.

(2) *L. d. P. cap. IV, § 7.*



Nel primo paragrafo di questo capitolo troviamo: « *ex prohibitis dare, id est ex hyacinthinis aut rubentibus purpuriis magnae mensurae* » (1).

Delle stoffe proibite abbiamo già parlato altrove. In quanto all'espressione « μεγαλοζήλων », l'interpretazione che se ne dà è quella di stoffa di gran lusso. Qui ne vengono distinte due specie, cioè: « ὄξέων » e « πορφυραερίων », le quali rappresentano le due sorta di porpora riservate all'uso esclusivo dell'imperatore e della sua Corte.

Per ottenere la prima si preparava un bagno di succo mezzocotto della conchiglia detta *porfira*, la *murex bandaris* dei naturalisti, ed un altro succo di « βυζάνι » che è pure una conchiglia. La seta o la lana venivano immerse successivamente nel primo e poi nel secondo di questi bagni; si otteneva così la tintura porpora rosso-scura.

Per ottenere la seconda specie « πορφυραερίων » invece si usava un unico bagno in un miscuglio di conchiglia *murex bandaris* e di βυζάνι. Si otteneva così la porpora violetta ametista o giacinta.

Oltre alle due qualità ὄξέα e πορφυραερία esisteva pure un'altra categoria differente e cioè quella delle *vestes conchyliatae*. Esse non erano

(1) Traduzione Nicole.



confezionate nel succo pure delle sopra indicate conchiglie, ma nel succo di *murex*, più o meno diluito e combinato con varie sostanze coloranti. A seconda di queste sostanze e delle proporzioni con cui esse venivano usate, si ottenevano diverse tinte, che formavano una lunga serie di sfumature. Per queste il procedimento era più complicato ed il bagno doveva ripetersi sempre due o più volte.

Nel nostro editto, troviamo menzionate alcune di queste stoffe. Nel paragrafo terzo di questo capitolo, sono ad esempio nominate le « βλαττία καταπερσίκια », che secondo Nicole non sono altro che stoffe di porpora aventi colore della pesca.

Codino, il Curopalate, descrivendo il costume degli ufficiali imperiali, ci trasmette che i più importanti di essi portavano per vesti un « βλαττίον βερικοκόχρωον », ossia una porpora del colore d'albicocca.

Questa tinta è molto simile a quella della pesca, il che ci induce a ritenere che anche i καταπερσίκια del nostro editto fossero usati allo stesso scopo per un qualche cambiamento della moda avvenuto nel palazzo imperiale o per ufficiali di diverso grado.

Questa interpretazione viene sorretta anche dalla consuetudine esistente nell'epoca bizantina di prendere i delicati colori dei frutti come modello per le varie tinture.



2. - ΠΡΑΝΔΙΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. V)

I πρανδιοπράται (1), come anche i soci di tutte le altre corporazioni, dovevano essere bizantini; tuttavia a questo commercio potevano, in via eccezionale, ed entro alcune restrizioni, partecipare anche i commercianti siri, che abitavano a Costantinopoli da almeno dieci anni.

Anche la sfera d'azione di questi commercianti era delimitata in modo preciso: essi dovevano negoziare con stoffe provenienti dalla Siria e con alcune altre provenienti principalmente da Seleucia.

Non sappiamo precisamente di quale delle varie città chiamate allora Seleucia intenda parlare il nostro editto; sembra però che qui debba trattarsi della Seleucia delle coste Siriache, ad oriente di Antiochià, come giustamente pensa anche Stöckle.

Le stoffe importate da Seleucia erano i « χαρῆια », — i kârîr arabi — stoffe di seta; quelle importate dalla Siria erano gli *esophoria, aûdia, variatas et undulatas vestes, etiam manicatas et Bagdeticas, seu tennes erunt seu crassae* (2).

Per la migliore e più facile sorveglianza di questo commercio, che doveva essere molto severo anche per la partecipazione dell'elemento

(1) La parola proviene dalla parola πρανδία (bande di stoffa).

(2) Vedi a proposito NICOLE: *op. cit.*, pag. 29 (nota).



straniero ,sia pure con alcune restrizioni, lo Stato esigeva che i *πρανδιοπρῶται* avessero i loro negozi riuniti in una stessa località, l'*Embolo*.

La disposizione però è vaga, poichè a Costantinopoli esistevano diverse località, che erano indicate con la stessa denominazione di *Embolo*. Dato però che nessun indizio specifico esiste al riguardo, e data anche l'importanza della corporazione, è molto probabile che debba qui trattarsi del *Grande Embolo*, che estendendosi dal Corno d'oro fino al Grande Bazar, era il più importante ed il più adatto per quel commercio.

I siri che importavano nella capitale le loro mercanzie di vario genere, dovevano alla loro volta concentrarsi tutti in una stessa località, ove i vari commercianti si recavano per acquistare ognuno i generi del proprio commercio (1).

3. - ΜΕΤΑΞΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. VI)

Questi commercianti sono designati con tre denominazioni: *μεταξοπρῶται*, *μεταξάριοι*, *μελαθράριοι* (2), denominazioni queste non completamente identiche tra loro.

Quale sia precisamente la distinzione tra queste espressioni non si può determinare allo stato delle nostre conoscenze.

(1) *L. d. P.* cap. V, § 4.

(2) *idem*: cap. VI, § 15; VII, § 2.



Tra i due primi termini Stöckle vuole che esista solo una differenza cronologica. Secondo lui la denominazione μεταξάριοι sarebbe la più antica, mentre quella di μεταξοπράται sarebbe la più recente. A sostegno della sua tesi egli ricorda il caso analogo dell'identità dei termini σηρικάριος e σηρικοπράτης, che s'incontrano nel cap. VIII dell'editto.

Sembra però a noi che tale comparazione non sia esatta, poichè, mentre per questi ultimi nessuna distinzione risulta dal nostro editto, essa esiste invece tra i μεταξοπράται e i μεταξάριοι. Questi ultimi infatti, sono ricordati solo nel capitolo VII, nella frase *qui in collegiatorum numero non sunt*, mentre nessun cenno nei loro riguardi è fatto nel capitolo VI, che tratta propriamente dei μεταξοπράται.

E' quindi molto probabile l'opinione avanzata da Nicole, che questi fossero commercianti di seta greggia regolarmente riuniti nella corporazione, mentre i μεταξάριοι fossero negozianti dediti allo stesso commercio, senza i vincoli e benefizii della corporazione; col che concorda anche la già ricordata frase del capitolo VII.

Riguardo ai μελαθράριοι Nicole sostiene, peraltro poco probabilmente, che questo nome non sia altro che la designazione comune dei μεταξοπράται. Sembra invece che in questo punto Stöckle si avvicini più alla realtà. I μελαθράριοι



dovevano appartenere ad una classe inferiore, ai μεταξοπρᾶται, formando una propria corporazione, o, il che pare più probabile ancora, formando un gruppo a parte nella corporazione stessa di quelli, sotto gli stessi capi. Nè ci sembra che si possa arguire la popolarità del nome μελαθράριοι dall'espressione « οἱ λεγόμενοι » che s'incontra nel parag. 15. Infatti anche negli altri capitoli ove s'incontrano due termini sinonimi, quello popolare mai è preceduto dall'espressione ricordata, bensì da un « ἦτοι, ἦγουν », oppure è usato senza alcuna ulteriore designazione. Sembra invece a noi che l'espressione οἱ λεγόμενοι voglia piuttosto indicare la inferiore condizione dei μελαθράριοι i quali dovevano occuparsi semplicemente della conciatura della seta.

Il commercio dei μεταξοπρᾶται consisteva principalmente nella rivendita al minuto della seta acquistata all'ingrosso dai produttori, con un giusto guadagno; era però loro proibita in modo assoluto tanto la lavorazione quanto la produzione diretta della seta (1).

Data la preoccupazione dello Stato di salvaguardare e difendere il suo monopolio della seta, oltre i requisiti e le severe disposizioni

(1) *L. d. P. cap. VI, § 14*: οἱ μεταξοπρᾶται μὴ ἐχέτωσαν ἐξουσίαν καταρτίζειν μέταξαν, ἀλλ' ἢ μόνον ἐξωνεῖσθαι καὶ ἀπεμπολεῖν.



stabilite per questi commercianti e per i loro servi, lo Stato imponeva di esercitare questo commercio solo al *Foro*, per impedire ogni clandestina esportazione (1).

In modo assoluto era poi proibita la vendita della seta agli ebrei, che sembra non godessero grande fiducia nella capitale dell'Impero bizantino (2).

4. - ΚΑΤΑΡΤΑΠΙΟΙ (CAP. VII)

I καταρτάριοι, come anche il loro stesso nome indica (3), si occupava della lavorazione della seta cruda, che dovevano vendere solo dopo avere confezionata; severe punizioni erano applicati per chi osava vendere seta grezza (4).

Chi di questi negozianti disponeva pochi capitali comperava dai μεταξοπράται la seta necessaria per il suo lavoro; quelli invece che avevano un commercio più esteso la importavano direttamente dall'estero, con l'obbligo però di conformarsi al prezzo stabilito dai μεταξοπράται (§ 4). Il che ci dimostra che tutto il commercio della seta faceva capo a questi ultimi.

(1) *L. d. P.* cap. VI, § 13.

(2) *idem*: cap. VI, § 16.

(3) La parola καταρτάριος deriva dal verbo καταρτίζειν, il quale come anche i verbi ἐργάζεσθαι, κατεργάζεσθαι, significa lavorare, confezionare. Cap. VII, § 3, 5 ecc.

(4) *L. d. P.* cap. VII, § 1.



Il commercio dei *καταράγιοι* era tenuto in grande considerazione a Costantinopoli, come risulta anche dalle restrizioni che esistevano per il suo esercizio. L'editto di Leone, infatti, dopo avere stabilito espressamente che questi commercianti dovevano essere dei cittadini liberi, ripete poi, per maggior chiarezza, la stessa disposizione, vietando in modo assoluto l'esercizio di questo commercio agli schiavi. Era persino richiesto che i *καταράγιοι* prima di comperare una quantità di seta ne dessero avviso al Prefetto, il quale esaminava il loro stato personale ed economico, affinchè — dice l'editto — la seta non andasse in mano di persone inette ad esercitare il suo commercio oppure molto povere (*πένητες*) (§ 5).

Armenopoulos ci trasmette che era considerato *πένης* chi non possedeva almeno cinquanta *nomismata*. Se teniamo conto che ogni *nomisma* corrispondeva a 17 lire oro odierne, è evidente che per l'esercizio di questo commercio era necessario poter disporre almeno di una somma non inferiore a 850 lire oro.

Alla corporazione non dovevano inoltre appartenere individui poco onesti o poco seri: se qualcuno di questi fosse riuscito a penetrarvi, ne veniva immediatamente radiato: *μετὰ πληγῶν καὶ ἕβρεων* (1).

(1) *L. d. P. cap. VII, § 6.*



5. - ΣΗΠΙΚΑΠΙΟΙ (CAP. VIII)

I σηπικάριοι formavano l'ultima corporazione dell'industria serica e si occupavano della tessitura e della tintura della seta in genere; in modo speciale poi della confezione delle vesti di seta riservate alla Corte imperiale.

Essi avevano una tradizione più volte secolare; in origine lavoravano esclusivamente per le fabbriche imperiali, ma ormai, nell'epoca dell'editto di Leone, svolgono un'attività libera e più estesa.

Ai σηπικάριοι, mentre da una parte era imposto di comperare la seta solo dai μεταξοπράται, dall'altra era loro severamente vietato di vendere all'estero i prodotti confezionati, senza il permesso del Prefetto (§ 5 e 8). Tale restrizione, come a suo luogo abbiamo osservato, aveva anzitutto lo scopo di impedire l'esportazione di alcune merci e contemporaneamente quello di facilitare il controllo della buona qualità di quelle, la cui esportazione era permessa.

Questi industriali dovevano esercitare il loro mestiere pubblicamente e permettere l'accesso nei loro laboratori ai funzionari appositi in qualunque momento, per controllare la lavorazione delle loro stoffe (§ 3).

Come al solito, anche in questo capitolo viene delimitata e fissata l'attività della corporazione: gli associati non possono lavorare scara-



mangiis et mesophoris magnae mensurae ea quorum tota unius coloris est, aut quorum dimidia pars hemimelinum vel porraceum colorem habet; è invece loro permesso texere purpuras persicorum colorem imitantes, dummodo versicolores sint, et usuales slavnicos phaciolos, dummodo sint coccineis taeniis praetexti (1).

E' opportuno spiegare il senso di queste espressioni.

La frase *scaramangiis et mesophoris... unius coloris* indica due specie distinte di « βλαττία ». *Scaramangium* sarebbe la veste esterna, mentre *mesophoron*, denominazione che si trova tuttora in uso in Grecia, indicherebbe quella mediana tra lo *scaramangium* e la veste interna, alla quale Nicole dà la denominazione *esophoron*; secondo Reiske invece *esophoron* sarebbe la veste portata in casa o nel palazzo.

Costantino Porfirogenito usa le parole « διβλάτιον, τριβλάτιον » espressioni che Reiske credette esprimessero il numero dei bagni a cui venivano sottoposte le stoffe in parola. Ciò peraltro non ci persuade. Noi abbiamo già avuto occasione di osservare che le stoffe tinte in porpora rosse erano pure passate per due bagni, eppure non si chiamavano affatto « διβλάτια », ma solo « βλαττία ὀξέων ».

(1) *L. d. P.* cap. VIII, § 1 (traduzione Nicole).



Pariset ci dà invece la giusta spiegazione deducendola da una lettera di Pietro Damiano, in cui si nota la frase: *Quidam Rodolphus mihi pallium reverenter obtulit quod triblattion juxta sui generis speciem nuncupatur. Trium quippe colorum est et blattion pallium dicitur: unde triblattion pallium vocatur quod trium cernitur esse colorum* (1).

Διβλάττια, τριβλάττια sarebbero dunque le stoffe che hanno sovrapposto o mescolato ad uno dei due colori di porpora noti, anche uno o due altri colori.

Il termine πρασινοδίβλαττια indica le stoffe nelle quali il colore verde cupo si altera con la porpora, che è sempre sottintesa; mentre la espressione ἡμιμηλινοδίβλαττια indica un miscuglio di porpora col verde pomo, o giallo pomo in mezza tinta.

Il termine δλόκληρα invece sembra volere significare colore tutto porpora in contrapposto ai due sopraindicati, che offrono un misto di colori.

Sembra che per ottenere delle belle tinte fosse allora in uso di tingere le stoffe anche con sangue; per evitare ciò, l'editto sancisce la pena del taglio della mano contro chi osasse servirsi del sangue per la tintura della seta (§ 4).

Per evitare poi che l'industria serica, tanto raffinata e progredita a Bisanzio, fosse propa-

(1) Vedi in proposito, PARiset: *Histoire de la soie*.



gata anche all'estero, il *Libro del Prefetto* proibiva, pena il taglio della mano, la vendita all'estero dei servi ed altri dipendenti, addetti alla lavorazione della seta (§ 7). Data poi l'importanza dell'industria, lo Stato richiedeva, come già accennammo, speciali prove e garanzie per chi volesse esercitare questo mestiere: per i liberi richiedeva la testimonianza di cinque persone; per gli schiavi la garanzia del proprio padrone, il quale restava responsabile per gli atti da loro compiuti (§ 13).

Infine, per evitare le eventuali illecite concorrenze e soprusi, l'editto proibiva ai *σηρικάρτοι* di accettare al loro servizio persone, che, essendo state già pagate da un loro collega, non avessero ancora soddisfatto i loro obblighi (§ 10).

6. - ΟΘΩΝΙΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. IX)

L'utilità dell'industria e del commercio del lino per la popolazione di Costantinopoli, sebbene lo Stato non avesse ragioni speciali di interesse come per le precedenti, spiega la cura con cui era organizzata la corporazione relativa.

La denominazione con cui vengono designati i commercianti di stoffe di lino è pure duplice: *ὀθωνιοπράται* e *μιθανείς*. Di esse la prima rappresenta il nome ufficiale, la seconda quello popolare; ed è perciò che quest'ultima è generalmente preceduta da un *ἦτοι* o *ἦγουν*.



La corporazione di questi commercianti è molto antica e l'industria del lino è conosciuta fin dal tempo del Vecchio Testamento, quando, in forma rudimentale, era esercitata nelle case dalle donne, che filavano e tessevano a mano gli abiti e le stoffe per uso domestico. Anche gli egiziani, i fenici, i siri conobbero ed esercitarono questa industria.

Gli ὀθωνιοπρᾶται comperavano insieme — formando delle cooperative di compera, di cui abbiamo già parlato — le stoffe di lino, di vario genere, che erano importate a Costantinopoli da vari paesi e principalmente da Ponto, Strimone e Trapezunte. Di queste stoffe una parte essi vendevano ai βεστιοπρᾶται ed altri commercianti per la confezione dei vestiti (§ 1); oltre però a questa funzione di compra-vendita, gli ὀθωνιοπρᾶται si occupavano anche essi stessi della lavorazione del lino; (1) anzi il *Libro del Prefetto*, ci dice che essi avevano all'uopo appositi lavoratori, ai quali però era severamente proibito effettuarne la vendita.

Grandi quantità di stoffe di lino e di lana dovevano pure essere importate a Costantinopoli anche dai bulgari, insieme con altre merci, che questi cambiavano con i diversi prodotti dei

(1) *L. d. P.* cap. IX, § 7: λιγὰ ἐργάζεσθαι, σάβανα ἐργάζεσθαι.



mercati della capitale, siano essi di produzione indigena, siano importati a Costantinopoli da altri paesi.

Nel paragrafo sesto di questo stesso capitolo, troviamo che era permesso vendere ai bulgari le stoffe *exalia aut minores*.

Erano, queste, stoffe di lusso, il cui valore cambiava secondo la loro altezza e secondo i teli di cui erano composti. Al contrario però di quanto abbiamo visto nel paragrafo secondo del capitolo precedente, ove il valore dei mantelli di lusso, diminuiva col crescere del numero dei teli di cui erano composti, qui, come è naturale, il valore delle stoffe cresceva col crescere del numero dei teli stessi. Anche in Costantino Porfirogenito troviamo elencate, in progressione decrescente, queste stoffe che servivano principalmente per gli abiti di viaggio dell'imperatore e della sua Corte: i *decalia, ennalia..... exalia*, che Reiske traduce in latino con l'espressione *pannos... alios decem, alios novem, alios octo, alios septem, alios sex uluarum*. Di queste, a quanto sembra, Costantino Porfirogenito, riservò più tardi all'uso della Corte anche gli *exalia*, dei quali invece Leone aveva permesso la vendita anche al pubblico.

Mentre, come abbiamo già visto, era generalmente proibita la vendita ambulante di merci, per gli ὀθωνιοπράται si faceva eccezione, permet-



tendo loro di vendere le loro merci, portandoli sulle spalle, nei luoghi di mercati, e fiere, e nelle vie stesse della città. Questo modo di vendita, tutt'oggi molto in uso nell'Oriente, aveva evidentemente lo scopo di rendere più facile e più economico l'acquisto da parte del popolo, di queste stoffe.

§ 6. — Quarto gruppo (CAP. X-XII)

Questo gruppo è composto dalle corporazioni dei *μυρῆσοι* (Cap. XI) e *κηρουλάριοι* (Cap. XI) e *σαπωνοπρᾶται* (Cap. XII) corporazioni queste strettamente collegate tra loro. Esse esercitavano il commercio di articoli dell'uso domestico quotidiano e dell'arte cosmetica, che, come sembra, doveva essere a quell'epoca non meno progredita di quando lo è nei tempi moderni. Le donne ed anche gli uomini bizantini, oltre all'abbigliamento con vesti lussuose, confezionate con stoffe di seta ed oro, pensavano anche con grande cura alla loro persona.

Perciò questi commercianti, che fornivano i generi necessari all'arte cosmetica, all'uso domestico, all'addobbo delle chiese e del palazzo imperiale, occupavano a Costantinopoli un posto molto importante.



1. - ΜΥΡΕΨΟΙ (CAP. X)

I μυρεψοί erano commercianti di profumi, aromi ed altri articoli di uso domestico. Dall'editto risulta chiaramente che essi non si occupavano della fabbricazione e lavorazione degli aromi, unguenti ecc., ma solo della loro compravendita. Infatti nel corso del capitolo non viene fatta menzione di fabbriche, laboratori o magazzini, che sarebbero stati indispensabili se essi avessero dovuto attendere alla preparazione delle loro merci, ma solo di luoghi e tavoli di vendita.

Non bisogna pertanto credere che i μυρεψοί del *Libro del Prefetto* corrispondano perfettamente alle moderne profumerie, come il loro nome potrebbe far pensare. I profumieri bizantini oltre ai varii profumi, esercitavano il commercio anche di altri aromi ed articoli che oggi fanno parte di altri commerci. L'elenco di alcune di queste merci ci è dato dal primo paragrafo. Esse sono: *pepe*: importato per la maggior parte dalle Indie; *nardo*: importato specialmente da Laodicea; *cannella*: proveniente dall'interno dell'Asia e da Ceylon e da altre città della parte orientale del Mediterraneo; *legno di aloe*: proveniente dall'Assan, terra montagnosa tra l'India e la Cina, ma anche da Sumatra e Giava; *ambra*: sostanza animale, probabilmente un indurimento che si trova in alcune parti del corpo del capidoglio, che costituiva un profumo molto



ricercato; *mosco*: importato specialmente dal Tibet e dalla Cina; *incenso, mirra, balsamo*: tutti provenienti dall'Arabia. A questo elenco poi l'editto, aggiunge la frase: καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα εἰς μυρεψικὴν καὶ βαφικὴν συντελῶσιν, che sta appunto ad indicare una serie di altri articoli, che l'editto crede inutile enumerare espressamente, sia perchè molto numerosi, sia perchè ben noti.

Come si vede, le merci dei μυρεψοί provenivano da varie parti: dalla Caldea, da Trapezunte, dalla Siria e da altri luoghi (1).

Qui per la Caldea non deve intendersi la regione nel corso dell'Eufrate fino al deserto arabico, sibbene quella abitata dal popolo, per il quale Stefano da Bisanzio dice: εἰσὶ δὲ καὶ Χαλδαῖοι ἔθνος πλησίον τῆς Κολχίδος che non è se non quel popolo dello stesso nome abitante nell'Armenia minore. I Trapezuntii poi erano gli abitanti della città Trapezunte, della parte Sud-Ovest del Mar Nero, nota per il suo fiorente commercio.

I profumieri dovevano trovarsi nei luoghi più centrali della capitale per ornamento delle vie principali e per spargere i loro profumi all'intorno (2). A questa ragione sembra se ne fosse unita un'altra non meno importante. Sembra che i profumieri, che avevano nelle loro mani un inte-

(1) *L. d. P.* cap. V, 4; X, 2.

(2) *L. d. P.* cap. X, 1.



ressante e molto esteso commercio, volessero da una parte comperare e nascondere grandi quantità di merci allo scopo di venderle poi in tempo di penuria a prezzi molto elevati, e d'altra parte, data l'importanza del loro commercio, essi volessero appropriarsi alcune delle competenze riservate ai *τραπεζίται*, formando una specie di uffici di cambio.

Per impedire queste due tendenze, il vigilante occhio della polizia bizantina, aveva provveduto con ordinanze severe; chi osava nascondere gli aromi era punito col bando, mentre chi si appropriava dell'ufficio dei *τραπεζίται* veniva espulso dalla corporazione (1).

2. - ΚΗΡΟΥΛΑΠΙΟΙ (CAP. XI)

Questo capitolo ed il seguente trattano delle corporazioni relative ai prodotti che erano soprattutto fabbricati a Bisanzio, cioè la cera ed il sapone.

Il commercio della cera doveva la sua importanza alla grande quantità di cera consumata nella capitale sia per l'abbondante uso nelle cerimonie ecclesiastiche e durante le numerose e pompose processioni, sia per l'uso privato.

Anche per questa corporazione vigevano severe prescrizioni. Oltre alle norme generali esi-

(1) *L. d. P.* cap. X, 2 e 4.



stenti per tutte le corporazioni, era proibito agli associati di vendere cera per le vie della capitale o clandestinamente e di aprire negozi ad una distanza minore di trenta ὀργυῶν da quelle dei loro consoci (1). Questa misura era presa sia contro i pericoli derivanti dalla infiammabilità delle sostanze da essi trattate, sia per impedire una grande e nociva concorrenza.

Erano pure severamente puniti i soci che in genere non esercitavano onestamente il loro commercio ed in ispecial modo quelli che usavano sostanze adulterate per la fabbricazione dei ceri. Anche i loro strumenti di misura dovevano essere precisi; venivano perciò sottoposti al controllo dei funzionari competenti, i quali vi apponevano la *bullā*.

Se da una parte i *κηρολάοι* erano obbligati ad esercitare esclusivamente il loro commercio, erano d'altra parte salvaguardati dalla concorrenza delle altre corporazioni e specialmente da quella dei *σαλδαμάοι*, i quali, data la vastità del loro commercio, avrebbero potuto diventare dei concorrenti pericolosi.

Nel nostro editto non è detto se il luogo destinato alla vendita della cera fosse determinato; un solo accenno è fatto nel primo paragrafo, ove ci dice che la vendita era permessa nei dintorni di Santa Sofia.

(1) *L. d. P.* cap. XI, § 1.



3. - ΣΑΠΩΝΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. XII)

Per essere ammessi alla corporazione dei σαπωνοπράται era necessaria una cauzione; i nuovi eletti dovevano pagare una tassa di sei nomismata alla cassa dello Stato ed altri sei a quella del « regio vestiario » (1).

Poichè un simile onere non è stabilito per nessun'altra corporazione, e poichè altrimenti sarebbe strana l'esistenza della tassa dovuta al regio vestiario, dobbiamo pensare che i σαπωνοπράται avessero una qualche relazione con l'ufficio suddetto, al quale appartenevano anche quegli impiegati che si occupavano della lavatura delle vesti imperiali, e che Reiske riporta con il nome di σαπωνισταί.

Anche per questi commercianti viene stabilita la distanza dei negozi, per le stesse ragioni ricordate a proposito dei cerularii. Come questi, essi dovevano usare solo misure bollate e dovevano adoperare sostanze di buona qualità per il loro commercio. E' degna di nota per la sua stranezza la proibizione particolare, dettata, certamente, solo da ragioni religiose, di adoperare per la fabbricazione del sapone sostanze animali in tempo di quaresima e di altre vigilie (2).

(1) *L. d. P.* cap. XII, § 2.

(2) *idem*: cap. XII, § 8.



Il divieto loro imposto di vendere sapone francese, di cui abbiamo già parlato, sarebbe incomprensibile se non si ritenesse che l'uso di questo sapone, fosse riservato solo all'imperatore ed alla sua Corte, sebbene su ciò non si abbia una precisa notizia e sieno state elevate opinioni discordi.

La più severa norma, però, che aveva per sanzione la pena capitale, inflitta al trasgressore, era quella relativa alla vendita dell'« ὑγρὸν κατασταλλακτὴν », sostanza nociva e velenosa, di cui sembra che i σαπωνοπρῶται facessero uso e qualche volta cercassero anche di vendere ad altri, non sappiamo per quale uso.

Il paragrafo terzo di questo capitolo si occupa della distanza che dovrà esistere tra i negozi dei negozianti di sapone, e fissa tale distanza a sette bracci e dodici piedi. Stöckle ha elevato dei dubbî sull'esattezza del testo. Egli ritiene trattarsi qui di un errore di trascrizione da parte del copista, dovendo, a suo parere, la dizione originale stabilire la distanza a sette bracci « ο » dodici piedi, e non a sette bracci « ε » dodici piedi..

Egli osserva che queste due misure sono molto simili, se non addirittura uguali fra loro, e quindi la seconda non doveva essere altro che una spiegazione della prima. Essendo infatti un braccio uguale a centimetri 44,3, i sette bracci



corrispondono a tre metri e dieci centimetri, essendo poi un piede uguale a centimetri 24,4, i dodici piedi corrispondono pure a tre metri e 52 centimetri.

La quasi uguaglianza tra le due misure, potrebbe dunque a prima vista giustificare l'osservazione di Stöckle, se la distanza dei tre metri tra un negozio e l'altro non fosse troppo piccola, sia allo scopo di evitare la propagazione degli incendi, sia per evitare altri inconvenienti.

Ci sembra dunque più probabile la dizione dell'editto che farebbe corrispondere tale distanza a circa sei metri.

§ 7. — Quinto gruppo (CAP. XIII, XV-XIX)

A questo gruppo appartengono tutte le corporazioni che fornivano alla capitale i generi alimentari.

La numerosa popolazione di Costantinopoli ed il grande afflusso dei forestieri, imponevano che fosse provveduto costantemente affinché nella capitale non mancassero mai i viveri.

Perciò, oltre la vigilanza in genere, esistente per tutte le corporazioni, era attuato un sistema di intervento diretto dello Stato in questo commercio, allo scopo economico-sociale di meglio determinare la quantità e controllare la



qualità dalle merci importate, nonchè decidere sulla convenienza dei prezzi e sul guadagno da farsi (1).

Le corporazioni comprese nel quinto gruppo e che accingiamo a passare distintamente in rassegna sono quelle dei σαλδαμάριοι, μακελλάριοι, χοιρέμποροι, ιχθυοπράται, ἀρτοποιοί e κάπηλοι (2).

1. - ΣΑΛΔΑΜΑΡΙΟΙ (CAP. XII)

Le merci dei σαλδαμάριοι, espressamente elencate fin dal primo paragrafo, sono di vario genere, e consistono principalmente in articoli di uso domestico. S'intende che esse dovevano essere assai numerose; perciò, l'editto, dopo aver enumerato le più importanti, aggiunge « καὶ τᾶλλα ὅσα », il che sta appunto a significare tutta una miscellanea di altri generi, che, pur non essendo di prima necessità, sono tuttavia di uso quotidiano domestico (3).

All'infuori di questi generi, vigeva anche per i σαλδαμάριοι il divieto assoluto di estendere il loro commercio a merci riservate ad altri.

Pur essendo ben distinta dalle altre, la corporazione di questi negozianti aveva tuttavia

(1) La più chiara e precisa nozione di tale sistema ci è data specialmente nel capitolo riguardante i fornai (Cap. XVIII).

(2) *L. d. P.* cap. XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX.

I σαλδαμάριοι importavano le loro merci da diversi (3) paesi, ma l'editto parla in particolar modo solo delle loro relazioni con i bulgari, sulle quali ci siamo già soffermati.



delle strette relazioni e interferenze notevoli con alcune, sia dello stesso gruppo, sia appartenenti ad altri gruppi; cosa naturale se si pensa che ogni attività commerciale non può generalmente isolarsi in una sola categoria di commercianti e in una sola specie di affari, ma determina generalmente una rete complessa di rapporti.

Così i σαλδαμάριοι erano in un certo modo legati con gli ὀθωνιοπρᾶται in quanto la stessa merce, il lino, era trattato da ambedue; dagli uni come merce grezza, dagli altri come merce lavorata e confezionata. Così ancora il commercio dei pesci e della carne fresca era di competenza rispettivamente degli ἰχθυοπρᾶται e μακελλᾶριοι, quello dei pesci e carni salate, dei σαλδαμάριοι.

Essendo le merci di questa corporazione di prima necessità e di uso quotidiano, e per renderne più facile l'acquisto da parte del popolo, lo Stato, nei riguardi di essa, faceva eccezione alla norma generale, che imponeva l'apertura dei negozi in determinate località, secondo la natura del commercio. Ai σαλδαμάριοι era invece data facoltà di aprire i loro magazzini ovunque, in tutta la città, dalle strade più centrali, fino a quelle più piccole ed eccentriche.

E per la stessa ragione di grande necessità comune di questo commercio, lo Stato non poteva trascurare la sua continua sorveglianza.



La precisione delle stadera e dei pesi, la buona qualità delle merci, l'onestà di guadagno erano la migliore mallevadoria per il popolo acquirente (1). A tutto ciò il legislatore aveva provveduto minuziosamente, con norme precise e severe.

Una disposizione speciale proibiva ai σαλδαμάριοι, di esporre le merci fuori dei loro magazzini, durante le domeniche e gli altri giorni festivi, quando cioè le processioni religiose ed i cortei imperiali attraversavano le vie della città; e ciò per ragioni di evidente convenienza (2).

2. - ΛΩΠΟΤΟΜΟΙ (CAP. XIV)

Il capitolo dei λωποτόμοι, non presentando alcun legame sia con il precedente, sia con quello che lo segue, porta una certa discontinuità nella trattazione del quinto gruppo. Ciò fa pensare che il posto occupato non sia proprio quello assegnato originariamente dal legislatore. Sembra infatti strano che questi, dopo aver mantenuto un ordine visibile nella disposizione dei capitoli, abbia intromesso questa corporazione, o meglio piccolo gruppo di corporazioni, del tutto

(1) Riguardo al guadagno, abbiamo già visto, che i σαλδαμάριοι non dovevano guadagnare più di due miliarissia per ogni nomisma, di merce venduta; il che corrisponderebbe a lire 2,85 per ogni 17 lire.

(2) L. d. P. cap. XIII, § 3.



estraneo, tra alcune che hanno un così stretto legame tra loro.

Per attenersi pertanto all'ordine seguito dal codice accenneremo qui a questo capitolo.

E' in esso trattato collettivamente dei negozianti che commerciano le pelli e i loro prodotti. Per quanto questi fossero divisi in parecchie e ben distinte corporazioni, tuttavia il legislatore, ne esaurisce la trattazione in un solo capitolo, stante, oltre la loro affinità, forse anche una scarsa importanza nel sistema generale del commercio. Il capitolo è composto di due soli paragrafi, dei quali il primo riguarda i λωροτόμοι, il secondo i μαλακατάριοι e i βυρσοδέψαι.

Nel *Libro del Prefetto* non è ben stabilito quale fosse il mestiere dei λωροτόμοι. Sembra che essi fabbricassero oggetti di cuoio ed in ispecial modo preparassero diverse specie di cinghie, ad uso vario. Oltre che per proprio conto, essi lavoravano spesso anche per conto dello Stato. La loro corporazione era presieduta dal προστατεύων, nominato dal Prefetto stesso; quando però essi lavoravano per lo Stato sottostavano ai πρωτοστάται.

I μαλακατάριοι e i βυρσοδέψαι formavano invece una sola corporazione e sottostavano agli stessi capi. La loro corporazione era ben distinta da quella dei λωροτόμοι, ai quali era proibito *cum pellionibus in unum collegium confundi*.



Anche i *βυρσοδέψαι* e i *μαλακατάριοι* peraltro, pur appartenendo ad una stessa corporazione, esercitavano mestieri differenti. I primi sottoponevano i cuoi grezzi ad una prima e sommaria lavorazione, mentre i secondi, perfezionando tale lavorazione, rendevano i cuoi morbidi e flessibili. Questi ultimi però dovevano occuparsi solo dei cuoi che servivano per la fabbricazione delle scarpe e non per altri oggetti (1).

3. - ΜΑΚΕΛΛΑΠΙΟΙ (CAP. XV)

Il nome di questi commercianti deriva dalla corrispondente parola latina grecizzata. Il loro commercio era ben definito: essi comperavano animali vivi, e, dopo averli uccisi, ne vendevano le carni, tranne i piedi, la testa e gli interiori (2).

Peraltro il commercio dei macellari si limitava solo ad alcune specie determinate di animali, che nel *Libro del Prefetto* sono designate con il termine assai vago di « *θρόμματα* », che Nicole, certo restringendone il significato, traduce con la parola latina *pecora* (3). Ad ogni modo però dal loro commercio erano esclusi i suini, il cui commercio era riservato alla corporazione dei *χοιρέμποροι*.

(1) *L. d. P.* cap. XIV, § 2.

(2) *idem*: cap. XV, § 2.

(3) *idem*: cap. XV, § 1.



Gli animali importati a Costantinopoli da diversi paesi, e principalmente da Nicomedia, dovevano essere comperati dai macellari entro la città e direttamente dai venditori, per evitare, attraverso vari mediatori, un aumento di prezzo (1).

Affinchè poi fosse più facile e più efficace quella sorveglianza e controllo statale, che più volte abbiamo avuto occasione di rilevare, i macellari erano obbligati di aprire i loro negozi in una stessa località, ἐν τῷ Στρατηγίῳ.

Lo Stato infine si occupava anche di fare osservare i precetti della chiesa, vietando severamente la vendita di carne durante la Quaresima (2).

Una speciale disposizione stabiliva che la vendita di agnelli doveva aver luogo nella Piazza del Tauro, nel periodo che va dalla Pasqua fino alla Pentecoste (3).

4. - ΧΟΙΠΕΜΠΙΟΠΟΙ (CAP. XVI)

Ben distinta, sebbene molto affine alla corporazione dei μακελλάριοι, è quella dei χοιρέμποροι. il cui commercio era limitato solamente a *swillas*.

(1) *L. d. P.* cap. XV, § 3.

(2) Questa disposizione ci mostra il rispetto che lo Stato Bizantino aveva verso i precetti della Chiesa, per l'osservazione dei quali prendeva, per quanto gli era possibile tutti i provvedimenti necessari.

(3) *L. d. P.* cap. XV, § 5.



carnes. Sembra che questo commercio fosse assai esteso e lucroso per dar luogo ad una speciale corporazione di commercianti.

Anche per questi esistevano disposizioni severe per evitare l'aumento dei prezzi e per facilitare l'esercizio della sorveglianza da parte della polizia.

Anzitutto essi, come i macellarii, dovevano comperare i suini solo entro la città e direttamente dai venditori, affinchè i prezzi non venissero aumentati per le successive compravendite dei mediatori; anche essi dovevano esercitare il loro commercio in una località determinata, il Tauro, ed attenersi ai prezzi stabiliti. Ai χοιρέμποροι era pure severamente proibito di nascondere le carni per venderle clandestinamente, allo scopo di trarne un maggior guadagno (1); infine vigeva anche per essi la norma generale dell'esattezza e precisione dei pesi e della stadera (2).

A causa dell'estensione del commercio, a capo di questa corporazione esistevano più presidenti. Questi, oltre le altre funzioni, avevano anche l'incarico di presentare al Prefetto i venditori di suini all'ingrosso, i quali dovevano promettere di vendere i loro animali solo ai χοιρέμποροι direttamente, evitando i mediatori (3).

(1) *L. d. P.* cap. XVI, § 2.

(2) *idem*: § 6.

(3) *idem*: § 3.



5. - ΙΧΘΥΟΠΡΑΤΑΙ (CAP. XVII)

Gli ιχθυοπρᾶται avevano il commercio solo dei pesci freschi, mentre il commercio di quelli salati era riservato ai σαλδαμᾶριοι. Essi acquistavano dai pescatori i pesci all'ingrosso, andando alla spiaggia; dalla rivendita dovevano guadagnare per ogni nomisma due follis ed altrettanto per i loro capi (§ 3).

Dato il grande consumo interno della città, era proibito a questi commercianti di esportare pesci all'estero, a meno che la quantità esistente fosse superiore alla necessità della capitale (§ 2).

Anche per gli ιχθυοπρᾶται esisteva l'obbligo di vendere i pesci in luoghi appositi, le *grandi camere* (ἐν ταῖς μεγίσταις καμάραις); e siccome esistevano più camere, per renderne efficace il controllo, a capo di questa corporazione s'incontrano più προστατεύοντες: uno per ogni *camara*. Questi capi comunicavano ogni mattina al Prefetto la quantità dei pesci pescati durante la notte, affinchè questi potesse determinare il prezzo di vendita. Gli stessi regolavano anche la regolarità della compera all'ingrosso e della vendita al minuto ai consumatori presso ogni *camara*; per questa funzione essi avevano diritto alla percentuale di un miliarission per ogni nomisma di merce venduta (§ 1).



6. - ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ (CAP. XVIII)

I fornai del *Libro del Prefetto* sembra esercitassero i due mestieri, ora ben distinti, di mugnaio e fornaio: comperavano il grano, e, dopo averlo macinato, ne preparavano il pane, alla cui vendita provvedevano poi essi stessi.

Anche per questa corporazione, naturalmente, esistevano norme severe riguardanti la precisione dei pesi e il divieto di ogni concorrenza sleale. A proposito dei pesi, s'incontra una strana disposizione, che faceva dipendere la capacità dei pesi dalla maggiore o minore quantità di frumento esistente. Anzichè aumentare o diminuire il prezzo del pane, i fornai, seguendo le istruzioni del Prefetto, dovevano aumentare o diminuire la capacità dei pesi e delle misure, come e per le ragioni che, a suo tempo, accennammo.

Precedentemente abbiamo pure parlato delle disposizioni riguardanti il guadagno che era ad essi riservato: per ogni nomisma di merce venduta, essi dovevano guadagnare un *cheration* e due miliarissia di cui il *cheration* rappresentava il loro guadagno netto, mentre i due miliarissia rappresentavano le spese di manutenzione (spese per il personale dipendente, per la manutenzione degli animali, per il riscaldamento del forno ecc.) (§ 1).



Stante l'indispensabilità di questo lavoro, i fornai ed i loro animali erano esonerati da qualunque servizio pubblico anche durante i tempi di guerra (§ 2).

7. - ΚΑΠΗΛΟΙ (CAP. XIX)

L'ultima corporazione di generi alimentari, di cui tratta l'editto, è quella dei κάπηλοι (osti). Questi vendevano principalmente vino e liquori; ma i loro negozi costituivano anche una specie delle odierne osterie, ove si riunivano spesso clienti d'ogni genere.

A capo di questa corporazione stavano più presidenti, i προεστῶτες, che tenevano informato il Prefetto di tutto ciò che riguardava la corporazione.

Anche per questi negozianti troviamo ripetuta, a proposito del regolamento dei pesi e delle misure, la stessa disposizione che abbiamo già ricordato a proposito dei fornai: a seconda cioè della quantità del vino ottenuto, il Prefetto ordinava il variare della capacità delle misure, lasciando fisso e invariabile il prezzo (§ 1).

Una disposizione speciale riguarda l'orario nei giorni festivi. Le *tabernae* non potevano essere aperte prima delle otto del mattino, e dovevano essere chiuse dopo le otto di sera (1).

(1) L'editto veramente dice, che durante le feste gli osti non dovevano aprire le loro botteghe prima della «seconda ora



Lo scopo e l'utilità di questa disposizione è evidente: essa voleva evitare che durante le Domeniche e gli altri giorni festivi gli operai e tutti i lavoratori in genere, essendo liberi, si riunissero alle osterie, restando fino a tarda ora e poi ubriacandosi si dessero ad ogni sorta di disordini e litigi (1).

§ 8. — Le rimanenti corporazioni (XX-XII)

1. - ΛΕΓΑΤΑΡΙΟΣ (CAP. XX)

Terminato il quinto gruppo riguardante le corporazioni dei commercianti di generi alimentari, il nostro editto si occupa del legatario.

E' veramente strano che il legislatore tratti in questo punto di un funzionario interrompendo la trattazione delle corporazioni. Ciò può forse spiegarsi solo per una ragione di opportunità.

Dopo essersi occupato delle corporazioni che importano principalmente dall'estero le loro merci, sembrò conveniente al legislatore di occuparsi anche del funzionario che stava a capo di tutto il movimento dei forestieri e che aveva

del giorno». Questa ora secondo alcuni autori corrisponderebbe alle sette del mattino (Stöckle), secondo altri alle otto (Voer).

(1) ... τοῦ οἴνου ἐμπορούμενοι ἀδεῶς εἰς μάχας καὶ βίαις καὶ διαφορὰς κατακρημνίζονται (cap. XIX, § 3).



l'incarico speciale di sorvegliare l'importazione e l'esportazione.

Noi ci occupammo già a lungo del legatario, sia trattando degli impiegati del Prefetto, sia esaminando le disposizioni relative agli stranieri, nè crediamo opportuno ripetere qui le disposizioni dettate dal *Libro del Prefetto*.

2. - ΒΟΘΡΟΙ (CAP. XXI)

L'esistenza di questa corporazione e di alcune disposizioni relative ad essa, erano già note attraverso il *Tipucito* ed il *Manuale di Armenopulos*. Il *Libro del Prefetto* però ha arricchito le nostre conoscenze, per quanto rimangono ancora, in materia, molti punti oscuri (1). Quale fosse la funzione precisa dei βόθροι non risulta chiaramente dall'editto. Sembra, pertanto, che essi fossero una specie di intermediari nelle piazze e fiere, con la funzione di avvicinare e mettere in diretta relazione i venditori ed i compratori di animali vivi; per tale ufficio essi avevano diritto ad un *cheration* per ogni vendita effettuata.

Ad essi però, per lo spirito di diffidenza verso i mediatori, prodotto dal desiderio di evitare aumenti del valore delle varie merci, era seve-

(1) Si discute anche sul significato stesso del termine βόθροι. Nicole lo traduce col termine latino *mangones*, Zachariae von Lingenthal con *Markthelfer*, Gehrig con *Makler* o *Viehändler*.



ramente proibito di prendere parte attiva al commercio e di effettuare delle successive compravendite. Una sola eccezione esisteva a questa regola: se terminato il mercato i venditori non riuscivano a vendere tutti i loro animali, per evitare ulteriori spese di trasporti e perdita di tempo, era permesso ai βόθροι di comperare per proprio conto e poi rivendere questi animali, peraltro con l'obbligo di limitarsi, per tale operazione, al guadagno di sei follis per ogni nomisma.

I βόθροι erano pure incaricati di indagare se gli animali esposti alla vendita fossero affetti da vizi occulti o se tra essi vi fossero animali derubati; cosa che ad essi doveva riuscire non molto difficile, data la loro conoscenza della piazza; severamente era punito chi nascondeva dolosamente la verità.

A capo della corporazione stava un presidente, al quale tutti i soci dovevano pagare annualmente dodici follis per la cura del mercato stesso, cioè per la sorveglianza degli animali, per la cura delle fogne ecc. (1).

Un'importanza speciale presentano i paragrafi quinto e sesto di questo capitolo, che trattano delle azioni in caso di evizione; tuttavia non ci tratterremo sul loro esame, avendone già par-

(1) *L. d. P.* cap. XXI, § 10. Ci sembra che questa sia la più verosimile interpretazione di questo paragrafo molto controverso.



lato estesamente a proposito dell'epoca dell'editto.

3. - ΕΠΥΟΛΑΒΟΙ (CAP. XXII)

Questo capitolo, ultimo del *Libro del Prefetto*, che tratta insieme di tutte le corporazioni degli artigiani in genere, costituisce una fonte pregevole, per chi volesse occuparsi delle relazioni tra locatari e prestatori d'opera e del loro regolamento in Bisanzio.

Esso detta principalmente alcune disposizioni, le fondamentali, che dovevano regolare i diritti e gli obblighi reciproci, ai quali sottostavano le parti contraenti di locazione d'opera. Il legislatore però si limita a stabilire solo alcune norme generali e di carattere sommario; cosa naturale se si pensa al carattere dell'editto ed alla vastità della materia.

Per poter dunque bene determinare le norme che nell'Impero bizantino regolavano i molteplici rapporti esistenti tra imprenditori e lavoratori e per ricostruire tutto il sistema relativo, non basta lo studio del presente capitolo; il problema richiederebbe lunghe indagini ed accurate ricerche, che certamente non potrebbero far parte del presente studio, che deve limitarsi ad un esame solo generale del sistema corporativo bizantino.



Ci limiteremo dunque a tracciare solo le linee generali, ricordando le norme dettate dell'editto di Leone e prescindendo dai particolari.

Le disposizioni generali possono riassumersi così:

I) Il contratto di assunzione era perfetto nel momento in cui il locatore ed il prestatore d'opera convenivano nel prezzo e quest'ultimo riceveva un anticipo del valore (§ 1).

II) Ogni prestatore d'opera che assumeva un lavoro era obbligato a condurlo a termine, nè poteva iniziarne un altro, prima di aver terminato l'opera precedentemente assunta e di aver soddisfatto a tutti gli obblighi contrattuali assunti.

III) Nel caso che il datore di lavoro venisse meno ai suoi impegni, non fornendo all'imprenditore i mezzi o i materiali dovutogli, questi doveva diffidarlo formalmente; e se, dopo la diffida, il committente non provvedeva, l'altra parte doveva adire il Prefetto, affinchè questi, mediante sentenza, lo dichiarasse libero da qualunque obbligo contrattuale e gli permettesse di assumere altro lavoro (§ 1).

IV) A sua volta il prestatore d'opera, se per cupidigia e avidità di guadagno — come dice l'editto — assumeva un altro lavoro, trascurando quello assunto prima, diffidato o denunziato dal locatore, veniva punito, per ordine del Pre-



fetto, con pene corporali (1), oltre, s'intende, all'obbligo del risarcimento dei danni. Il committente rimaneva per la stessa sentenza libero di assumere altri per l'esecuzione del lavoro.

V) Regole speciali esistevano relativamente al modo con cui veniva eseguito il lavoro. Se le parti rimanevano insoddisfatte oppure se si ritenevano ingannate, su ordine del Prefetto, si procedeva alla perizia del lavoro, in base alla quale si prendevano i provvedimenti relativi per il risarcimento della parte lesa (§ 3).

VI) Disposizioni rigorose regolavano le costruzioni edili e la stabilità del lavoro. Gli impresari prima di assumere la costruzione di qualunque opera, dovevano dare affidamento di saper costruire a regola d'arte; di più dovevano rendersi garanti ad ogni effetto delle opere da loro costruite, per un certo numero di anni variabile secondo l'importanza e la destinazione dell'opera.

I fabbricati venivano in genere garantiti per un decennio e durante questo periodo, eccetto in caso di forza maggiore, se fossero crollati o se in caso si fossero riscontrate lesioni, il costruttore era tenuto alla ricostruzione ex novo dell'edificio a proprie spese e senza alcun compenso; tuttavia ove il fabbricato fosse di grande

(1) ...διὰ δαρμού και κουράς και έξορίας σωφρονιζέσθωσαν (§ 2).




valore, eccedendo il prezzo di una libra di oro il costruttore veniva esonerato dall'obbligo di fornire i materiali necessari per la ricostruzione, ma tuttavia questa e la messa in opera restava tutta a suo carico (§ 4).


Analoghe disposizioni esistevano anche per tutti gli altri artigiani e solo ne veniva cambiata la durata e l'ammontare della responsabilità, che dipendeva dall'importanza e dal valore dell'opera (§ 4).

Queste, in grandi linee, le norme dell'editto di Leone riguardo alle relazioni tra locatari e prestatori d'opera. Esse però — come dicemmo — non sono che una sola parte di un sistema più completo e perfetto. La parte qui trattata è quella che aveva un'intrinseca relazione col l'ufficio del Prefetto, in quanto implicava il suo intervento per la risoluzione dei conflitti in essa previsti.

Tutto il resto, avente un carattere che potremmo dire privato, tra le parti contraenti, e le clausole di esse concluse, doveva essere necessariamente regolato da altre leggi.

Molto interessante sarebbe in proposito l'esame di qualcuno dei contratti scritti (ἔγγραφος συμφωνία) ricordati nel *Libro del Prefetto* e che venivano stipulati tra locatore ed imprenditore.





CONCLUSIONE

Queste sono le notizie che ci offre il *Libro del Prefetto* nei riguardi delle corporazioni bizantine. Molte ragioni pertanto ci inducono a ritenere che dovesse esistere qualche cosa di più, che non questi soli ventidue capitoli contenuti nel nostro manoscritto.

Però la stretta somiglianza che s'incontra tra le disposizioni generali e lo spirito che regola tutte le norme particolari riguardanti le singole corporazioni, ci induce a credere che sia ormai possibile cercare di ricostruire attraverso questi capitoli il sistema corporativo bizantino.

Riassumendo, notiamo che i principi più importanti su cui tale sistema si fonda sono: spiccato spirito di nazionalismo, specialmente per alcune industrie e per alcuni rami del commercio, richiesta di integrità ed onestà per i componenti le corporazioni, lealtà nelle reciproche relazioni tra elemento straniero, ed indigeno, severa osservanza del principio della divisione e specializzazione de lavoro; severo controllo contro ogni falsificazione, adulterazione,



sopruso od usura; disposizioni, queste, nelle quali, osserva anche Martin de Saint-Léon, è manifesta l'influenza del cristianesimo. E soprattutto, una giustizia severa inesorabile... ma giusta.

Una questione interessante è quella riguardante l'influenza dei *collegia romana* sulle corporazioni bizantine e l'influenza di queste ultime sulle simili istituzioni mediovali d'occidente. Vari autori si sono occupati di questa questione senza peraltro giungere ad una concorde conclusione.

Per ciò che riguarda la derivazione delle corporazioni bizantine dai *collegia romana* si occuparono a lungo Gerhing, Hartmann, Waltzing, Stöckle, ecc.

Relativamente poi all'influenza che le corporazioni greche del M. E. ebbero su quelle posteriori, è degna di nota l'osservazione di Saint-Léon nella sua *Histoire des corporations des métiers*. Egli ritiene non improbabile che i crociati, tornati in Francia dopo il loro soggiorno nella capitale dell'Impero d'Oriente, vi abbiano importato l'organizzazione delle corporazioni che vigeva allora a Costantinopoli.


L'osservazione che Saint-Léon fa nei riguardi della Francia può forse estendersi anche ad altri Stati, ove le istituzioni importate, si sarebbero adattate alla vita e alle condizioni del luogo.



Utilissimo un tale studio potrebbe essere per le provincie dell'Italia meridionale. Questa indagine, del tutto trascurata, è per se stessa molto difficile, mancando intorno all'argomento fonti ed indicazioni precise. Sarebbe quindi necessario ricorrere a fonti sussidiarie, ai vari documenti pubblici e agli atti privati, che forse potrebbero offrire qualche notizia utile al riguardo (1).


Ma, su questa questione, speriamo poter ritornare più tardi.

(1) Tra le collezioni di documenti pubblici e privati di vario genere per l'Italia meridionale sono in ispecial modo degne di nota le seguenti: CUSA: *Diplomi greci et arabi in Sicilia*, Palermo, 1868; TRINCHERA: *Syllabus graecarum membranarum*, Napoli, 1865; SPATA: *Raccolta di diplomi greci*.



INDICE





INDICE

<i>Bibliografia</i>	<i>pag.</i> 7
<i>Prefazione</i>	» 10
CAP. I. — COSTANTINOPOLI E LO SVILUPPO DEL SUO COMMERCIO	» 15
CAP. II. — IL LIBRO DEL PREFETTO	
§ 1. - Scoperta e provenienza del Libro del Prefetto	» 27
§ 2. - Epoca dell'editto	» 29
§ 3. - Sul titolo dell'editto	» 48
CAP. III. — AMMINISTRAZIONE DELLE CORPORAZIONI	
§ 1. - Il Prefetto della Città e suoi poteri	» 53
§ 2. - Dipendenti del Prefetto. Generalità e divisione	» 58
§ 3. - I singoli impiegati	» 59
§ 4. - I presidenti delle corporazioni	» 65
CAP. IV. — ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE COR- PORAZIONI	
§ 1. - Ammissione dei soci	» 75
§ 2. - Numero dei soci. Uscita ed espulsione dei soci	» 87
§ 3. - Dipendenti ed aiutanti dei soci	» 89
§ 4. - Officine e botteghe	» 94



CAP. V. — INDUSTRIA E COMMERCIO	
§ 1. - Produzione e vendita	» 99
§ 2. - Esportazione ed importazione	» 108
APPENDICE: Pesi e misure; sistema monetario	» 114
CAP. VI. — DISPOSIZIONI DELLA POLIZIA URBANA	
§ 1. - Posizione dei negozi	» 121
§ 2. - Disposizioni contro la mistificazione delle merci e falsificazione delle monete	» 124
§ 3. - Provvedimenti contro gli speculatori	» 128
§ 4. - Disposizioni per gli stranieri	» 135
CAP. VII. — DELLE PENE	
» 141	
CAP. VIII. — LE SINGOLE CORPORAZIONI	
§ 1. - Proemio	» 151
§ 2. - Divisione delle corporazioni	» 152
§ 3. - Primo gruppo	» 155
§ 4. - Secondo gruppo	» 161
§ 5. - Terzo gruppo	» 165
§ 6. - Quarto gruppo	» 182
§ 7. - Quinto gruppo	» 189
§ 8. - Le rimanenti corporazioni	» 200
Conclusioni	» 207

